



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DOTTORATO DI RICERCA IN GIURISPRUDENZA
XXIX CICLO

Alessandro Avola

L'INFORMAZIONE DEL SOCIO NELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

TESI DI DOTTORATO

Tutor: Chiar.mo Prof. Pierpaolo M. Sanfilippo

Coordinatore: Chiar.ma Prof.ssa Anna Maria Maugeri

ANNO ACCADEMICO 2016-2017

ALESSANDRO AVOLA

L'INFORMAZIONE DEL SOCIO NELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

INDICE

Capitolo 1

Il diritto di informazione

1.1. La definizione di diritto di informazione	5
1.2. L'informazione del socio nei tipi societari. Cenni	10
1.3. Segue: L'informazione del socio nelle società di persone e nella società a responsabilità limitata	15
1.4. Segue: L'informazione del socio nelle società per azioni	23
1.5. La natura giuridica del diritto di informazione e gli interessi tutelati	30
1.6. Il diritto di informazione come diritto autonomo	35

Capitolo 2

Il contenuto dei diritti informativi

2.1. L'oggetto del diritto di informazione in senso stretto	39
2.2. L'oggetto del diritto di consultazione	50
2.3. Il diritto di estrarre copia della documentazione	60
2.4. L'esercizio dei diritti informativi tramite professionisti di fiducia	67
2.5. Limiti all'esercizio dei diritti informativi	74

2.6. Segue: Le informazioni riservate. Il contrasto tra il diritto del socio all'informazione e il diritto della società <i>sull'</i> informazione: la configurabilità di un diritto <i>sull'</i> informazione	81
--	----

Capitolo 3

L'ambito soggettivo dei diritti informativi

3.1. La legittimazione attiva. Il dettato normativo	100
3.2. L'amministratore di fatto	102
3.3. I particolari diritti relativi all'amministrazione	105
3.4. Il socio receduto	110
3.5. Altre situazioni soggettive complesse. Comproprietà, pegno, usufrutto e sequestro della quota	119

Capitolo 4

L'autonomia statutaria e i diritti di informazione e controllo

4.1. Considerazioni introduttive	127
4.2. La tesi sulla disponibilità da parte del socio dei diritti di informazione e consultazione	134
4.3. La tesi contraria: l'inderogabilità dei diritti informativi	141

INTRODUZIONE

Il presente studio ha come oggetto l'informazione del socio nella società a responsabilità limitata.

L'indagine è preceduta da una delimitazione dell'oggetto della ricerca che ha lo scopo di fornire una definizione del diritto di informazione. A tal fine si analizzeranno preliminarmente i modi di esercizio di tale diritto nelle società di persone e nella società per azioni e si evidenzierà come la sua estensione sia differente nei diversi tipi societari, sebbene tale eterogeneità non dipende dal diverso regime di responsabilità patrimoniale, né dalla differente attribuzione del potere di controllo sulla gestione, del quale il diritto di informazione e quello di consultazione costituiscono il momento istruttorio.

La parte centrale del lavoro è dedicata al diritto di informazione e di consultazione nella società a responsabilità limitata.

Definiti i caratteri generali del diritto e il contesto di riferimento, attraverso l'interpretazione del dato normativo si proverà a individuare gli elementi della fattispecie, anche con l'ausilio del confronto con la previgente disciplina dettata dall'art. 2489 c.c.

La possibilità di interpretare la norma nel senso di riconoscere in capo al socio un diritto di informazione e consultazione potenzialmente illimitato suggerisce di rivolgere l'attenzione all'individuazione di limiti all'esercizio di tali diritti, anche al fine di tutelare la società da possibili abusi e dai potenziali danni che la diffusione di notizie riservate potrebbe provocarle.

Si tenterà così di verificare l'esistenza e la configurabilità di un diritto della società *sull'*informazione che consenta agli amministratori di tutelare l'interesse della società al mantenimento della propria sfera di riserbo e alla competitività sul mercato.

In un secondo momento ci si occuperà della legittimazione all'esercizio dei diritti di informazione e consultazione. Si indagherà, in particolare, l'esistenza di limitazioni soggettive dei diritti in parola collegate a particolari circostanze: il ruolo effettivo ricoperto dal socio nella società, la permanenza e la limitazione dei diritti *ex art. 2476, co. 2, c.c.* durante il procedimento di recesso. Si analizzeranno poi i rapporti tra la disposizione in parola e quella contenuta nell'*art. 2468, co. 3, c.c.*, che consente, attraverso apposite disposizioni dello statuto, di attribuire ai singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società ovvero la distribuzione degli utili.

Si analizzeranno infine i casi in cui la legittimazione all'esercizio dei diritti di informazione e di consultazione è concorrente tra più soggetti, come nel caso di comproprietà sulla quota di partecipazione, o di pegno, usufrutto o sequestro sulla quota.

L'ultima parte del lavoro è dedicata alle modalità di regolazione statutaria dei diritti di informazione e ispezione. Si cercherà di verificare se e in che misura, alla luce delle novità introdotte nella disciplina delle s.r.l. dalla riforma del 2003, i diritti di informazione e di consultazione possano essere considerati "diritti disponibili" e, conseguentemente, quale sia lo spazio concesso all'autonomia statutaria per derogare alla disciplina legale.

CAPITOLO 1

IL DIRITTO DI INFORMAZIONE

1.1. LA DEFINIZIONE DI DIRITTO DI INFORMAZIONE

Il termine “informazione” fa riferimento a una pluralità di fenomeni sostanzialmente e giuridicamente diversi: può valere ad identificare l’oggetto di una comunicazione, oppure riferirsi alla trasmissione di conoscenza o, meglio, all’attività comunicativa funzionale alla conoscenza; ovvero ancora, può indicare l’oggetto di una vera e propria pretesa ad acquisire determinate notizie.

Gli ambiti e i profili di rilevanza dell’informazione dal punto di vista giuridico sono vari: assume rilievo quale oggetto del diritto d’informare, ricompreso nella libertà di stampa tutelata dall’art. 21, co. 1, Cost., riconosciuto in capo ai *mass media* nell’interesse della collettività all’acquisizione di notizie, come pure nella disciplina dettata dal Codice del consumo secondo il quale «un’adeguata informazione» è riconosciuta come diritto fondamentale dei consumatori e degli utenti¹.

Nel diritto del lavoro la direttiva n. 2002/14/CE, recepita con il d.lgs. n. 25/2007 stabilisce, fra l’altro, i principi generali relativi ai diritti minimi di informazione dei lavoratori nelle imprese di determinate dimensioni, individuando nell’andamento, recente e prevedibile, dell’attività dell’impresa, nella situazione economica di quest’ultima, nonché la situazione dell’occupazione in essa e il contenuto della suddetta informazione².

L’informazione assume una certa rilevanza, infine, anche nel concordato preventivo. Il legislatore si è infatti premurato di garantire ai creditori che l’espressione del diritto di voto sulla proposta di concordato sia fondata su set informativo completo, attendibile e veritiero prevedendo a tal

¹ Art. 2, co. 1.

² Vedi art. 4, co. 2, direttiva n. 2002/14/CE e art. 4, co. 3, d.lgs. n. 25/2007.

fine che nella fase di presentazione della domanda il professionista attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (art. 161, co. 3, l. fall.) e che, in quella successiva all'ammissione alla procedura, il commissario giudiziale rediga una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori.

L'interesse dei creditori a conoscere in modo corretto e approfondito le vicende dell'impresa è peraltro tutelato dal controllo effettuato dal tribunale nella fase di ammissione al concordato³.

I diversi ambiti in cui l'informazione assume rilevanza giuridica impongono di restringere i confini e le prospettive da cui apprezzare il suo rilievo giuridico. E infatti l'ambito entro cui verrà condotta l'analisi dell'informazione è rappresentato dal diritto societario.

Nell'ordinamento societario l'informazione è stata tipicamente qualificata come un insieme di dati conoscitivi puri e semplici strumentali all'esercizio di un diritto, di una facoltà, di una funzione, di un potere-dovere, interessando così trasversalmente numerosi ambiti dell'attività d'impresa gestita in forma societaria.

In tema di *governance* della società per azioni, ad esempio, l'informazione e la correlativa trasparenza diventano il canone dell'agire del buon amministratore che, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha il dovere, ai sensi dell'art. 2381, co. 6, c.c., di «agire in modo informato». Inoltre l'informazione costituisce l'oggetto di un vero e proprio obbligo del presidente del consiglio di amministrazione di provvedere affinché siano fornite «adeguate informazioni» al consiglio stesso, come previsto all'art.

³ In tal senso, Cass. SS.UU., 23 gennaio 2013, 1521 e Cass. 31 gennaio 2014, n. 2130, entrambe in *www.iusexplorer.it*; Cass. 25 ottobre 2010, n. 21860, in *Foro it.*, 2011, I, 105; Per una interessante ricostruzione dell'informazione dei creditori nelle procedure di concordato preventivo si rinvia a G. NUZZO, *Sul potere di controllo del tribunale nella fase di ammissione al concordato preventivo*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2012, 190 ss.

2381, co. 1, c.c., di quello di informativa periodica che i delegati devono fornire al consiglio, nonché strumento necessario per la valutazione degli assetti organizzativi e dell'andamento generale dell'amministrazione (art. 2381, co.3, c.c.). La carenza di informazione diviene, infine, causa di annullabilità delle delibere consiliari qualora non sia stato adempiuto l'obbligo, gravante sull'amministratore che vanta un interesse sul compimento di un'operazione, di darne notizia al consiglio e al collegio sindacale.

Per tali ragioni, al fine di circoscrivere l'oggetto del presente lavoro, si rende opportuna preliminarmente una distinzione tra l'informazione societaria genericamente intesa e il "vero e proprio" diritto di informazione del socio.

L'informazione societaria è dunque un concetto ampio, nella quale rientrano una serie di obblighi informativi di natura legale posti a carico della società a vantaggio di una serie di soggetti, tra i quali, in primo luogo, i soci. Tra questi obblighi non vi è soltanto quello di consentire al socio non amministratore di conoscere le vicende dell'impresa societaria, ma anche quelli che sono oggetto della disciplina della pubblicità commerciale.

Al riguardo, infatti, il legislatore ha disposto che determinate informazioni devono essere portate a conoscenza del pubblico mediante iscrizione nel registro delle imprese: le delibere di modificazione dell'atto costitutivo, il bilancio unitamente alle relazioni che lo accompagnano e al verbale di approvazione dell'assemblea devono esservi depositati, così anche in caso di aumento del capitale sociale ovvero in caso di sua diminuzione, nonché nei casi di trasformazione, oppure ancora i progetti di fusione e di scissione, le relative decisioni e gli atti. La disciplina sottesa a tali obblighi informativi posti a vantaggio anche di soggetti estranei alla compagine sociale, non rientra nell'oggetto dell'attività di ricerca svolta.

Ai fini del presente lavoro, invece, si prenderà in considerazione solamente il diritto di informazione riconosciuto ai soci, ai quali è attribuita la

facoltà di conoscere determinate notizie, ulteriori rispetto a quelle rivolte al pubblico, che normalmente non sono destinate a essere divulgate a soggetti estranei alla società.

La fonte di tale diritto è rintracciabile nel rapporto giuridico che si instaura, per mezzo del contratto sociale, tra il socio e la società. Questo sorge all'interno dell'organizzazione societaria e in essa si consuma, tutelando così la segretezza dei dati acquisiti nei confronti dei terzi⁴.

La funzione espletata da queste due tipologie di informazione è differente. Con la pubblicità si consente a una platea indeterminata di soggetti di avere conoscenza di atti, fatti e documenti preliminarmente individuati dal legislatore anche in funzione della tutela di interessi extra-sociali. Al contrario, il diritto di informazione (anticipando alcune conclusioni sulle quali si ritornerà nel prosieguo del lavoro) mira a proteggere esclusivamente gli interessi individuali di ogni socio: da un lato, fornendo un sostegno necessario alla funzione di controllo sull'attività gestoria; dall'altro lato, consentendo una partecipazione consapevole alla vita sociale in funzione della tutela dell'investimento effettuato dal socio mediante il conferimento.

Così, se con la pubblicità l'interesse alla conoscenza viene soddisfatto attraverso specifiche forme di comunicazione che divengono generalmente oggetto di specifici obblighi in capo agli amministratori, indipendentemente da una specifica richiesta (potendosi così individuare in capo questi ultimi un vero e proprio dovere di informazione), il diritto spettante al socio ha la funzione di soddisfare le esigenze di conoscenza tramite la formulazione di domande agli amministratori i quali, di contro, hanno il dovere di fornire le notizie richieste⁵.

⁴ In questi termini M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, Milano, 1959, 21 ss.

⁵ A. PAVONE LA ROSA, *Pubblicità degli atti sociali e informazione dei soci*, in *Riv. soc.*, 1966, 693.

In altre parole, mentre la pubblicità agisce sia all'interno, sia verso l'esterno della compagine sociale, rivolgendosi in primo luogo ai soci e solo potenzialmente a chiunque sia titolare di un interesse alla conoscenza dei dati relativi alla gestione della società per orientare, ad esempio, le proprie scelte di investimento, l'informazione vera e propria ottenuta dal socio riguarda altri e ulteriori fatti e atti che, non essendo soggetti a pubblicità, restano confinati – o dovrebbero restare tali – all'interno dell'organizzazione sociale, consentendo al socio una conoscenza qualitativamente e quantitativamente diversa rispetto a chi è estraneo alla società. L'attribuzione di un diritto individuale di informazione, che si consuma all'interno della società, colma un *gap* informativo temperando la tutela del diritto all'informazione, già parzialmente perseguita dalla disciplina della pubblicità, con quella alla riservatezza dei fatti societari e imprenditoriali.

Sulla scorta di queste considerazioni, si potrebbe intendere con il termine informazione societaria l'insieme di tutti quei dati che sono comunicati in forza dell'adempimento di un dovere degli amministratori che esiste a prescindere da una richiesta esplicita di notizie da parte dei soci.

Con il diritto di informazione “vero e proprio”, invece, (e questa è la posizione dominante in dottrina) si individuerrebbe la facoltà del socio di chiedere tutte le notizie e i dati ritenuti utili alle proprie esigenze di conoscenza che sono ulteriori a quei dati oggetto di specifici obblighi di comunicazione gravanti sugli amministratori. L'esercizio di tale diritto fa sorgere in capo all'organo amministrativo, quindi, il dovere di soddisfare le richieste del socio. Al contrario, sembrerebbe oltremodo esteso e fuorviante ricomprendere nel diritto di informazione tutte quelle notizie che sono comunicate al socio in ragione di un dovere esplicito sancito dal legislatore in capo all'organo amministrativo, come ad esempio il bilancio annuale e le

relazioni ad esso collegato o ancora le notizie relative a fatti oggetto di denuncia al collegio sindacale⁶.

L'argomento è stato oggetto di numerosi studi che, tuttavia, non hanno risolto tutte le questioni che l'istituto ha posto, fornendo anzi altri spunti per provare a compiere un'ulteriore riflessione sul tema⁷.

1.2. L'INFORMAZIONE DEL SOCIO NEI TIPI SOCIETARI. CENNI

La necessità di ricevere informazioni sull'andamento delle attività affidate a soggetti diversi da coloro in favore dei quali si riversano i risultati delle stesse è insito in tutti i fenomeni di eterogestione. Si pensi, ad esempio, al contratto di mandato nel quale tra le obbligazioni del mandatario figura quella generale di informare il mandante su qualunque fatto che possa interessarlo⁸. Così come nella gestione di affari altrui in cui il gestore, in forza

⁶ In tal senso, M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, cit., 63 e 64. Per il vero, l'Autore fa rientrare nel diritto di informazione anche altre due facoltà del socio: il diritto di chiedere in assemblea informazioni o chiarimenti su informazioni precedentemente ricevute e quello che mira ad ottenere le necessarie informazioni per una cosciente partecipazione al dibattito assembleare, quando il socio si opponga alla discussione di argomenti oggetto di assemblea totalitaria perché non sufficientemente informato in considerazione dell'omissione delle formalità di convocazione. Tali diritti, prescindendo da un obbligo di comunicazione degli amministratori, rientrerebbero invece, a mio parere, nella definizione più circoscritta cui si è in precedenza approdati. Di contrario avviso, A. DE GREGORIO, *Note sul diritto di informazione dell'azionista*, in *Riv. soc.*, 1959, 635 s. il quale esclude che possa essere considerato come applicazione di un generale diritto di informazione «a) L'avviso di convocazione dell'assemblea con adeguato ordine del giorno. b) La verbalizzazione delle deliberazioni dell'assemblea con gli adempimenti richiesti affinché gli interessati possano averne conoscenza (art. 2421 Cod. civ.). c) L'avviso di offerta di opzione delle azioni nel caso di aumento del capitale sociale [...]».

⁷ Secondo C. MONTAGNANI, *Diritti di informazione, controllo individuale e controllo giudiziario nelle società prive di collegio sindacale*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, I, 237, richiamando a sua volta A. GIULIANI, *Osservazioni sul diritto all'informazione*, in G. AMATO (a cura di) *Studi in memoria di D. Petitti*, II, Milano, 1973, 715, sembrerebbe potersi affermare che al diritto di informazione «manca il pedigree di una lunga e meditata tradizione anche nel diritto commerciale che pur ne contiene uno dei pochi riconoscimenti positivi».

⁸ Fra i tanti, A. LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, in A. CICU, F. MESSINEO (diretto da), *Trattato di diritto Civile e Commerciale*, Milano, 1984; C. SANTAGATA, *Mandato. Disposizioni generali*, in A. SCIALOJA – G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1985, 221.

del richiamo alle obbligazioni derivanti dal mandato, è soggetto al medesimo obbligo di rendiconto gravante sul mandatario⁹.

Nell'associazione in partecipazione, poi, l'associato ha diritto a ricevere in ogni caso, ai sensi dell'art. 2552, c.c., le informazioni, fornite sotto forma di rendiconto, relative all'affare compiuto nel proprio interesse.

Un obbligo di rendiconto sulla gestione è pure previsto in capo al curatore che, ai sensi dell'art. 33, co. 5, l. fall., con cadenza semestrale deve redigere un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte accompagnato dal conto della gestione e trasmessa al comitato dei creditori, all'ufficio del registro delle imprese, alla cancelleria, nonché ai creditori e ai titolari di diritti sui beni gestiti.

Anche nelle società vi è, per definizione, un fenomeno di eterogestione rispetto al quale sorge l'interesse da parte dei soci a ricevere le informazioni riguardanti le attività eterodirette. Non è però tuttavia possibile ricostruire il fenomeno dell'informazione societaria in modo unitario perché la relativa disciplina si atteggia in modo differente in relazione a ciascun tipo societario in funzione della relativa struttura organizzativa. Il diritto del socio ad essere informato sulle vicende relative alla gestione della società raggiunge la massima ampiezza nella società semplice, in quella in nome collettivo e nella società in accomandita semplice con riferimento agli accomandatari, mentre tende quasi a scomparire nelle società per azioni. Un caso particolare riguarda, come si avrà modo di osservare, la società a responsabilità limitata.

È opinione comune che l'estensione del diritto d'informazione sia direttamente proporzionale a quella della responsabilità a cui è assoggettato il socio e che quindi l'origine di tale prerogativa debba rintracciarsi nella responsabilità prevista dal tipo societario. Alla responsabilità illimitata del socio per le obbligazioni sociali nelle società di persone, eccezion fatta

⁹ Si veda, fra i tanti, L. ARU, *Della gestione di affari*, in A. SCIALOJA – G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1981, 34 s.

chiaramente per gli accomandanti, corrisponde un diritto di informazione della massima ampiezza; al contrario, nel caso in cui la responsabilità per le obbligazioni sociali sia limitata al conferimento, tale diritto si riduce considerevolmente fino quasi a sparire¹⁰.

Tale opinione, sorta in un periodo antecedente alla riforma del diritto societario del 2003, faceva parte di una più ampia riflessione che si basava sul presupposto del legame inscindibile tra responsabilità illimitata e potere gestorio. La correlazione tra la direzione dell'impresa e la responsabilità che si realizza nelle società personali si ritiene infatti giustificata dalla considerazione che chi assume un rischio illimitato, vuole avere la possibilità di orientare e controllare personalmente le attività che producono effetti nella propria sfera patrimoniale e personale¹¹.

A questa tesi se ne è contrapposta un'altra che nega l'esistenza di un sistema di distribuzione dei poteri di informazione e consultazione graduato sul tipo di responsabilità del socio. La derivazione di tali diritti risiederebbe nella qualità stessa del socio che, ai sensi dell'art. 2257 c.c., è naturalmente dotato di poteri gestori, salvo poi rinunciarvi con l'apposita pattuizione di cui al primo comma della disposizione indicata¹².

La riforma societaria sembra però avere messo in discussione la postulata correlazione tra ampiezza del diritto di informazione e regime di responsabilità del socio per le obbligazioni sociali. In particolare, la ricostruzione proposta dalla dottrina prima della riforma del 2003 non sarebbe

¹⁰ R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, cit., 89, nt. 78; F. GALGANO, *Sul diritto di ispezione dell'azionista*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, 432; B. VISENTINI, *L'informazione societaria e gli azionisti*, in *L'informazione societaria. Atti del Convegno Internazionale di Studi. Venezia 5-6-7 novembre 1981*, Milano, 1982, 102; V. BUONOCORE – G. CASTELLANO – R. COSTI, *Società di persone*, in *Casi e materiali*, I, Milano, 1978, 107; E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2005, I, 789.

¹¹ F. DENOZZA, *Responsabilità e rischio d'impresa nelle società personali*, Milano, 1973, 257 ss.

¹² Ancora, C. MONTAGNANI, *Diritti di informazione, controllo individuale e controllo giudiziario nelle società prive di collegio sindacale*, cit., 346 ss.

oggi in grado di spiegare la ragione per cui al socio accomandante e a quello di società a responsabilità limitata, pur in presenza di un analogo regime di responsabilità limitata per le obbligazioni sociali, siano attribuiti diritti informativi di ampiezza così diversa¹³. Per il socio accomandante, il regime legale previsto dall'art. 2320, co. 3, c.c. prevede il diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto profitti e perdite, oltre che la possibilità di controllarne l'esattezza, effettuando un confronto con i libri e i documenti della società. Diversamente, per il socio della s.r.l., nonostante anch'esso risponda delle obbligazioni sociali limitatamente al capitale conferito, il "nuovo" art. 2476, co. 2, c.c. ha previsto ampi e potenzialmente illimitati diritti di informazione e consultazione.

E così, se anteriormente alla riforma del diritto societario poteva aderirsi all'opinione dominante secondo cui l'ampiezza del diritto di informazione è direttamente proporzionale all'estensione della responsabilità, alla luce della nuova disciplina delle s.r.l. questa impostazione meriterebbe di essere rimeditata, in quanto non rende conto delle ragioni per cui l'ampiezza dei diritti di informazione e di consultazione dei soci della s.r.l. è quantitativamente e qualitativamente diversa rispetto a quella dei diritti degli accomandanti che, al pari del quotista nella s.r.l., godono di una responsabilità limitata. La diversità di disciplina tra s.a.s. e s.r.l., dunque, suggerisce che forse non è possibile spiegare le ragioni dell'ampiezza e della pervasività dei diritti informativi del socio sulla base di una regola generale e che esse sono collegate, piuttosto che al regime di responsabilità del socio, alle caratteristiche organizzative intrinseche proprie di ogni tipo societario.

Ciò detto, al fine di meglio inquadrare il diritto di informazione del socio nella società a responsabilità limitata e verificare l'esistenza di punti di contatto con la disciplina degli altri tipi societari, appare utile esporre

¹³ Dello stesso avviso, M. PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, in *Giur. comm.*, I, 2006, 647.

l'atteggiarsi di tale diritto nei diversi tipi societari suddividendoli in due gruppi omogenei.

Da una parte le società nelle quali ai soci sono attribuiti ampi diritti di informazione sugli affari sociali: la società semplice, quella in nome collettivo, la società in accomandita semplice e la società a responsabilità limitata. In tali società, istituzionalmente di tipo chiuso, i poteri di gestione e di direzione dell'impresa comune spettano ai soci, ferma restando la possibilità di una diversa organizzazione interna che, comunque, non priva gli stessi del detto potere di direzione.

Il riconoscimento di un potere di direzione dell'impresa comune in capo ai soci giustifica l'interesse degli stessi ad un costante scambio di informazioni con i gestori dell'impresa sociale i quali, essendo investiti del potere di amministrare la società compiendo tutti gli atti giuridici finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, possiedono un bagaglio informativo necessariamente più ampio e completo rispetto ai soci non amministratori.

Dall'altra parte, invece, si trova la società per azioni in cui, al contrario, le competenze gestorie sono affidate agli amministratori, spogliando i soci di un vero e proprio potere di direzione dell'impresa. L'assetto dei poteri decisionali, infatti, ruota intorno alle disposizioni di cui agli artt. 2364 e 2380-*bis*, c.c. che affidano la gestione dell'impresa in modo esclusivo agli amministratori senza che i soci in assemblea possano impartire direttive vincolanti in relazione al compimento degli atti esecutivi dell'attività d'impresa¹⁴.

¹⁴ In tal senso, G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale 2. Diritto delle società*, Torino, 2015, 357; A. GUACCERO, *L'attivismo azionario: verso una riscoperta del ruolo dell'assemblea (?)*, in *Riv. soc.*, 2016, 423 C. ANGELICI, *La società per azioni. I. Principi e problemi*, in A. CICU, F. MESSINEO, *Trattato di diritto Civile e Commerciale*, 2012, 349 ss.; V. PINTO, *sub art. 2364 c.c.*, in P. ABBADESSA – G.B. PORTALE (diretto da), *Le società per azioni. Codice civile e norme complementari. I*, Milano, 2016, 839, 850 ss.

In essa, come si vedrà, non è riconosciuto al socio un generale diritto di informazione sugli affari sociali, ma un diritto ad avere contezza delle informazioni necessarie all'esercizio cosciente del diritto di voto sugli argomenti di volta in volta sottoposti dagli amministratori all'attenzione dell'assemblea.

Nelle s.p.a. inoltre il tema dell'informazione assume profili differenti a seconda dell'apertura della stessa al mercato del capitale di rischio.

1.3. SEGUE: L'INFORMAZIONE DEL SOCIO NELLE SOCIETÀ DI PERSONE E NELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Nella società semplice e, in virtù del rinvio a tale disciplina effettuato rispettivamente dagli artt. 2293 e 2315 c.c., nella società in nome collettivo e nella società in accomandita semplice (ma, in queste, limitatamente ai soci accomandatari), il legislatore ha riconosciuto ai soci non amministratori ai sensi dell'art. 2261 c.c.¹⁵, non solo il diritto di ricevere dai gerenti notizie sullo svolgimento degli affari sociali, ma anche quello di consultare i documenti relativi all'amministrazione e ricevere il rendiconto degli affari compiuti¹⁶.

La norma rappresenta un mezzo di tutela per quei soci che, avendo volontariamente deciso di spogliarsi del potere di gestione della società, continuano comunque a rispondere illimitatamente per le obbligazioni sociali.

¹⁵ Sulla disposizione in generale, senza pretesa di completezza, vedi G. FERRI, *Le società*³, in F. VASSALLI (diretto da), *Trattato di diritto civile italiano*, X, 3, Torino, 1987, 245 ss.; M. GHIDINI, *Società personali*, Padova, 1978, 448 ss.; O. CAGNASSO, *La società semplice*, in R. SACCO (diretto da), *Trattato di diritto civile*, Torino, 1998, 175ss.

¹⁶ Secondo G. F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale 2. Diritto delle società*, cit., 96, nt. 89, il rendiconto cui hanno diritto i soci non amministratori in forza dell'art. 2261 c.c. non equivale né al bilancio di esercizio che gli amministratori hanno il dovere di redigere, né al rendiconto di cui all'art. 2262 c.c. finalizzato alla distribuzione degli utili. Con il rendiconto di cui all'art. 2261 c.c., infatti, gli amministratori forniscono ai soci non amministratori una relazione che ha lo scopo di renderli edotti sui risultati della gestione sociale dell'anno di riferimento e che può essere paragonata al rendiconto del mandatario di cui all'art. 1713 c.c.

L'art. 2261 c.c. diviene così lo strumento di controllo riconosciuto in capo ai soci non amministratori che consente di avere contezza, da un lato, dell'evolversi dell'andamento della gestione della società finalizzato al perseguimento dello scopo sociale e alla produzione di utili che potranno poi essere suddivisi tra coloro che hanno sottoscritto il contratto sociale e, dall'altro lato, di esercitare il potere di direzione dell'impresa comune.

L'introduzione di una disposizione di questo genere sembra giustificarsi non solo alla luce del regime di responsabilità illimitata che caratterizza le società di persone, con l'eccezione della società in accomandita semplice nella quale il socio accomandante gode della responsabilità limitata, ma si fonda anche sull'interesse concreto di ogni socio al buon andamento degli affari sociali, poiché un esercizio negligente dell'impresa sociale potrebbe causare un danno alla redditività della propria partecipazione e non soddisfare dunque lo scopo di lucro considerato il fine essenziale della partecipazione alla società¹⁷.

Con riferimento al contenuto dei diritti di cui all'art. 2261 c.c., la sua interpretazione estensiva ha consentito di ricomprendervi qualsiasi notizia che possa essere d'interesse per il socio richiedente¹⁸ e, con riferimento alla documentazione consultabile, è possibile per il socio non amministratore ispezionare, oltre che estrarne copia a proprie spese, tutte le carte della società che contengono notizie o dati utili sugli affari sociali. Non soltanto, quindi, le scritture contabili obbligatorie, ma anche i dati sociali annotati sul libro personale dell'amministratore¹⁹.

¹⁷ Così pare esprimersi M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, cit., 31 s.

¹⁸ In tal senso M. GHIDINI, *Società personali*, cit., 449.

¹⁹ M. GHIDINI, *op. ult. cit.*, 450.

Tali diritti sono inoltre funzionali all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori da parte del socio la cui legittimazione nelle società di persone peraltro resta controversa²⁰.

Il regime di responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali cui soggiacciono i soci, il divieto di concorrenza di cui all'art. 2301, c.c. e la possibilità di escludere il socio, non solo in caso di violazione del predetto divieto, ma altresì quando si dimostri gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla legge o dal contratto sociale, formano un sistema di contrappesi che tendono a bilanciare l'ampiezza dei diritti informativi e che dovrebbero mettere così al riparo la società da usi distorti e dannosi dei diritti in parola. La preoccupazione di rispondere illimitatamente con il proprio patrimonio dovrebbe incentivare i soci ad utilizzare i diritti di informazione per tutelare al meglio i propri interessi e vigilare sulla gestione della società effettuata dagli amministratori soci o estranei, qualora si ritenga possibile affidare l'amministrazione della società anche a non soci²¹.

Nelle società in accomandita semplice vi è la possibilità che i soci accomandatari non rivestano la carica di amministratore. In questo caso, in forza del rinvio operato dagli artt. 2315 e 2318 c.c., trova applicazione la disciplina poc'anzi esposta in forza della quale ai soci accomandatari non amministratori è riconosciuto un ampio diritto di informazione e di consultazione.

²⁰ Il riconoscimento della legittimazione in capo al socio ad esperire l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è sostenuto da gran parte della dottrina. Vedi, ad esempio, G. DI CHIO, *L'azione sociale di responsabilità nelle società personali: legittimazione del socio ad esperirla?*, in *Giur. comm.*, 1981, II, 89, *passim*; G. FERRI, *Delle società. Art. 2247-2324*³, in A. SCIALOJA – G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1981, 177 s. *Contra* C. GIANNATTASIO, *Legittimazione del singolo socio della società in nome collettivo ad agire, nell'interesse della società, contro il socio amministratore infedele*, in *Giust. civ.*, 1960, I, 1261 s. In giurisprudenza, ritiene la legittimazione del socio Trib. Napoli, 3 marzo 2008, in *Società*, 2009, 889; in senso contrario si è espressa Cass., 9 giugno 1981, n. 3719, in *Giur. comm.*, 1982, II, 15.

²¹ Propende per la soluzione affermativa G. F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale 2. Diritto delle società*, cit., 98 e nt. 92, ove ulteriori riferimenti.

Per i soci accomandanti, invece, vige una diversa previsione, dettata dall'art. 2320 c.c., secondo cui (2° comma) i soci accomandanti, se previsto dall'atto costitutivo, possono dare autorizzazioni e pareri su determinate operazioni, nonché compiere atti di ispezione e di sorveglianza e (3° comma) all'accomandante spetta il diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto profitti e delle perdite e di poterne verificare l'esattezza consultando i libri e i documenti della società²².

Gli atti di ispezione e sorveglianza cui fa riferimento l'art. 2320, co. 2, c.c. ricomprendono «tutti gli atti necessari od opportuni, comunque strumentali, all'esercizio di un controllo di legalità e di merito sull'amministrazione sociale. Possono dunque essere previsti atti di consultazione di documenti sociali, atti di accertamento sulle consistenze di cassa, atti di ispezione in senso stretto (ad es. dei magazzini), atti rivolti ad ottenere informazioni sugli affari, atti di valutazione sulla gestione sociale»²³.

Il terzo comma dell'art. 2320 c.c. invece, riconosce in capo al socio accomandante un diritto di controllo che può essere esercitato solamente alla fine di ogni esercizio sociale. A differenza di quanto accade nella società semplice e nella società in nome collettivo, all'accomandante sembrerebbero precluse le informazioni sugli affari, nonché la consultazione dei libri e dei documenti contabili durante l'esercizio sociale.

Pertanto, nelle società in accomandita semplice, il diritto di informazione sembrerebbe essere limitato alla conoscenza del bilancio e del conto profitti e altrettanto limitato parrebbe essere il diritto di consultazione dei libri e dei documenti della società, finalizzato alla sola verifica dell'esattezza di quanto comunicato dagli amministratori.

²² Sull'argomento, vedi G. FERRI, *Delle società, sub art. 2320 c.c.*, in A. SCIALOJA – G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1997, 493 ss.; P. MONTALENTI, *Il socio accomandante*, Milano, 1985, 193 ss.; G. C. M. RIVOLTA, *In tema di società in accomandita semplice*, in *Giur. comm.*, 2003, I, 132 ss.

²³ P. MONTALENTI, *op. ult. cit.*, 198.

La soluzione tuttavia non è pacifica. Una parte della dottrina ritiene infatti che, in assenza delle espresse pattuizioni contrattuali menzionate dal secondo comma dell'art. 2320 c.c., il terzo comma della medesima norma detti una disciplina sostitutiva di quella prevista all'art. 2261 c.c., escludendone così l'applicazione con riferimento al socio accomandante²⁴.

Altri hanno invece ritenuto che l'art. 2320 c.c. non risolve il problema dei diritti dell'accomandante durante lo svolgimento dell'attività gestoria e che quindi, stante la carenza di una disciplina specifica, la lacuna possa essere colmata applicando l'art. 2261 c.c. in forza del rinvio disposto all'art. 2315 c.c. alle norme relative alla società in nome collettivo²⁵. Di conseguenza, qualora l'atto costitutivo non abbia introdotto i diritti di ispezione e di sorveglianza di cui all'art. 2320, co. 2, c.c., il socio accomandante potrà esercitare i diritti di cui all'art. 2261 c.c.²⁶.

Con riferimento, infine, alla società a responsabilità limitata, il diritto di informazione ha un'estensione più ampia divenendo funzionale non solo alla vigilanza generale sull'amministrazione, in tal modo svincolandosi dalla sede assembleare quale unico momento in cui potere essere esercitato, ma anche all'esercizio delle prerogative che la riforma del 2003 ha introdotto ponendo il socio quale perno dell'organizzazione societaria.

L'ampliamento del diritto di informazione rispetto a quanto previsto nella società per azioni si giustifica tenendo a mente l'idea di fondo su cui è strutturata la nuova società a responsabilità limitata, cioè che i soci sono

²⁴ R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, cit., 96; F. DI SABATO, *La società in accomandita semplice*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, XXVI, Torino, 1985, 157 ss. ivi 186; F. GALGANO, *op. ult. cit.*, 123 s.; M. BUSSOLETTI, voce «società in accomandita semplice», in *Encl. del diritto*, XLII, Milano, 1990, 965; M. GHIDINI, *Società personali*, cit., 454 ss.; C. MONTAGNANI, *Diritti di informazione, controllo individuale e controllo giudiziario nelle società prive di collegio sindacale*, cit., 333. In giurisprudenza, Trib. Milano, 30 gennaio 1992, in *Giur. it.*, I, 2, 257 ss., con nota di G. COTTINO.

²⁵ P. MONTALENTI, *Il socio accomandante*, cit., 201 ss.; M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, cit., 34 s.

²⁶ P. MONTALENTI, *op. ult. cit.*, 203.

partecipi attivamente all'impresa sociale anche se, pur con delle eccezioni, non direttamente coinvolti nella sua gestione.

La connotazione personalistica della società a responsabilità limitata riformata, unitamente all'assunzione di una rilevanza centrale da parte del socio, hanno inciso in maniera sostanziale anche sul regime dei controlli interni.

Il legislatore della riforma ha infatti configurato un diverso assetto del sistema dei controlli della s.r.l., da un lato, riconoscendo a ciascun socio non amministratore, indipendentemente dall'entità della partecipazione sociale, un ampio e penetrante potere ispettivo e di reazione, dall'altro lato, prevedendo la nomina di un organo di controllo interno solo nei casi espressamente previsti dall'art. 2477, co. 2, c.c. senza che tale nomina faccia venir meno i diritti di informazione e di consultazione attribuiti dall'art. 2476, co. 2, c.c.

Il diverso peso assunto all'interno della società dai soci della s.r.l. rispetto agli azionisti nella s.p.a. giustifica una diversa disciplina anche sul piano dell'informazione e una assimilazione del relativo regime a quello dettato per le società di persone dall'art. 2261 c.c., il cui enunciato normativo è stato riprodotto pedissequamente nell'art. 2476, co. 2, c.c.

Nella nuova disposizione si riconoscono in capo al socio della s.r.l. le stesse prerogative che vengono attribuite al socio non amministratore di società di persone, con la differenza che quest'ultimo risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali.

L'art. 2476, co. 2, c.c. attribuisce al socio che non partecipa all'amministrazione il diritto di chiedere agli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali, nonché di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. Generalmente queste due prerogative

vengono identificate, rispettivamente, come diritto di informazione in senso stretto²⁷ e diritto di consultazione.

L'esercizio di tali diritti consente al socio di avere conoscenza dei fatti e degli atti inerenti all'attività sociale. Occorre tuttavia precisare che il diritto di informazione in senso stretto garantisce una conoscenza necessariamente di tipo mediato e indiretto poiché il socio acquisisce le informazioni per il tramite dell'organo amministrativo, che è il solo ad avere piena contezza della gestione sociale. La garanzia di un'effettiva corrispondenza a verità delle notizie fornite è riposta quindi nella minaccia di un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore che abbia fornito notizie non veritiere e corrette o, nei casi più gravi, della sua revoca cautelare ai sensi del terzo comma dell'art. 2476 c.c.

Se, al contrario, il socio desidera avere una conoscenza immediata e diretta degli atti e dei fatti inerenti alla gestione della società, può esercitare il diritto di consultazione pretendendo di avere messa a disposizione tutta la documentazione richiesta.

È facile dunque rilevare come tali diritti risultino essere complementari²⁸ poiché ove le informazioni ricevute dovessero essere considerate mancanti e/o incomplete, l'esercizio del diritto di consultazione può consentire il raggiungimento di una più ampia e completa conoscenza, allo stesso modo se la consultazione della documentazione richiesta non dovesse soddisfare pienamente il socio, questo potrebbe sempre effettuare una

²⁷ G. M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, in P. ABBADESSA – G. B. PORTALE (a cura di), *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Torino, 2007, III, 603.

²⁸ In tal senso pare esprimersi G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, Torino, 2011, 106, il quale ritiene di potersi «tranquillamente affermare che tra diritto di informazione e diritto di ispezione non esiste alcuna differenza causale, trattandosi di due lati della stessa medaglia». In senso contrario F. FUNARI, *Diritto di controllo dei soci non amministratori della s.r.l. ed ammissibilità della tutela*, in *Società*, 2006, 52, il quale restringe in confini eccessivamente formalistici la definizione di diritto di informazione individuandola nella sola acquisizione di notizie sul generale andamento degli affari sociali e sullo svolgimento di singole operazioni.

richiesta di informazioni per colmare il deficit conoscitivo: è ad esempio il caso in cui alcune operazioni non risultino nei libri sociali perché in corso di svolgimento e per conoscerne l'andamento e l'esito sia necessario interrogare l'amministratore.

Il diritto di informazione consente la conoscenza di tutti i fatti inerenti all'andamento della gestione fungendo da sostegno necessario all'attività di controllo che l'art. 2476, co. 2, c.c. attribuisce al socio non amministratore.

Tuttavia, il diritto di informazione non esaurisce la sua funzione nel sostegno all'attività di controllo sulla gestione, ma deve essere considerato quale elemento pregnante della struttura organizzativa della società a responsabilità limitata riformata.

Infatti, con la riforma del 2003 il legislatore ha affidato al socio un ruolo cardine all'interno della società e gli ha riconosciuto ampi e penetranti strumenti di partecipazione attiva al suo interno (cc.dd. diritti di *voice*) i quali, senza il presupposto fondamentale di un'adeguata conoscenza di atti e fatti sociali, non potrebbero essere utilmente esercitati, menomando così l'intera funzionalità del tipo.

In altri termini, il diritto di informazione adempie, da un lato, alla funzione di controllo della gestione poiché utile mezzo di indagine che consente al socio di procurarsi tutti gli elementi di valutazione necessari per addivenire a quelle decisioni che producono effetti giuridicamente rilevanti sull'attività controllata e/o sui soggetti competenti a svolgerla. Dall'altro lato, funge da mezzo di conoscenza e valutazione per altre scelte che spiegano i propri effetti nella sfera personale del socio, quali le decisioni di esercitare il diritto di opzione o al contrario quello di recesso ovvero, più in generale, le scelte di investimento o disinvestimento²⁹.

²⁹ Vedi M. PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, cit., 644.

Il diritto di informazione come configurato dal legislatore della riforma, consente al socio di influire con maggiore incisività sui processi decisionali e gestori della società rendendo possibile l'instaurazione di un dialogo costante fra l'organo amministrativo³⁰ e i soci che può portare alla creazione di sinergie virtuose in termini di efficienza dell'agire societario. Si pensi a tal proposito alla possibilità attribuita dall'art. 2479, co. 1, c.c. ai soci che rappresentano un terzo del capitale di sottoporre all'approvazione degli altri soci argomenti di volta in volta individuati.

Così inteso, pertanto, il diritto in parola non si risolve solamente in uno strumento di conoscenza utile a contrastare gestioni infedeli o dissipatorie, ma è senza ombra di dubbio anche finalizzato alla verifica dell'efficienza dell'attività degli amministratori poiché coinvolge i processi decisionali interni e consente al socio di accertare coerenza ed efficienza nell'esecuzione dei programmi aziendali³¹.

1.4. SEGUE: L'INFORMAZIONE DEL SOCIO NELLE SOCIETÀ PER AZIONI

Nell'ambito dell'analisi circa l'atteggiarsi del diritto di informazione nei diversi tipi societari, le società per azioni si distinguono dalle altre società. Esse, infatti, si caratterizzano per una base azionaria tendenzialmente diffusa e per la potenziale apertura al mercato del capitale di rischio e alla quotazione nei mercati regolamentati oltre al fatto che, come già evidenziato, le competenze gestorie sono affidate esclusivamente agli amministratori.

La complessa struttura corporativa della società per azioni, in cui convivono “azionisti imprenditori” e “azionisti risparmiatori”, unitamente alla

³⁰ P. P. FERRARO, *Le situazioni soggettive del socio a responsabilità limitata*, Milano, 2012, 175.

³¹ In tal senso M. LIBERTINI, *La funzione di controllo nell'organizzazione della società per azioni con particolare riguardo ai c.d. sistemi alternativi*, in P. ABBADESSA (a cura di), *Dialogo sul sistema dei controlli nelle società*, Torino, 2015, 15ss.

facilità di circolazione delle azioni, cui consegue un frequente ricambio della compagine sociale, hanno indotto il legislatore, per un verso, a non prevedere un diritto di controllo in capo ai singoli soci affidandolo invece al collegio sindacale³² e, per altro verso, a non riconoscergli espressamente un diritto di informazione sulla gestione della società, come invece è accaduto per il socio della società a responsabilità limitata e per quello delle società di persone.

La scelta del legislatore della riforma di comprimere i poteri di controllo e i diritti di informazione dei soci nell'ambito delle società azionarie non è stata condivisa in altri ordinamenti giuridici nei quali, al contrario, il diritto di informazione dell'azionista è espressamente riconosciuto. L'ordinamento tedesco, ad esempio, al § 131 dell'*AktG*, disciplina il diritto dell'azionista all'informazione individuandone anche i relativi limiti³³, così come l'ordinamento spagnolo in cui, fermo restando il riconoscimento, ai sensi dell'art. 93, d) della *Ley de Sociedades de Capital*, del generale diritto di ciascun socio di società di capitali all'informazione, l'art. 197, in particolare, riconosce all'azionista un diritto di informazione che può essere esercitato sia prima dell'assemblea³⁴, quando cioè il socio ha ricevuto la relativa convocazione, sia durante i lavori della stessa³⁵.

³² R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, cit., 107; G. FRÈ, *Società per azioni*, in A. SCIALOJA – G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1961, 443.

³³ Sul diritto di informazione dell'azionista nel diritto tedesco, vedi U. KOCH, *L'evoluzione del diritto societario tedesco negli anni 1987-1988 in Germania*, in *Riv. soc.*, 1992, 1048 ss.

³⁴ «Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general».

³⁵ «Durante la celebración de la junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Si el derecho del accionista no se pudiera satisfacer en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada por escrito, dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta».

Nel nostro ordinamento giuridico è comunque opinione assolutamente dominante, sia in dottrina³⁶, sia in giurisprudenza³⁷, che il diritto di informazione del socio nella società per azioni abbia ad oggetto esclusivamente quelle notizie che il socio ritiene utili per formare un'opinione sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea, in caso di informazione preassembleare, oppure posti all'esame dell'assemblea nel corso dei lavori della stessa, necessarie all'espressione di un voto cosciente e meditato, con ciò negandosi l'esistenza di un generale diritto di informazione sugli affari sociali del singolo azionista o di minoranze qualificate.

Esistono nella disciplina delle società per azioni alcune norme dalle quali è possibile ricavare il riconoscimento all'azionista del diritto di informazione. Da un lato, l'art. 2374 c.c., prevede la possibilità, per i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale, di chiedere il rinvio dei lavori dell'assemblea qualora ritengano di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti in deliberazione; dall'altro lato, l'art. 2422 c.c., secondo cui il socio ha diritto di ispezionare, ottenendo altresì i relativi estratti, il libro dei soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Le ragioni di un riconoscimento del diritto di informazione all'azionista sono da ricercare principalmente nell'esigenza di tutela delle minoranze azionarie. Questo infatti funge da strumento in mano ai soci di minoranza per conoscere, verificare e semmai combattere eventuali abusi perpetrati dal gruppo di maggioranza.

Assume così un ruolo determinante nelle dinamiche interne alla società, ossia nei rapporti che intercorrono tra i diversi organi sociali e diviene espressione di un'esigenza di democrazia interna alla struttura societaria che si

³⁶ Tra gli altri, R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, cit., 112; U. BELVISO, *L'informazione nelle società con azioni quotate (art. 130 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)*, in *Riv. soc.*, 2000, 828 ss.; F. GALGANO, recensione a M. Foschini, in *Riv. dir. civ.*, 1961, I, 284; A. DE GREGORIO, *Note sul diritto di informazione dell'azionista*, cit. 639 e 643; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale 2. Diritto delle società*, cit. 322.

³⁷ In tal senso, su tutte, SS.UU. 21 febbraio 2000, in *Giur. comm.*, 2000, II, 73 ss., con nota di P. G. JAEGER, *Violazione del principio di chiarezza e invalidità della delibera di approvazione del bilancio. (Considerazioni sul «diritto all'informazione» degli azionisti)*.

pone quale condizione necessaria per la partecipazione consapevole e attiva dei soci all'assemblea, organo intorno al quale ruota l'intera struttura organizzativa della società contrapponendosi in tal modo alla mentalità patriarcale predominante anche nel diritto commerciale e rispondente alla massima "fidati o non contrarre"³⁸.

Nelle società che fanno appello al mercato del capitale di rischio, invece, all'esigenza di tutela delle minoranze si affianca anche quella di garantire il funzionamento del mercato azionario e di salvaguardare il pubblico indifferenziato dei potenziali investitori, cosicché il problema dell'informazione dell'azionista sembrerebbe essere assorbito da quello dell'informazione al mercato, poiché la relativa disciplina appare di per sé già sufficiente a tutelare anche l'interesse dell'azionista all'informazione³⁹. Anzi, con l'introduzione di organi di controllo esterni alla società «la tradizionale problematica diventa parzialmente obsoleta e deve in ogni caso essere rivista alla luce della nuova prospettiva dell'interesse pubblico a conoscere»⁴⁰.

In queste società cambia dunque il punto di vista dal quale si osserva l'informazione, da conoscenza necessaria alla verifica dell'operato dei gestori e, quindi, strumento fondamentale per l'esercizio delle prerogative interne alla società, si sposta l'angolo visuale all'esterno di essa, in un'ottica di tutela del mercato e della sua funzione allocativa di risorse che, per essere maggiormente efficiente, necessita di una diffusione di informazioni tale da permettere non solo agli investitori di investire e disinvestire il più

³⁸ In questi termini ma con riferimento all'ordinamento giuridico tedesco si esprime M. LUTTER, *L'informazione societaria in Germania*, in P. ALVISI, P. BALZARINI, G. CARNANO (a cura di), *L'informazione societaria. Atti del Convegno Internazionale di Studi. Venezia 5-6-7 novembre 1981*, cit., 213. Tuttavia, tali conclusioni possono essere riferite anche al nostro Ordinamento Giuridico, come già sottolineato da C. M. MAZZONI, *I controlli sulle attività economiche*, in F. GALGANO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, I, Padova, 1977, 314.

³⁹ In tal senso A. MIGNOLI, *I venticinque anni della rivista*, in P. ALVISI, P. BALZARINI, G. CARNANO (a cura di), *L'informazione societaria. Atti del Convegno Internazionale di Studi. Venezia 5-6-7 novembre 1981*, cit., 57.

⁴⁰ G. ROSSI, *L'informazione societaria e l'organo di controllo*, in P. ALVISI, P. BALZARINI, G. CARNANO (a cura di), *L'informazione societaria. Atti del Convegno Internazionale di Studi. Venezia 5-6-7 novembre 1981*, cit., 68.

rapidamente possibile consentendo in tal modo di spostare i capitali verso scopi più remunerativi, ma di porre su un piano di eguaglianza azionisti attuali e potenziali⁴¹.

Le disposizioni del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) infatti ruotano attorno a due tipi di strumenti: quelli propri del mercato, tesi a favorire la circolazione dei diritti proprietari, e quelli propri invece del diritto societario che mirano a rafforzare le minoranze. Esiste tuttavia un profilo comune a queste due specie di strumenti: l'informazione, cioè la necessità della massima trasparenza della struttura proprietaria e della gestione della società al fine di consentire al mercato e agli organi societari una valutazione corretta e veritiera della gestione e dei risultati della stessa⁴².

Il T.U.F. ha così introdotto, tra l'altro, una disciplina specifica in tema di informazione al mercato che prevede, da un lato, un obbligo di comunicazione al pubblico di tutte le informazioni privilegiate la cui conoscenza può influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari⁴³ e, dall'altro lato, quello relativo all'informazione periodica al pubblico di cui all'art. 154-ter, T.U.F. Il mercato tuttavia non è l'unico destinatario dei flussi informativi, il Testo Unico prevede specifici obblighi informativi in capo agli amministratori nei confronti del collegio sindacale (art. 150) e rafforza altresì i doveri informativi del collegio sindacale verso l'assemblea (art. 153).

Con riferimento poi all'esigenza della migliore trasparenza della struttura proprietaria, basti pensare alla disciplina dettata dal T.U.F. in tema di pubblicità dei patti parasociali, nonché degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (art. 120).

Una specifica disciplina viene poi riservata al diritto di informazione preassembleare. Si prevede, infatti, un obbligo degli amministratori di mettere a disposizione, non solo dei soci, ma del pubblico «una relazione su ciascuna

⁴¹ In tal senso E. MACRÌ, *Informazioni privilegiate e disclosure*, Torino, 2010, 35.

⁴² Così R. COSTI, *La disciplina delle società con azioni quotate*, Torino, 2016, 5 s.

⁴³ Il riferimento è agli artt. 114, 1° comma, e 181, T.U.F.

delle materie all'ordine del giorno» (art. 125-ter, co. 1), nonché il diritto dei soci, ai sensi dell'art. 130 «di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per assemblee già convocate e di ottenere copia a proprie spese».

La possibilità di approfondire i temi posti all'ordine del giorno al fine di avere una conoscenza quanto più completa possibile in vista dell'esercizio del diritto di voto è tutelata dall'art. 127-ter T.U.F. Prima dell'assemblea, infatti, ai soci con diritto di voto spetta il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno alle quali dovrà essere data risposta, al più tardi, durante lo svolgimento dei lavori assembleari.

Gli ampi obblighi informativi che la disciplina delle società quotate ha introdotto si sono di recente ampliati ad opera delle norme europee e vedono quali destinatari gli stessi soci. E infatti, nella composizione sociale delle s.p.a. aperte, oltre all'azionista piccolo risparmiatore tipicamente disinteressato alla gestione dell'impresa sociale, contrariamente a quanto accade nelle società di persone e nella società a responsabilità limitata in cui i soci sono più partecipi alle decisioni riguardanti l'attività imprenditoriale svolta in comune, si affianca l'investitore istituzionale che normalmente detiene partecipazioni percentualmente modeste anche se non insignificanti. Questa categoria di azionista, al contrario del piccolo risparmiatore, è dotata di specifiche competenze che la rendono attenta all'andamento della società nella quale investe il risparmio raccolto tra il pubblico alimentando, dunque, la necessità di ricevere notizie sull'andamento della gestione.

Il progressivo rafforzamento degli investitori istituzionali nelle strutture proprietarie delle società e l'incremento dell'investimento da questi gestito e intermediato è strettamente dipendente dal crescente ruolo dei *proxy advisor* che, con i servizi di consulenza resi alle categorie di investitori anzidette,

hanno contribuito al parziale mutamento dell'atteggiamento di indifferenza che tale tipologia di azionisti ha mantenuto nelle dinamiche societarie⁴⁴.

L'attività di raccolta e analisi dell'informazione societaria e di *governance* volta alla formulazione, sulla base delle politiche di voto dell'investitore istituzionale, di raccomandazioni sul voto da esprimere in assemblea se, da un lato, ha determinato un atteggiamento maggiormente attivo di tali investitori all'interno delle società da essi partecipate, dall'altro lato, evidenzia alcune criticità dettate dal fatto che i *proxy advisor* sono soggetti estranei alla compagine sociale degli emittenti per i quali effettuano le analisi e agli effetti economici delle scelte di *governance* e finanziarie che derivano anche dal voto assembleare che questi contribuiscono a determinare, con la conseguente necessità di predisporre una disciplina che tuteli l'ultimo anello della catena di investimenti.

A tal proposito infatti è stata di recente approvata la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵ che modifica la precedente direttiva 2007/36/CE (c.d. "Direttiva *Shareholders' Rights*") e che prevede, da una parte, in capo alle società uno specifico obbligo di comunicazione agli investitori istituzionali delle informazioni necessarie all'esercizio dei diritti riconosciuti dalle azioni con diritto di voto in «maniera standardizzata e tempestiva» e, dall'altra parte, per gli investitori istituzionali la pubblicazione di una *engagement policy*, contenente anche l'eventuale utilizzo dei servizi di *proxy advisor*, e il livello di conformità a tale *policy* ovvero l'illustrazione dei motivi della sua mancata adozione (c.d. *comply or explain*). L'*engagement*

⁴⁴ In tal senso, G. BALP, *I consulenti di voto: problemi e prospettive*, in F. BRIOLINI (a cura di), *Principio capitalistico Quo vadis?*, Torino, 2016, 376; M. BELCREDI – L. ENRIQUES, *Institutional Investor Activism in a Context of Concentrated Ownership and High Private Benefits of Control: the Case of Italy*, in THOMAS, R., HILL, J. (ed.), *Research Handbook on Shareholder Power*, Edward Elgar, Cheltenham, 2015, 303 ss.; M. BELCREDI, *L'attivismo degli investitori istituzionali nel governo delle società quotate: una analisi empirica*, in M. MAUGERI (a cura di), *Governo delle società quotate e attivismo degli investitori istituzionali*, Milano 2015, 5 ss.

⁴⁵ La direttiva è in attesa di pubblicazione presso la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia il testo approvato dal Parlamento europeo il 3 aprile 2017 è disponibile su <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-2-2017-INIT/it/pdf>.

policy dovrà informare il mercato, tra l'altro, su come l'investitore monitora l'attività della società di cui detiene il capitale, esercita i diritti derivanti dalla partecipazione azionaria e su come gestisce gli eventuali conflitti di interessi.

La direttiva in parola detta altresì una disciplina finalizzata ad aumentare la trasparenza delle attività dei consulenti di voto. In relazione all'attività strumentale di formulazione delle raccomandazioni di voto, infatti, si prevede un obbligo annuale di informazione nei confronti di qualunque interessato.

Come si è avuto modo di esporre, nelle società aperte al mercato la questione dell'informazione del socio pare addirittura ribaltarsi prevedendo adesso specifici obblighi informativi non soltanto in capo alla società che possiede tutte le notizie sugli affari sociali e sulla gestione della società, ma anche su alcune categorie di soci quali gli investitori istituzionali.

1.5. LA NATURA GIURIDICA DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE DEL SOCIO DI S.R.L. E GLI INTERESSI TUTELATI

I diritti informativi permettono al socio di conoscere tutti i fatti inerenti alla gestione dell'impresa sociale fungendo da sostegno necessario, per un verso, all'attività di controllo sulla gestione che l'art. 2476 c.c. assegna al socio non amministratore; per altro verso all'utilizzo di quegli strumenti c.d. di *voice* che il legislatore della riforma ha fornito al socio.

L'art. 2476, co. 2, c.c. dispone che «i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione».

Preliminarmente all'analisi delle prerogative riconosciute al socio dalla disposizione in parola, è necessario svolgere un'indagine sulla natura giuridica del diritto di informazione.

Si è già avuta occasione di evidenziare che il legislatore ha riconosciuto il diritto di informazione nell'interesse individuale del socio al fine di consentirgli non soltanto di verificare l'attività di gestione degli amministratori, ma anche di poter partecipare attivamente e concretamente alla realizzazione dell'oggetto sociale oppure ancora incrementare o disfarsi della propria quota di partecipazione e, più in generale, tutelare l'investimento effettuato.

Sembra potersi escludere che il diritto in questione sia da considerare un potere⁴⁶ o una potestà poiché il potere si riferisce alla generica facoltà concessa ad un soggetto e volta alla protezione di interessi che non appartengono interamente ad esso⁴⁷ e che non presuppongono una diretta soggezione altrui⁴⁸.

La giurisprudenza, invece, ha qualificato più in generale il diritto di controllo del socio quale diritto potestativo⁴⁹ in quanto caratterizzato dal fatto

⁴⁶ P. GRECO, *La società nel sistema legislativo italiano*, Torino, 1959, 242. Più di recente sembra esprimersi in termini di potere, P. P. FERRARO, *Le situazioni soggettive del socio a responsabilità limitata*, cit., 183, 185, il quale assegna ai diritti di controllo «una sorta di funzione sociale» che si avvicina a quella di vigilanza del collegio sindacale; secondo A. DORIA, *Il controllo del socio sull'amministrazione nella s.r.l.*, in *Dir. giur.*, 2005, 221, l'art. 2476, co. 2, c.c. attribuirebbe al socio un potere di controllo sull'amministrazione da esercitarsi nell'interesse della società con la conseguenza che il mancato esercizio di tale potere esporrebbe il socio a responsabilità. Ma vedi in senso contrario M. PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, cit., 669, che esclude la configurazione di una funzione sociale del diritto di controllo dei soci e, ancora prima, R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, cit., 71 s., il quale evidenziava che l'interesse sociale non è il fine cui sono rivolti i diritti di controllo del socio, esso semmai rappresenta un limite all'esercizio dei suddetti diritti.

⁴⁷ F. CARNELUTTI, *Tutela penale delle minoranze*, in *Riv. soc.*, 1956, 398 ss.; A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, XXVI ed., Padova, 1983, 55 s. Vedi anche nt.1, in cui l'Autore avverte dell'indifferente utilizzo «fra i dottori» dei termini potestà e potere pur assegnando ad essi lo stesso significato; R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, cit., 73; R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.* Milano, 2007, 70 s.; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, Padova, 2010, 47; M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, cit., 273.

⁴⁸ Con riferimento alla distinzione tra la figura giuridica del potere e quella del diritto vedi N. IRTI, *Introduzione allo studio del diritto privato*, Padova, 1990, 23 ss.; F. SANTORO – PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1966, 69 ss.

⁴⁹ Trib. Roma, 16 gennaio 2008 (ord.) e Trib. Roma, 4 dicembre 2007, in *Riv. not.*, 2009, II, 668 ss., con commento di F. TORRONI, *Note in tema di poteri di controllo del socio nelle*

che il suo esercizio non subisce alcun limite e non è subordinato alla ricorrenza di interessi ed esigenze particolari determinandosi, in tal modo, uno stato di soggezione del destinatario. A ben vedere però la modificazione della realtà che si verifica esercitando un diritto potestativo è soltanto ideale dato che il mutamento ha carattere esclusivamente giuridico e non materiale. Ciò implica che, ai fini della soddisfazione del diritto, non è necessaria la collaborazione del soggetto passivo, poiché sarà sufficiente l'esercizio del diritto da parte del titolare consistente nella manifestazione della volontà diretta a modificare tale realtà giuridica. Il soggetto passivo individuato, pertanto, non avrà rilevanza alcuna al fine del soddisfacimento del diritto e verserà in uno stato di pura e semplice soggezione; egli infatti non dovrà fare alcunché per permettere la realizzazione del diritto del soggetto attivo⁵⁰.

Entrambe le posizioni non sono a mio avviso condivisibili. Il diritto di informazione, invero, è stato attribuito dal legislatore nell'esclusivo interesse del socio con ciò escludendosi una situazione giuridica di potere che, invece, come si è visto, attribuisce al soggetto attivo determinate prerogative in vista del soddisfacimento di un interesse altrui.

Per quanto riguarda invece la qualificazione del più generale diritto di controllo come diritto potestativo, si può osservare che l'esercizio tanto del diritto di richiedere e ottenere dagli amministratori informazioni sull'andamento dell'attività di gestione della società, quanto quello di consultare la documentazione nonché i libri sociali, richiedono necessariamente che il soggetto passivo collabori al soddisfacimento del

s.r.l.; Trib. Pavia, 29 giugno 2007 (ord.), in *Società*, 2009, 503 ss. con nota di A. PISAPIA; Trib. Biella, 18 giugno 2005 (ord.), *ivi*, 2006, 50 ss., con commento di F. FUNARI, Trib. Ivrea, 2 luglio 2005 (ord.), *ivi*, 2005, 1542 ss., con nota di R. AMBROSINI; Trib. Bologna, 6 dicembre 2006, in *Giur. comm.*, 2008, II, 213 ss., con note di R. GUIDOTTI, *Ancora sui limiti all'esercizio dei diritti di controllo nella s.r.l. e sul (preteso) diritto di ottenere copia dei documenti consultati*; ed E. RICCIARDIELLO, *L'inerenza del diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l. al potere gestorio*.

⁵⁰ In tal senso A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, cit., 56 s; F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2011, 61 s.;

diritto del soggetto attivo. In tal senso il soggetto passivo – ossia l'amministratore interpellato – dovrà eseguire una determinata prestazione quale, nel caso del diritto di informazione, fornire una risposta a quanto richiesto dal socio, ovvero tenere un determinato comportamento che, come nel caso del diritto di consultazione, consiste nel mettere a disposizione del socio i documenti e libri sociali.

Per tali ragioni pare preferibile aderire a quella parte della dottrina, per il vero maggioritaria, che ha qualificato i diritti di cui all'art. 2476, co. 2, c.c. come diritti soggettivi, atteso che al diritto del socio di chiedere notizie e consultare documenti e libri sociali, corrisponde un dovere della società⁵¹, per il tramite del suo organo di gestione, di dare risposta a quanto richiesto e mettere a disposizione la documentazione per la consultazione⁵². La condotta inadempiente od ostativa dell'organo gestore potrà rilevare sia sul piano della responsabilità civile e della revoca per giusta causa, sia sul piano della responsabilità penale, poiché l'art. 2625 c.c. punisce gli amministratori che impediscono od ostacolano le attività di controllo dei soci.

E inoltre il socio è libero di scegliere se e quando esercitare il proprio diritto di informazione decidendo anche quali dati richiedere agli amministratori, evidenziandosi così un ulteriore profilo che serve a differenziare le prerogative riconosciute al socio dalla funzione dell'organo di controllo, il quale invece è investito di un potere dovere in tal senso senza che possa residuare alcuna libertà sull'attivazione di tali poteri.

Una dottrina minoritaria, pur inquadrando il diritto di informazione come un diritto soggettivo, ha ritenuto che questo appartenga alla categoria dei

⁵¹ Come puntualizzato da Trib. Ivrea, 2 luglio 2005 (ord.), cit., legittimata passiva è la società e non gli amministratori.

⁵² Vedi, fra i tanti, R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, cit., 73; M.G. PAOLUCCI, *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, Milano, 2010, 16 s.; A. MIGNOLI, *Due questioni in tema di società a responsabilità limitata*, in *Riv. dir. comm.*, 1953, II, 403; R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., 69; G. FERNANDEZ, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l. e l'autonomia privata*, in *RDS*, 2012, 831.

diritti soggettivi collettivi poiché lo strumento giuridico di cui è fornito il socio mira ad attuare contemporaneamente due distinti interessi: l'interesse individuale del socio alla realizzazione dello scopo di lucro e quello sociale in quanto corrispondente all'interesse di tutti i soci al miglior funzionamento possibile della società. La coesistenza di due distinti interessi tutelati con il diritto di informazione, di cui uno riferibile alla collettività dei soci, consentirebbe il suo inquadramento come diritto soggettivo collettivo⁵³.

Il fatto che il diritto di informazione sia conferito al socio anche nell'interesse comune della collettività dei soci, più che essere decisivo ai fini della qualificazione del diritto soggettivo come individuale ovvero collettivo, sembra poter rilevare come limite all'esercizio stesso del diritto di informazione⁵⁴. E infatti, l'esercizio del diritto da parte del socio in maniera assidua ed emulativa può provocare intralcio alle normali attività della società creando un nocumento, per questa via, alla collettività dei soci. Oppure ancora nel caso in cui gli amministratori ravvisino il pericolo che il socio possa diffondere notizie riservate relative alla società delle quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle prerogative riconosciute dalla legge⁵⁵.

È tuttavia indiscutibile che il socio, nell'esercizio del proprio diritto di informazione, tuteli anche gli interessi della società e dei terzi creditori. Tale evenienza è ben immaginabile, ma non inficia la conclusione cui si è pervenuti. E infatti qualora il socio venga a conoscenza di fatti di *mala gestio*, e decida di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 2476, co. 3, c.c., essa certamente andrà a vantaggio della società stessa e, per questa via, anche dei creditori sociali.

⁵³ In tal senso, M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, cit., 272 s.

⁵⁴ R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, cit., 72.

⁵⁵ Vedi Trib. Roma, 9 luglio 2009, in *Foro it.*, 2010, 1972, in cui il giudice ha ritenuto che gli amministratori debbano negare l'accesso ai documenti la cui divulgazione possa pregiudicare l'interesse sociale.

1.6. IL DIRITTO DI INFORMAZIONE COME DIRITTO AUTONOMO

Inquadrato il diritto di informazione nella categoria dei diritti soggettivi individuali in quanto riconosciuto al socio per tutelare il proprio interesse al buon andamento della gestione, resta ancora da capire se esso possa considerarsi in una stretta e intima connessione con i rimedi sanzionatori che il legislatore della riforma ha riconosciuto al socio *uti singulus*, tale da ritenere i diritti informativi strumentali all'esercizio dell'azione di responsabilità⁵⁶.

Il fatto che il diritto di informazione di cui all'art. 2476, co. 2, c.c. sia inserito nella stessa disposizione che disciplina la responsabilità degli amministratori, precisamente fra il primo ed il terzo comma che rispettivamente chiariscono i presupposti della responsabilità degli amministratori e regolano la legittimazione dei soci all'esercizio di tale azione, potrebbe far concludere per la necessaria strumentalità del diritto all'esercizio dell'azione di responsabilità⁵⁷. Di conseguenza, le informazioni ricavate dal socio per il tramite di richieste agli amministratori e/o attraverso la consultazione dei documenti relativi all'amministrazione servirebbero per rendere effettivamente concreta ed attuabile la proposizione dell'azione di responsabilità.

Un ulteriore argomento a sostegno di tale interpretazione sembrerebbe potersi rinvenire nella Relazione al d.lgs. n. 6/2003 secondo cui la disciplina della responsabilità degli amministratori «s'impenna sul principio secondo il quale, sulla base della struttura contrattuale della società, ad ogni socio è riconosciuto il diritto di ottenere notizie dagli amministratori in merito allo svolgimento degli affari sociali e di procedere ad una diretta ispezione dei libri

⁵⁶ In tal senso, G. M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., 618; G. C. M. RIVOLTA, *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2003, 699; R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., 65 s.; M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, in *Società*, 2005, 760.

⁵⁷ Il diritto strumentale è quel diritto che si rende necessario prevedere per dare concretezza ed efficacia ad altro diritto già contemplato.

sociali e dei documenti concernenti l'amministrazione della società. Da questa soluzione conseguirebbe coerentemente il potere di ciascun socio di promuovere l'azione sociale di responsabilità e di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell'amministratore in caso di gravi irregolarità (art. 2476, terzo comma)»⁵⁸.

La connessione strumentale fra il diritto di informazione e quello di proporre l'azione di responsabilità avrebbe come conseguenza, qualora si accogliesse questa tesi, di impedire al socio di richiedere informazioni qualora tale istanza non sia collegata alla proposizione dell'azione di responsabilità, ma utilizzata per altre finalità e inoltre comporterebbe per il socio la necessità di giustificare le ragioni della richiesta di notizie e/o consultazione.

Il diritto di informazione non può essere considerato strumentale alle azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e soci gestori di fatto e alla eventuale revoca cautelare dei gerenti⁵⁹. E ciò per una serie di ragioni.

In primo luogo, l'azione di responsabilità delle minoranze legittimate dall'art. 2393 bis, c.c. nelle s.p.a. quotate e in quelle chiuse non è supportata da poteri istruttori strumentali al suo esercizio⁶⁰, con ciò smentendosi il carattere strumentale del diritto di cui all'art. 2476, co. 2, c.c. Di certo non può negarsi l'esistenza di una relazione fra i diritti informativi e l'accertamento della responsabilità degli amministratori. A ben vedere, però, sarebbe riduttivo considerare tali diritti finalizzati esclusivamente alla proposizione di azioni di

⁵⁸ *Relazione al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.6. Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*, in *Riv. soc.*, 2003, 150 s.

⁵⁹ Nel senso dell'autonomia dei diritti di informazione e di consultazione G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Codice Civile. Commentario. Fondato da P. Schlesinger. Diretto da Francesco G. Busnelli*, Milano, 2010, 1118; N. ABRIANI, *Controlli e autonomia statutaria: attenuare l'«audit» per abbassare la «voice»?*, in *AGE*, 2003, 350; P. ROMANELLI, *Diritto di informazione, ispezione e controllo del socio quale strumento anche di «abuso» della minoranza*, in C. RUGGIERO (a cura di), *La tutela delle minoranze nella s.r.l.*, Milano, 2014, 152.

⁶⁰ In tal senso, C. MONTAGNANI, *Informazione e controlli nelle nuove società a responsabilità limitata*, Padova, 2008, 227.

responsabilità nei confronti di amministratori e soci gestori di fatto e alla eventuale loro revoca cautelare.

In secondo luogo, pare essere preferibile inquadrare il diritto in parola come autonomo strumento di acquisizione di conoscenza funzionale all'esercizio delle innumerevoli prerogative che sono state attribuite al socio di s.r.l. dal legislatore della riforma⁶¹ e che pure può essere autonomamente tutelato giudizialmente⁶². E così, oltre alla citata azione di responsabilità, il socio potrà giovare delle conoscenze acquisite con l'esercizio del diritto informativo per esprimere consapevolmente il proprio voto in quelle decisioni relative al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci di cui all'art. 2479, co. 2, n. 5), c.c., nonché la possibilità, in forza dell'art. 2479, co. 1, c.c., per i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale di sottoporre ai soci gli argomenti di volta in volta individuati. L'informazione del socio riveste altresì maggiore importanza con riferimento alle decisioni assunte in via extra assembleare – tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto – rispetto a quelle adottate con il metodo assembleare poiché per le prime non si prevede un'informazione preventiva per il tramite dell'avviso di convocazione⁶³. Del resto non esiste alcuna indicazione preclusiva nel testo della disposizione che contempli un utilizzo

⁶¹ Di «rilevanza – per così dire – “multidirezionale”» parla P. P. FERRARO, *Le situazioni soggettive del socio a responsabilità limitata*, cit., 180; G. PRESTI, *sub. art. 2476 c.c.*, in A.A. DOLMETTA – G. PRESTI (a cura di), *S.r.l. commentario. Dedicato a Giuseppe B. Portale*, Milano, 2011, 651; M. RICCI, *I controlli individuali del socio non amministratore di società a responsabilità limitata*, in *Riv. dir. comm.*, 2006, I, 129; A. ANGELILLIS – G. SANDRELLI, *Commento sub art. 2476 c.c.*, in P. MARCHETTI – L. A. BIANCHI – F. GHEZZI – M. NOTARI (diretto da), *Commentario alla riforma delle società*, Milano, 2008, 693.

⁶² Vedi Trib. Milano, 8 ottobre 2015 (ord.), reperibile su www.giurisprudenzadelleimprese.it, secondo cui la «domand[a] [è] di per sé formulabil[e], secondo la preferibile opinione, anche indipendentemente dall'esercizio da parte del socio di srl di azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore».

⁶³ Vedi ancora, M. RICCI, *I controlli individuali del socio non amministratore di società a responsabilità limitata*, cit., 129.

esclusivo del diritto informativo a certi fini e, in particolare, al fine di proporre l'azione di responsabilità.

In altre parole, l'informazione ottenuta dal socio nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 2476, co. 2, c.c. è alla base di alcuni importanti diritti che lo pongono al centro della struttura organizzativo-gestionale della società a responsabilità limitata, esaltando così un aspetto dell'informazione che è messo poco in risalto negli studi condotti fino ad oggi: l'informazione come metodo per raggiungere la migliore efficienza possibile nei risultati della gestione societaria⁶⁴.

⁶⁴ Nel senso della configurazione di un diritto di informazione e consultazione autonomo rispetto agli altri diritti attribuiti ai soci si è espressa anche la giurisprudenza che ha evidenziato la funzionalità dei diritti in questione all'impugnazione delle delibere assembleari (Trib. Ivrea, 2 luglio 2005, cit; Trib. Biella, 18 maggio 2005, cit.), l'esercizio del diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale (Trib. Roma, 9 luglio 2009 (ord.), in *Foro it.*, 2010, I, 1972 ss., con nota di R. RANUCCI) o ancora l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio (Trib. Milano, 30 novembre 2004 (ord.), in *Giur. it.*, 2005, 1246 con commento di P. L. NELA).

CAPITOLO 2

IL CONTENUTO DEI DIRITTI INFORMATIVI

2.1. L'OGGETTO DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE IN SENSO STRETTO

La portata innovativa della disciplina dei diritti di informazione e consultazione introdotta dalla riforma del diritto societario, attuata con il d.lgs., 17 gennaio 2003, n. 6, è maggiormente apprezzabile se paragonata al sistema in vigore prima della suddetta riforma. Per tali ragioni, appare utile, se non addirittura necessario per provare a risolvere alcune questioni interpretative che la nuova disposizione pone, accennare, seppur per sommi capi, al previgente testo normativo.

I diritti di informazione e consultazione del socio all'interno della società a responsabilità limitata erano disciplinati, anteriormente all'intervento legislativo del 2003, dall'art. 2489 c.c. ai sensi del quale «nelle società in cui non esiste il collegio sindacale, ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno, inoltre, diritto a far eseguire annualmente a proprie spese, la revisione della gestione. È nullo ogni patto contrario»⁶⁵.

Un elemento significativo, oltre alla espressa previsione di inderogabilità della norma, era rappresentato dalla circostanza che i diritti di cui all'art. 2489 c.c. erano attribuiti esclusivamente ai soci delle società a

⁶⁵ In argomento si veda, oltre alle fondamentali opere di G. SANTINI, *Società a responsabilità limitata*, in A. SCIALOJA – G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1971, 280 ss. e G. C. M. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, in *Tratt. di dir. civ. e comm.*, in A. CICU e F. MESSINEO (diretto da) e continuato da L. MENGONI, XXX, 1, Milano, 1982, 334 ss., G. SANTINI, *La società a responsabilità limitata senza sindaci*, in *Riv. soc.*, 1963, 997 ss.; G. LATTES, *Del controllo individuale del socio nelle società a responsabilità limitata mancanti di collegio sindacale*, in *Riv. dir. comm.*, 1951, I, 148 ss.; Trib. Roma, 7 dicembre 2000 (ord.), in *Società*, 2001, 604 ss., con nota di F. ALBANESE, *I limiti al controllo del socio nelle società a responsabilità limitata*.

responsabilità limitata prive del collegio sindacale. Invero, il legislatore aveva ritenuto di risolvere le disfunzioni derivanti dalla mancanza di un organo di controllo endosocietario dotando i soci, *uti singuli*, di un *set* di diritti informativi che consentisse il monitoraggio della gestione esercitata dall'organo amministrativo prevedendo altresì il diritto, riconosciuto ad una minoranza qualificata degli stessi, di effettuare annualmente la revisione della gestione⁶⁶.

A prima vista, confrontando la disciplina previgente con quella risultante dalla riforma, è fuori di dubbio che il secondo comma dell'art. 2476, c.c. porti ad una sensibile estensione dei diritti di informazione e consultazione riconosciuti al socio, sia in relazione ai presupposti del loro esercizio, sia con riferimento alla portata dei diritti stessi⁶⁷. La nuova disposizione normativa infatti estende il diritto di consultazione, oltre che ai libri sociali, anche ai «documenti relativi all'amministrazione» prevedendo che, in tali operazioni, il socio possa essere affiancato da «professionisti di fiducia».

È altrettanto evidente il mancato richiamo nella disposizione, da un lato, al carattere inderogabile della disciplina e, dall'altro lato, al diritto dei soci che rappresentano un terzo del capitale sociale di effettuare, a proprie spese, la revisione della gestione, prerogativa questa che sembra essere stata assorbita dalla previsione di un ampliamento dell'estensione dei diritti informativi.

⁶⁶ L'introduzione di tali poteri era giustificata, sia nelle società di persone, sia in quella a responsabilità limitata, dall'assenza di un organo di controllo. Vedi infatti, G. FERRI, *Delle società. Disposizioni generali – Società semplici – Società in nome collettivo – Società in accomandita semplice*, in A. SCIALOJA – G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1981, 179 e, con riferimento alla s.r.l., G. SANTINI, *Società a responsabilità limitata*, in A. SCIALOJA – G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, cit., 235; M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, cit., 37.

⁶⁷ N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2005, I, 157 s.; R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., 23.

Come si può constatare, il legislatore della riforma ha voluto ampliare la portata dell'art. 2476, co. 2, c.c. disponendo che «i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali». Inoltre, come già sottolineato, la disposizione in parola prevede il diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione⁶⁸.

Quali sono, quindi, le informazioni che i soci hanno diritto di chiedere e che gli amministratori hanno il dovere di fornire? Di certo l'espressione utilizzata dal legislatore è piuttosto ampia, ma il riferimento agli «affari sociali» consente, in prima battuta, di escludere dal novero delle notizie ricevibili tutte quelle informazioni che non hanno alcun legame con la s.r.l.: non potranno così essere richieste informazioni di carattere privato sui gestori e sugli altri soci.

Per identificare e delimitare l'oggetto del diritto in questione è necessario provare a definire la locuzione «svolgimento degli affari sociali». Tale termine sembrerebbe riferirsi in senso generico a tutte le questioni che investono la società e non specificamente agli affari intesi come operazioni economico-giuridiche che comportano acquisto, perdita o trasformazione di ricchezza.

Qualora si accogliesse una soluzione diversa, nel senso cioè di identificare gli affari nell'accezione economica del termine, si dovrebbe concludere che il diritto di informazione e quello di consultazione abbiano sì la stessa *ratio*, ossia quella di permettere al socio di avere contezza di quanto accade all'interno dell'organizzazione societaria, ma un campo d'azione diverso poiché il diritto di informazione in senso proprio limiterebbe la conoscenza del socio solamente a quei dati afferenti alle operazioni economico-giuridiche di cui si chiede contezza, tralasciando invece altri fatti che, pur appartenendo alla sfera sociale, non potrebbero essere considerati

⁶⁸ Per l'analisi del diritto di consultazione, vedi *infra* par. successivo.

come affari in senso tecnico quali, ad esempio gli obiettivi imprenditoriali strategici che l'organo amministrativo intende perseguire e che costituiscono il fondamento di successive operazioni, ma che tuttavia non possono identificarsi con esse. Il diritto di consultazione, per questa via, consentirebbe una conoscenza più ampia di tutto ciò che riguarda l'attività di amministrazione della società.

Ma una visione restrittiva delle informazioni che possono essere richieste non sembra potersi accogliere da un punto di vista teleologico. Invero l'amministrazione della società, cui fa riferimento il legislatore individuando i documenti che il socio ha diritto di consultare, non può che avere, al contrario, una portata semantica più ampia poiché diversamente si verrebbe a creare un disequilibrio tra il diritto di informazione in senso stretto e il diritto di consultazione.

E infatti, ritenendo che il legislatore abbia voluto riferirsi agli affari sociali, intendendo con ciò le operazioni economiche in cui è parte la società, il socio potrebbe chiedere informazioni agli amministratori solo sullo svolgimento di tali operazioni, mentre nel caso di esercizio del diritto di consultazione, l'oggetto di quest'ultimo diritto sarebbe più ampio poiché comprensivo dei documenti relativi all'amministrazione, abbracciando certamente gli affari sociali in senso economico, ma anche tutte le altre vicende che si riferiscono alla società, ad esempio l'organizzazione del personale e la gestione dei rapporti con esso o, ancora, l'organizzazione aziendale e così via, che, invece, facendo propria un'interpretazione di tal fatta, esulerebbero dall'oggetto del diritto di informazione.

Una tale conclusione, tuttavia, sarebbe fortemente limitativa delle prerogative del socio e contraria alla *ratio legis* del secondo comma dell'art. 2476, c.c. Invero il legislatore della riforma ha inteso dotare il socio non amministratore di strumenti assai incisivi per il controllo della società, affiancando a uno strumento mediato di conoscenza – il diritto di chiedere

informazioni – un altro di tipo immediato – il diritto di consultazione – lasciando al socio la scelta dell'utilizzo dell'uno o dell'altro mezzo ovvero di entrambi gli strumenti conoscitivi. Proprio poi il riconoscimento di un diritto di consultazione potenzialmente illimitato in quanto riferito genericamente alla documentazione relativa all'amministrazione, renderebbe irragionevole la scelta del legislatore di limitare le richieste di informazioni alle sole operazioni economico-giuridiche. Ciò anche considerando che, limitando il diritto di richiedere notizie agli amministratori solo con riferimento agli affari, il socio che volesse avere informazioni ulteriori sarebbe costretto, per soddisfare tale bisogno, ad effettuare l'accesso alla documentazione con evidenti ricadute in termini di efficienza gestionale della società, essendo tale attività certamente più invasiva e dispendiosa rispetto alla semplice richiesta di informazioni che, se fornite in maniera adeguata permetterebbe, da un lato di soddisfare le esigenze conoscitive del socio e, dall'altro lato, creare meno disturbo alle attività di gestione della società.

Ciò detto, mi pare che il richiamo del legislatore allo svolgimento degli affari sociali non possa che riferirsi al complesso delle attività di gestione dell'impresa sociale poste in essere dall'organo amministrativo e necessarie al perseguimento dell'oggetto sociale, come sembra potersi dedurre anche dall'art. 2380-*bis*, co. 1, c.c. Tali attività non consistono soltanto nel prendere decisioni, ma anche nel darvi esecuzione e nel compiere tutti gli atti, negoziali e non negoziali⁶⁹, che fungono da strumento utile al raggiungimento dello scopo sociale includendo la predisposizione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che consenta un più efficiente utilizzo delle risorse per il perseguimento degli obiettivi stabiliti sulla base dei quali gli amministratori concordano piani strategici, industriali e finanziari.

⁶⁹ In tal senso, G. C. M. RIVOLTA, *I regimi di amministrazione nella società a responsabilità limitata*, in P. ABBADESSA – G. B. PORTALE (a cura di), *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, 3, Torino, 2007, 523.

Sulla base di quanto affermato, i soci potranno chiedere informazioni tanto in relazione alle modalità attraverso cui l'organo amministrativo intende raggiungere gli obiettivi stabiliti, quanto su tutti gli atti, negoziali e non negoziali, che compongono l'attività gestoria, richiedendo agli amministratori notizie non solo riguardo alle attività già svolte, ma anche in relazione a tutti quegli affari che sono in fase di trattativa o ancora in corso di svolgimento⁷⁰, consentendo così al socio di monitorare ogni singola operazione dalla fase iniziale – quando l'affare non si è tradotto in documenti scritti consultabili – alla fase finale in cui l'operazione è stata compiuta⁷¹.

Possono essere ricomprese tra le «notizie sullo svolgimento degli affari sociali», ad esempio, le informazioni che riguardano il patrimonio dell'impresa, i rapporti giuridici-economici che la società intrattiene con altri soggetti, nonché i fatti la cui conoscenza può rivelarsi necessaria alla determinazione degli utili di impresa. Inoltre, si possono annoverare fra le notizie che il socio può richiedere i programmi di acquisizione e di alienazione, le relazioni commerciali, le concessioni di prestiti, i compensi degli amministratori e le retribuzioni dei dipendenti.

Un risultato interpretativo del genere trova le sue ragioni, da un lato, nella posizione della dottrina che si è formata con riferimento alle società di persone. Infatti, il contenuto dei diritti di cui all'art. 2261, c.c. è stato interpretato in maniera piuttosto ampia, ricomprendendo nell'oggetto del

⁷⁰ Cfr. O. CAGNASSO, *sub* art. 2476 c.c., in G. COTTINO – G. BONFANTE – O. CAGNASSO – P. MONTALENTI (a cura di), *Il nuovo diritto societario. Commentario*, II, Bologna, 2004, 1883; R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio*, in M. BIONE – R. GUIDOTTI – E. PEDERZINI (a cura di), *Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia*, Padova, 2012, 363; G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, cit., 1110; P. ROMANELLI, *Diritto di informazione, ispezione e controllo del socio*, in C. RUGGIERO (a cura di), *La tutela delle minoranze nella s.r.l.*, Milano, 2014, 149 e 153.

⁷¹ F. MAINETTI, *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, in *Società*, 2003, 938. Vedi anche F. S. MARTORANO, *Irregolarità di gestione e strumenti di tutela nella s.r.l.*, in *Riv. dir. impr.*, 2005, 374, secondo cui, pur analizzando un profilo parzialmente diverso, il richiamo allo «svolgimento degli affari sociali» adoperato dal legislatore «lascia chiaramente intendere come il socio sia legittimato a monitorare l'operato degli amministratori sia nella fase preparatoria che in quella di realizzazione delle operazioni di gestione interna ed esterna alla società».

diritto di informazione qualsiasi notizia che possa essere di interesse per il socio⁷².

Dall'altro lato, vigente l'art. 2489 c.c., il cui contenuto era meno favorevole ad accogliere interpretazioni estensive, si affermava, argomentando sempre dall'art. 2261 c.c., che il socio avrebbe potuto chiedere non solo notizie generali sull'andamento dell'impresa, ma anche notizie più specifiche su singoli affari intrapresi o da intraprendere⁷³. Tale argomentazione è ancora più valida oggi stante il tenore letterale del secondo comma dell'art. 2476 c.c.

Vi è poi la particolare questione che riguarda la possibilità per il socio di richiedere informazioni sulle vicende riguardanti le società controllate.

Vi è chi ha escluso tale possibilità considerata la mancata riproduzione per i soci del potere attribuito ai sindaci dall'art. 2403-*bis*, cpv., c.c. La disposizione in parola, infatti, prevede espressamente che i sindaci possano chiedere informazioni anche con riferimento alle società controllate⁷⁴.

La soluzione non sembra cogliere nel segno.

Lo «svolgimento degli affari sociali» cui fa riferimento l'art. 2476, co. 2, c.c., può essere ritenuto comprensivo anche delle informazioni afferenti ai rapporti economico giuridici che intercorrono con le società controllate. È

⁷² M. GHIDINI, *Società personali*, cit., 449 e, più specificamente nt. 307; ID., voce «Società semplice», in *Encl. Treccani*, Roma, 1993, 22; O. CAGNASSO, *La società semplice*, cit., 183; R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, cit., 89 s. *Contra*, R. BOLAFFI, *La società semplice: contributo alla teoria delle società di persone*, Milano, 1975, 488 s., secondo cui sarebbero sufficienti per l'amministratore fornire notizie complessive sull'andamento degli affari.

⁷³ G. SANTINI, *Società a responsabilità limitata*, cit., 281, nt. 2; R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, cit., 102 il quale riconosce che la limitazione di responsabilità dei soci di s.r.l. può comportare semmai una sfera di segreto più ampia rispetto a quella opponibile ai soci di società di persone. Di contrario avviso, G. LATTES, *Del controllo individuale del socio nelle società a responsabilità limitata mancanti del collegio sindacale*, in *Riv. dir. comm.*, 1951, I, 151; A. BRUNETTI, *Trattato delle società*, III, Milano, 1950, 652.

⁷⁴ In tal senso, M. RICCI, *I controlli individuali del socio non amministratore di società a responsabilità limitata*, cit., 121; N. ABRIANI, *Decisioni dei soci. Amministrazione e controlli*, in *Diritto delle società. Manuale breve*, 2, Milano, 2005, 322.

evidente infatti che il socio ha un interesse a conoscere anche quegli affari sociali che si svolgono per il tramite di controllate.

Un'ulteriore argomentazione a sostegno dell'estensione delle informazioni richiedibili anche ai rapporti giuridico-commerciali con le società controllate, è rinvenibile nell'art. 2428 c.c., che si ritiene applicabile alla s.r.l. in forza del richiamo effettuato dall'art. 2478 c.c. Tale norma dispone che gli amministratori, nella relazione sulla gestione, diano evidenza, addirittura pubblica, stante il suo deposito ai sensi dell'art. 2435 c.c. presso l'ufficio del registro delle imprese unitamente al bilancio e alla relazione dei sindaci di cui all'art. 2429 c.c., dei «rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime».

Tali informazioni, poi, possono essere utili al socio per poter meglio valutare, attraverso un set completo di informazioni, le ripercussioni che il rapporto con le società controllate possa avere sui propri interessi patrimoniali oltre che su quelli della società, consentendogli così di esprimere un giudizio sull'operato degli amministratori⁷⁵. Non può quindi escludersi che il socio possa richiedere agli amministratori dati e notizie sui rapporti della società con le controllate e/o collegate.

È ben vero però che i dati pubblicizzati con la relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 2428 c.c. non siano qualitativamente gli stessi di quelli che il socio potrebbe ottenere tramite l'esercizio del diritto di informazione e di consultazione. Tuttavia limitare l'accesso alle informazioni sugli affari intrattenuti con società controllate e collegate sarebbe irragionevole e contrario alle finalità della riforma della s.r.l. in cui il socio assume rilevanza centrale all'interno dell'organizzazione sociale.

Pertanto parrebbe difficile immaginare che il socio di una *holding* non possa ricevere informazioni sulle attività delle proprie controllate.

⁷⁵ In questo senso, G. M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., 604.

Ciò detto, si lascia preferire la soluzione secondo la quale il socio ha diritto a ricevere le informazioni riguardanti anche società controllate seppur con i limiti, che saranno esposti nel prosieguo, che tale diritto incontra nelle situazioni in cui la richiesta possa arrecare un pregiudizio alla società.

Il diritto di informazione, non essendo finalizzato solamente all'esercizio del diritto di voto come invece si ritiene per l'azionista, ma alla più ampia e consapevole partecipazione del socio alla vita sociale anche in funzione di vigilanza sull'amministrazione, può essere esercitato in qualunque momento indipendentemente dall'occasione assembleare⁷⁶.

L'art. 2476, co. 2, c.c. non disciplina le modalità di esercizio dei diritti riconosciuti al socio. Ad esempio, nulla dice se la richiesta di informazioni debba essere formulata per iscritto oppure possa essere effettuata anche oralmente, così come non prevede alcun vincolo di carattere temporale, potendosi in tal modo concludere che, qualora le modalità di richiesta delle informazioni, sia dal punto di vista formale sia da quello temporale, non siano disciplinate nell'atto costitutivo, queste debbano ritenersi lasciate alla libera scelta del socio⁷⁷.

Secondo un'opinione, in considerazione della mancanza di una specifica disciplina sul punto, il principio di semplificazione delle forme e delle procedure informative che ha ispirato la disciplina della s.r.l. implicherebbe che gli amministratori interpellati rispondano verbalmente e in modo informale, poiché la previsione di un obbligo di risposta per iscritto

⁷⁶ G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, cit., 1110; R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio*, cit. 362; ID., *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit. 117 s.; P. ROMANELLI, *Diritto di informazione, ispezione e controllo del socio*, cit., 149; Trib. Parma, 25 ottobre 2004 (decr.), in *Società*, 2005, con nota di M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, 761; R. AMBROSINI, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. alla luce della riforma societaria e tutela innominata*, in *Società*, 2005, 1546.

⁷⁷ D. SANTOSUOSSO, *La riforma del diritto societario. Autonomia privata e norme imperative nei dd.lgs. 17 gennaio 2003, nn. 5 e 6*, Milano, 2003, 220; F. MAINETTI, *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, cit., 938.

finirebbe per essere in contrasto con le esigenze di flessibilità ed operatività della nuova s.r.l.⁷⁸. Mi pare che tale conclusione sia vera solo in parte.

Per il vero, il legislatore della riforma, in ossequio alla massima valorizzazione dell'autonomia privata, non ha sancito in capo agli amministratori un obbligo di risposta per iscritto ai quesiti sottoposti dai soci, come tuttavia neanche ha stabilito che questi formulino tali richieste in forma scritta. È ben possibile quindi che l'atto costitutivo disciplini le modalità di richiesta di informazioni e delle conseguenti risposte, ma è chiaro che la celerità del riscontro potrà cambiare in funzione delle esigenze gestorie della società. Non è da escludere *a priori* un obbligo degli amministratori di risposta scritta alle informazioni richieste dai soci nell'esercizio del proprio diritto, ma parrebbe che, ferma restando la libertà delle forme di esercizio del diritto di informazione, la soluzione possa variare a seconda del caso concreto. E ciò per alcune ragioni.

Nella nuova società a responsabilità limitata il legislatore della riforma ha introdotto la possibilità di ricorrere a tecniche decisionali alternative e non vincolate all'osservanza del metodo collegiale⁷⁹. Ai sensi dell'art. 2479, co. 3, c.c., infatti, l'atto costitutivo può prevedere l'utilizzo di sistemi decisionali mediante consultazione scritta o sulla base di un consenso espresso per iscritto i cui tentativi di definizione, però, non sono giunti a risultati univoci⁸⁰.

⁷⁸ P. ROMANELLI, *Diritto di informazione, ispezione e controllo del socio*, cit., 149; *contra* R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio*, cit., 362, il quale, ritenendo libera la forma attraverso la quale il socio può chiedere informazioni agli amministratori, conclude che la risposta fornita dall'organo gestorio debba rivestire la stessa forma dell'istanza presentata dal socio.

⁷⁹ Sul punto, fra gli altri, A. MIRONE, *Le decisioni dei soci nella s.r.l.: profili procedurali*, in P. ABBADESSA – G. B. PORTALE (a cura di); *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, cit., 477 ss.; R. LENER, *sub* art. 2479 c.c., in A. DOLMETTA – G. PRESTI (a cura di), *S.r.l. commentario. Dedicato a Giuseppe B. Portale*, cit., 786 ss.

⁸⁰ Per una ricostruzione delle varie interpretazioni cui si è approdati in dottrina, vedi G. LERMANO, *sub* art. 2479 c.c., in A. DOLMETTA – G. PRESTI (a cura di), *S.r.l. commentario. Dedicato a Giuseppe B. Portale*, cit., 809 s.

In questi casi, pur non essendo presente la fase della riunione in cui i partecipanti all'assemblea discutono ed espongono le proprie opinioni provando a convincere delle proprie idee anche i potenziali soggetti dissenzienti, si ritiene che il socio debba poter partecipare al processo deliberativo così come previsto dall'art. 2479, co. 5, c.c. il quale sembra essere riferito a due distinti diritti: quello di voto e quello di informazione, inteso come diritto di essere reso edotto degli argomenti trattati così da poter manifestare la propria volontà⁸¹.

Di conseguenza, anche con l'adozione di procedimenti alternativi di espressione della volontà il socio potrà esercitare il proprio diritto di informazione ai sensi dell'art. 2476, co. 2, c.c. e, in tali casi, sembrerebbe da preferirsi che sia la richiesta di informazioni, sia soprattutto le risposte degli amministratori interpellati rivestano la forma scritta, permettendo in tal modo la formazione di un contraddittorio tra soci e amministratori, ferma restando la possibilità riconosciuta dal quarto comma dell'art. 2479 c.c. ai singoli amministratori o un numero di soci che rappresentano la terza parte del capitale sociale di instaurare il procedimento assembleare.

A tal proposito è facilmente intuibile che se il diritto di informazione viene esercitato durante lo svolgimento dell'assemblea difficilmente il socio potrebbe pretendere una risposta scritta al quesito posto, sia perché nulla dice il legislatore in proposito, sia perché, ammettendo una soluzione del genere, si irrigidirebbe il sistema decisionale. Inoltre si rischierebbe di lasciare la collettività dei soci in balia del singolo il quale, per puro spirito ostruzionistico potrebbe pretendere una risposta scritta al quesito proposto agli amministratori durante l'assemblea che costringendo questi ultimi alla sospensione dei lavori assembleari per rispondere alle domande del socio spinto da intenti emulativi.

⁸¹ In tal senso, G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, cit., 1291; G. C. M. RIVOLTA, *Introduzione a un dibattito sulla nuova società a responsabilità limitata*, in G. CIAN (a cura di), *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario*, Padova, 2004, 311.

La disciplina sinora esaminata sembra essere stata ispirata da quella dettata per la *GmbHG* in cui l'esercizio del diritto di informazione e di ispezione non è vincolato a particolari occasioni, potendo essere esercitato in qualunque momento. La medesima soluzione è stata accolta con riferimento all'oggetto del diritto in questione. Ai sensi del primo comma del § 51, a), infatti, il socio potrà infatti richiedere ogni notizia relativa alle “vicende della società” (*Angelegenheiten der Gesellschaft*)⁸². Il *Codigo das Sociedades comerciais* altresì dispone il socio possa in qualunque momento, sia per iscritto, sia oralmente, richiedere informazioni relativamente alla “*gestão da sociedade*”⁸³.

Nella *sociedad de responsabilidad limitada*, al contrario, l'*artículo* 197, *ley de sociedades de capital*⁸⁴, prevede che la richiesta di informazioni o di chiarimenti debba pervenire per iscritto prima dell'assemblea ovvero oralmente qualora il socio desideri ottenere le informazioni o i chiarimenti durante i lavori assembleari. Peraltro la stessa disposizione prevede che tali richieste debbano essere connesse agli argomenti posti all'ordine del giorno.

2.2. L'OGGETTO DEL DIRITTO DI CONSULTAZIONE

Accanto al diritto di informazione in senso stretto, che consente al socio di effettuare un controllo di tipo mediato e indiretto avente carattere prospettico o concomitante, il legislatore ha riconosciuto al quotista anche il diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione la cui caratteristica intrinseca, a differenza del diritto di informazione in senso

⁸² V. SANGIOVANNI, *Il diritto del quotista di s.r.l. all'informazione e all'ispezione nel diritto tedesco*, in *Riv. dir. comm.*, 2006, 518 ss.; W. ZÖLLNER, § 51, in A. BAUMBACH – A. HUECK, *GmbHG*, 20. Aufl., München, 2013, Rn. 27 ss.; R. HILLMANN, § 51, in H. FLEISCHER – W. GOETTE, *Münchener Kommentar GmbHG*, 2. Aufl., Vol. 2, München, 2016, Rn. 80 ss.

⁸³ Il riferimento è all'*artigo* 214, n. 1. Vedi, in tal senso, C. DE ABREU, *Curso de Direito comercial. Vol. II. Das Sociedades*, Coimbra, Almedina, 2014, 257; M. COSTA ANDRADA, in C. DE ABREU, *Codigo das Sociedades comerciais em Comentario*, vol. III, Almedina, 2011, 361.

⁸⁴ Repribile su: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544>.

stretto, è quella di consentire un controllo di tipo immediato e diretto anche se necessariamente *ex post*, poiché per definizione possono consultarsi esclusivamente documenti già esistenti⁸⁵.

Invero, sotto la vigenza del vecchio art. 2489 c.c. la lettera della norma riconosceva al socio il diritto di consultare i soli libri sociali, espressione che peraltro aveva dato luogo a un dibattito sulla sua estensione.

A tal proposito possono essere individuate in dottrina tre diverse ricostruzioni.

Quella più restrittiva, che ha trovato maggiore consenso tra gli interpreti⁸⁶, si fondava su argomenti esegetici e sistematici più convincenti.

Si osservava⁸⁷ infatti, in primo luogo, come la norma *ex art.* 2489 c.c. (nella versione antecedente alla riforma) si riferisse espressamente ai libri sociali di cui all'art. 2490 c.c. (nella versione pre-riforma, oggi sostituito dall'art. 2478 c.c.) escludendo con ciò le scritture contabili, come invece si prevedeva in altri tipi societari quali le società di persone ove il legislatore aveva intenzionalmente previsto la possibilità di consultare tutta la contabilità contemplando, all'art. 2261, co. 1, c.c., il diritto di ispezionare anche i

⁸⁵ G. PRESTI, *sub. art. 2476 c.c.*, in A. DOLMETTA – G. PRESTI (a cura di), *S.r.l. commentario. Dedicato a Giuseppe B. Portale*, cit., 654.

⁸⁶ G. FERRI, *Le società*³, in F. VASSALLI (diretto da), *Trattato di diritto civile italiano*, cit., 742; G. SANTINI, *Le società a responsabilità limitata senza sindaci*, in *Riv. soc.*, 1963, 997ss. e 1002ss.; ID., *Società a responsabilità limitata*, in A. SCIALOJA – G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1992, 267ss.; G. C. M. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, in A. CICU – F. MESSINEO (diretto da) e continuato da L. MENGONI, *Trattato di diritto civile e commerciale*, XXX, t. 1, Milano, 1982, 338; ID., *Consultazione dei libri sociali nella s.r.l. senza collegio sindacale*, in *Società*, 1995, 301. In giurisprudenza, Trib. Palermo, 5 febbraio 1997, in *Giur. merito*, 1998, 253; Trib. Roma, 7 dicembre 2000, cit.; Trib. Messina, 5 aprile 2003, in *Vita not.*, 2003, 995; Trib. Bari, 10 maggio 2004, in *Giur. it.*, 2005, 309, con nota di F. VESSIA, *Sui poteri di informazione e controllo dei soci di società a responsabilità limitata nel regime transitorio, alla luce dell'art. 223-bis disp. att. c.c. e di O. CAGNASSO, Diritto di controllo dei soci e revoca dell'amministratore per gravi irregolarità: primi provvedimenti in sede cautelare relativi alla «nuova» società a responsabilità limitata*, 319.

⁸⁷ G. C. M. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, cit., 339.

documenti relativi all'amministrazione e, all'art. 2320, co. 3, c.c., dettato in tema di s.a.s., «i libri e gli altri documenti della società».

A conferma di tale ricostruzione, la seconda parte della disposizione *ex* art. 2489 c.c. concedeva ad una maggioranza qualificata di soci la possibilità di accedere alle scritture contabili, una volta all'anno, per effettuare la revisione della gestione, così concludendo che, volendo concedere al singolo socio la possibilità di accesso anche alle scritture contabili, tale ultimo enunciato normativo sarebbe stato inutile⁸⁸.

Sulla base di tale orientamento si ritenevano consultabili, quindi, solamente il libro dei soci, il libro dei verbali di assemblea, il libro dei verbali del consiglio di amministrazione e quelli eventuali del collegio sindacale e del comitato esecutivo.

Al contrario, la seconda opinione, che si basava su una lettura più estensiva della disposizione, riteneva che l'art. 2489 c.c. riconoscesse al socio il diritto di consultare tutti i libri tenuti dalla società, incluso qualunque tipo di libro contabile⁸⁹. Tale interpretazione si fondava sul richiamo alle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. contenuto nell'art. 2490 c.c. la cui rubrica era intitolata «libri sociali obbligatori».

Infine, secondo una tesi intermedia, oggetto di consultazione sarebbero stati non soltanto i libri propri della società in quanto tale, e cioè quelli di cui all'art. 2490 c.c., ma i libri contabili obbligatori per tutti gli imprenditori

⁸⁸ Ancora, G. C. M. RIVOLTA, *op. ult. cit.*, 359; ID., *Consultazione dei libri sociali nella s.r.l. senza collegio sindacale*, in *Società*, 1995, 303; G. SANTINI, *La società a responsabilità limitata senza sindaci*, cit., 1004.

⁸⁹ R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, cit., 63 ss.; M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, cit., 36 testo e nota n. 47; A. GRAZIANI, *Diritto delle società*³, Napoli, 1963, 471.; C. MONTAGNANI, *Diritti di informazione, controllo individuale e controllo giudiziario nelle società prive di collegio sindacale*, cit., 281 ss.

In giurisprudenza, App. Milano, 3 ottobre 1986 (decreto), in *Società*, 1987, 483; Tirb. Verona, 7 febbraio 1990, in *Società*, 1990, 801.

commerciali non piccoli: il libro giornale e il libro degli inventari⁹⁰ e così escludendo dalla possibilità di consultare le «altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa». Si affermava infatti che tale locuzione tenesse conto, da un lato, della necessità del socio di avere contezza della gestione sociale e, dall'altro lato, dell'esigenza di evitare scompiglio all'attività di gestione della società⁹¹.

Il legislatore della riforma, nell'ottica già ricordata di conferire alla società a responsabilità limitata una marcata connotazione personalistica, ha ampliato in modo tendenzialmente illimitato l'oggetto del diritto di consultazione. Infatti si prevede che anche i «documenti relativi all'amministrazione» siano oggetto di un diritto riconosciuto al socio *uti singulus*.

In prima battuta sembrerebbe così risolto alla radice il problema dell'individuazione dei documenti consultabili che, invece, aveva creato non pochi problemi prima della riforma del diritto societario.

Appare però preferibile accogliere un'interpretazione letterale della nozione di libri sociali di cui all'art. 2476, co. 2, c.c. e farvi quindi rientrare solo i libri di cui all'art. 2478 c.c., escludendo in tal modo le scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.

Tale conclusione pare essere avvalorata dalla circostanza secondo cui la nuova disposizione permette non solo la consultazione dei libri sociali, ma anche dei «documenti relativi all'amministrazione», fungendo così da clausola residuale che consente al socio di prendere visione potenzialmente di ogni documento.

⁹⁰ G. LATTES, *Del controllo individuale del socio nelle società a responsabilità limitata mancanti di collegio sindacale*, cit., 149 ss.; A. GIANNINI, *Sul controllo della gestione delle società a responsabilità limitata*, in *Nuova riv. dir. comm.*, 1951, II, 112 ss.; G. MACRÌ, *Il controllo del socio nella società a responsabilità limitata*, in *Società*, 1983, 314.

⁹¹ In tal senso, pare esprimersi, G. LATTES, *op. cit.*, 151.

Tuttavia, se l'argomentazione letterale consente di escludere che le scritture contabili possano essere ricomprese nell'espressione libri sociali, permane ancora qualche incertezza in una parte seppur minoritaria della dottrina, secondo cui i «documenti relativi all'amministrazione» ricomprenderebbero solamente la documentazione sulla base della quale vengono assunte le scelte gestionali⁹². La questione interpretativa così risolta potrebbe assumere non solo carattere teorico, ma altresì pratico poiché la conseguenza sarebbe quella di escludere in qualunque caso la consultazione delle scritture contabili da parte del socio, con l'effetto di restringere il raggio d'azione della disposizione *ex art. 2476, co. 2, c.c.*, rispetto a quanto previsto anteriormente alla riforma. L'*art. 2489 c.c.*, infatti, prevedeva anche la possibilità di far eseguire la revisione della gestione, operazione questa che necessariamente consentiva l'accesso alle scritture contabili della società.

Altra dottrina, al contrario, propende più correttamente per un'interpretazione estensiva che dia il massimo risalto alla *ratio* sottesa alla riforma.

La formula «libri sociali e documenti relativi all'amministrazione» si ritiene essere comprensiva dei libri sociali previsti dall'*art. 2478 c.c.*, dei libri e delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri iva ecc.), nonché tutti i documenti relativi alla gestione della società, potendosi annoverare tra questi i contratti e gli accordi, la corrispondenza, gli atti giuridici e amministrativi oltre alle memorie, ai pareri di professionisti e tutta la documentazione relativa a procedimenti contenziosi di cui la società stessa sia parte, avanzamenti lavori, evidenze ed estratti conto bancari⁹³.

⁹² ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, *Il diritto delle società*, a cura di G. Olivieri, G. Presti e F. Vella, Bologna, 2012, 279.

⁹³ Vedi, fra i tanti, N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., 158 s.; L. DE ANGELIS, *Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2003, 485; O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in G. COTTINO (a cura di), *Trattato di diritto commerciale*, vol. 5, Padova, 2007, 254; F. S. MARTORANO, *Irregolarità di gestione e strumenti di tutela*

In tal senso sembra anche essere orientata la giurisprudenza ritenendo che l'oggetto dei diritti informativi sia rappresentato non soltanto dai libri sociali, ma anche da tutti i documenti e le scritture contabili, i documenti fiscali e quelli riguardanti singoli affari poiché «il riferimento normativo ai “documenti relativi all'amministrazione” appare in sé idoneo a ricomprendere ogni documento concernente la gestione della società e non consente letture riduttive volte a distinguere, ad esempio, la documentazione amministrativo/contabile da quella più prettamente commerciale, per la quale anzi l'esigenza di controllo può essere talora anche maggiore, coinvolgendo oltre all'interesse individuale all'informazione sugli affari sociali anche il controllo di regolarità e correttezza dell'amministrazione»⁹⁴.

Vi è da domandarsi, a questo punto, se nel perimetro dei documenti relativi all'amministrazione che il socio ha diritto di consultare, possa essere ricompreso ogni tipo di documento, ovvero soltanto quelli che riguardano propriamente la gestione della società. Tale distinzione nella pratica risulta di difficile applicazione in ragione dell'ambiguità del termine «amministrazione». Così di certo potrebbe sostenersi che nell'oggetto del diritto in parola non debbano comprendersi quei documenti strettamente aziendali quali, ad esempio, i procedimenti di lavorazione delle materie, le proporzioni di sostanze chimiche ovvero il codice sorgente di un software oppure ancora quei documenti che costituiscono il risultato della gestione dell'impresa, quali ad esempio un volantino pubblicitario realizzato per un

nella s.r.l., cit., 374 s.; S. FORTUNATO, *I controlli nella riforma delle società*, in *Società*, 2003, 2 bis, 306; GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio*, cit., 364; G. PRESTI, *sub. art. 2476 c.c.*, cit., 654; E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit. 798; ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, cit., 1108.

⁹⁴ Trib. Milano, 30 novembre 2004 (ord.), in *Giur. it.*, 2005, 1245 ss.; nello stesso senso, *ex multis*, Trib. Bologna, 6 dicembre 2006 (ord.), in *Giur. comm.*, 2008, II, 213 ss., con note di R. GUIDOTTI, *Ancora sui limiti all'esercizio dei diritti di controllo nella s.r.l. e sul (preteso) diritto di ottenere copia dei documenti* ed E. RICCIARDIELLO, *L'inerenza del diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l. al potere gestorio*; Trib. Napoli, 12 novembre 2015, disponibile su www.iusexplorer.it (sito consultato il 25 luglio 2016).

cliente o, ancora, la relazione di consulenza predisposta nell'interesse di un cliente⁹⁵.

Come anticipato, quindi, l'interpretazione estensiva si lascia preferire anzitutto perché escludere dal novero della documentazione consultabile libri e scritture contabili non sembra essere conforme alla lettera della norma. Analizzando il tenore letterale della disposizione non si rinviene ragionevolmente alcuna preclusione a ricomprendere libri e scritture contabili tra i documenti relativi all'amministrazione; e ciò anche sulla scorta della diffusa interpretazione della disposizione di cui all'art. 2261 c.c. dettata in tema di società di persone⁹⁶ che il legislatore della riforma ha riprodotto quasi pedissequamente nel testo dell'art. 2476, co. 2, c.c. e i cui risultati interpretativi sono suscettibili di trasposizione nelle società a responsabilità limitata.

Un'interpretazione tesa a limitare i documenti che il socio può consultare sembrerebbe contraria alla *ratio* sottesa alla riforma della s.r.l. che, invece, mira ad ampliare tali diritti rispetto a quanto previsto nel sistema previgente.

Infatti, l'interpretazione restrittiva della norma e l'eliminazione della previsione del diritto della maggioranza qualificata dei soci di fare effettuare la revisione annuale della gestione avrebbe come effetto quello di ridurre sensibilmente l'oggetto del diritto di consultazione rispetto al previgente art. 2489 c.c.

⁹⁵ G. PRESTI, *sub* art. 2476 c.c., cit., 657.

⁹⁶ Fra i tanti, vedi O. CAGNASSO, *La società semplice*, cit., 183; V. BUONOCORE, G. CASTELLANO, R. COSTI, *Società di persone*, in *Casi e materiali di diritto commerciale*, 2, Milano, 1978, 469; V. BUONOCORE, *Società in nome collettivo*, in *Codice Civile. Commentario. Diretto da P. Schlesinger*, Milano, 1995, 201 ss. Con riferimento alla società in nome collettivo, F. MESSINEO, *Controllo del socio sull'amministrazione di società di persone*, in AA.VV., *Studi di diritto delle società*, Milano, 1949, 76, secondo cui il diritto di consultazione, comprendendo anche i documenti relativi all'amministrazione, avrebbe dovuto permettere di penetrare «nei più intimi recessi della vita sociale».

Sembra quindi corretto ritenere che il legislatore abbia eliminato il controllo annuale della gestione di cui al “vecchio” art. 2489 c.c., in cui di certo potevano essere consultate le scritture contabili, estendendo contestualmente l’oggetto del diritto di consultazione a tutti i documenti relativi all’amministrazione, ivi inclusi i libri e le scritture contabili⁹⁷.

Peraltro, anche in prospettiva teleologica, la funzione riconosciuta al diritto di controllo del socio verrebbe frustrata se solo si ritenesse inibito a quest’ultimo l’accesso ai libri e alle scritture contabili che sono poste a fondamento delle decisioni gestorie degli amministratori⁹⁸.

La stessa estensione del diritto di consultazione in esame è riconosciuta al socio dal § 51 a), *GmbHG* che può infatti consultare tutti i libri sociali e tutta la documentazione attinente alla società.

Il *Code de Commerce* riconosce invece al socio, ai sensi dell’art. L. 223-26, al. 4, la possibilità, *et à toute époque*, di avere conoscenza della documentazione sociale, per tale intendendosi i bilanci, gli inventari, le relazioni presentate durante le assemblee e i verbali delle stesse, relativa ai tre esercizi precedenti⁹⁹.

Il diritto di consultazione è altresì previsto per la s.r.l. spagnola. A differenza però dei tipi societari richiamati, ivi compresa la nostra s.r.l., in cui l’esercizio di tale prerogativa può avvenire in qualunque momento, *l’articolo 272 de la ley de Sociedades de Capital* prevede che tale diritto possa essere esercitato dal socio in occasione dell’approvazione del bilancio. Ricevuta la convocazione, in cui deve farsi menzione di tale diritto, il socio potrà ottenere gratuitamente la documentazione oggetto di approvazione, ivi compresa la

⁹⁷ In tal senso, O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in G. COTTINO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale*, Padova, 2007, 255; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., 66 s.

⁹⁸ N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., 159.

⁹⁹ A. CONSTANTIN, *Droit des sociétés*, Paris, 2004, 137; M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY, *Droit des sociétés. 15^e édition*, Paris, 2002, 518 s.

relazione sulla gestione se sottoposta all'approvazione dell'assemblea. La stessa norma dispone infine che, salva disposizione contraria dello statuto, i soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale potranno esaminare la documentazione a sostegno del bilancio da approvare, anche con l'ausilio di un esperto contabile.

Una diversa questione, pur attinente all'estensione del diritto di consultazione, è quella relativa alla possibilità di comprendere nell'oggetto dei diritti di cui all'art. 2476, co. 2, c.c., anche le cose oltre ai libri sociali e ai documenti relativi all'amministrazione. In altre parole, se il socio che non partecipa all'amministrazione abbia anche un diritto di ispezione in relazione ai beni aziendali¹⁰⁰.

Il legislatore tace sul punto, tuttavia parrebbe opportuno precisare che, per quanto il diritto di consultazione sia stato ampliato nel suo contenuto precettivo dalla riforma, la disposizione *ex art.* 2476, co.2, c.c., non sembrerebbe includere il diritto di ispezione, nonostante le difficoltà nella pratica di distinguere l'ispezione dalla consultazione.

E infatti già in tema di società di persone, la dottrina ha escluso che l'art. 2261 c.c. ammetta per il socio la possibilità di compiere atti di ispezione, atteso che l'ispezione può avere ad oggetto luoghi o cose, ma non documentazione¹⁰¹. Tale prerogativa è invece riconosciuta, restando in tema di società di persone, nella società in accomandita semplice nella quale il

¹⁰⁰ Cfr. sempre O. CAGNASSO, *La società semplice*, cit., 184.

¹⁰¹ Con riferimento alle società di persone, vedi P. MONTALENTI, *Il socio accomandante*, cit., 194 e nota 219; G. FERRI, *Le società*³, cit., 246; O. CAGNASSO, *La società semplice*, cit., 184. Con riferimento invece al diritto di controllo nelle s.r.l., cfr. N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., 159 e 181; C. MONTAGNANI, *Informazione e controlli nelle nuove società a responsabilità limitata*, cit., 244. Di contrario avviso, R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, cit., 91, ad avviso del quale la norma permetterebbe al socio «di consultare la contabilità irregolare e di accedere agli archivi sociali, offrendogli la possibilità di conoscere a fondo, anche attraverso la visita ai magazzini e l'accertamento delle consistenze di cassa, la gestione sociale per la quale egli è inderogabilmente responsabile»; C. LIMATOLA, *Considerazioni sul controllo del socio non amministratore nelle società di persone*, in *RDS*, 2015, 329 s.

legislatore prevede, all'art. 2320, co. 2, c.c. che il socio accomandante possa «compiere atti di ispezione e di sorveglianza» qualora l'atto costitutivo lo consenta.

Un altro argomento sembrerebbe deporre a favore di tale conclusione. In tema di società per azioni, l'art. 2403-*bis*, c.c. stabilisce che i sindaci possono procedere ad atti di ispezione e controllo. Il termine ispezione qui sembra essere utilizzato quale sinonimo di consultazione, come attività prodromica a quella di controllo¹⁰², ma non pare che possa essere considerato quale attività di ricerca accurata avente ad oggetto i beni aziendali.

Per tali ragioni, l'art. 2476, co. 2, c.c. non legittima il socio ad effettuare ispezioni nei magazzini o negli impianti industriali sociali né ad accertare le consistenze di cassa, così come, nell'esercizio del proprio diritto di controllo, non può ricercare la documentazione che voglia consultare, ma sarà necessaria la collaborazione dell'amministratore o di un soggetto da esso delegato che metta a disposizione la documentazione richiesta al fine dell'esercizio del suo diritto di consultazione.

Tuttavia gli ampi spazi lasciati all'autonomia statutaria dal legislatore della riforma consentono senza remore di ammettere che l'atto costitutivo possa ampliare il diritto di controllo riconosciuto in capo a ciascun socio includendo la possibilità di eseguire anche ispezioni sui beni aziendali¹⁰³ come avviene, ad esempio, nell'ordinamento giuridico portoghese nel quale il *Código das Sociedades Comerciais* distingue fra un diritto di consultazione di scritture contabili, libri sociali e documenti, che potrà avvenire anche con l'ausilio di un revisore dei conti o di altri periti (*artigo* 214, n. 4), e il diritto di ispezionare tutti i beni sociali (*artigo* 214, n. 5).

¹⁰² Vedi M. LIBERTINI, *sub art. 2403 bis c.c.*, in F. D'ALESSANDRO (a cura di), *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, Padova, 2011, 246, secondo il quale l'espressione atti di ispezione e controllo «è da interpretare, plausibilmente, come un'endiadi (controllo ispettivo)».

¹⁰³ In tal senso pare esprimersi M. RICCI, *I controlli individuali del socio non amministratore di società a responsabilità limitata*, cit., 135.

2.3. IL DIRITTO DI ESTRARRE COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'attuale art. 2478 c.c., rubricato «libri sociali obbligatori», non fa riferimento, come invece il vecchio testo dell'art. 2490 c.c. all'ultimo comma faceva, alla possibilità per il socio di ottenere, a proprie spese, estratti dei libri sociali. Il motivo di una scelta di tal fatta nell'ambito delle società a responsabilità limitata parrebbe evidente anzitutto tenendo in considerazione l'estensione del dettato normativo di cui all'art. 2476, co. 2, c.c. che ha avuto come effetto di rendere inutile una disposizione analoga a quella prevista dall'ultimo comma del previgente art. 2490 c.c.

L'assenza di un'espressa disposizione legislativa, tuttavia, suscita una interessante questione applicativa relativa all'esercizio del diritto di consultazione. Si pone infatti il problema di stabilire se nel diritto di consultazione sia compresa, come necessaria conseguenza, la facoltà di estrarre copia della documentazione visionata.

A differenza della s.r.l. in cui, come già sottolineato, il legislatore nulla ha previsto, nella s.p.a. l'art. 2422 c.c. riconosce espressamente all'azionista la facoltà di ottenere estratti a proprie spese dei libri sociali consultabili, rispettivamente il libro soci e il libro delle deliberazioni dell'assemblea.

Con riferimento alla disciplina previgente dettata in tema di s.r.l., sia la dottrina, sia la giurisprudenza dominante, mentre da un lato ammettevano il diritto del socio di ottenere estratti dei libri sociali stante il tenore dell'art. 2490, co. 3, c.c.; dall'altro lato negavano la possibilità di ottenere copia integrale degli stessi¹⁰⁴.

¹⁰⁴ G. C. M. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, cit., 340; C. MONTAGNANI, *Diritti di informazione, controllo individuale e controllo giudiziario nelle società prive di collegio sindacale*, cit. 293 ss.

In giurisprudenza, Cass., 12 ottobre 1984, in *Società*, 1995, 175, con nota di A. FABRIZIO, *Nessun limite alla richiesta di estratti del libro soci*; Trib. Milano, 28 giugno 2001, in *Giur. it.*, 2001, 2323, con nota di R. WEIGMANN; Trib. Milano, 30 marzo 1993 (ord.), in *Giur. comm.*, 1993, II, 743, con nota di E. RIMINI, *Il diritto di ottenere estratti del libro soci e il possesso della qualità di socio: un caso particolare*; App. Milano, 3 ottobre 1986 (ord.), in

La mancata riproduzione da parte del legislatore della riforma di una previsione analoga a quella contenuta nel vecchio art. 2490 c.c., ha spinto una parte della dottrina, a dire il vero minoritaria, nonché della giurisprudenza a preferire un'interpretazione restrittiva del diritto di controllo dei soci che escludesse il diritto di estrarre copia della documentazione consultata¹⁰⁵.

La giustificazione di tale risultato ermeneutico è stata rinvenuta sulla base del rilievo che il comma 2 dell'art. 2476, c.c. delimita il diritto di controllo del socio non amministratore al diritto di avere informazioni sullo svolgimento degli affari sociali dagli amministratori, nonché a quello di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. La mancata previsione espressa da parte del legislatore della riforma in merito alla possibilità di ottenere anche le copie della suddetta documentazione, sarebbe indice della impossibilità di ammettere anche tale diritto.

Si è anche osservato, a favore dell'interpretazione letterale, che questo tipo di soluzione si imporrebbe al fine di riequilibrare un contesto in cui vi è un forte sbilanciamento a favore del controllo del socio rispetto alle esigenze di riservatezza della società. Il diritto di consultazione riguarderebbe, così, soltanto «la presa visione ed esame dei documenti» e non implicherebbe «di

Società, 1987, 423, con nota di G. B. MACRÌ, *Ispezione dei libri sociali delegata a procuratore*; Pret. Roma, 15 gennaio 1988, in *Riv. dir. comm.*, 1988, II, 307, con nota di E. RIMINI, *L'art. 2422 c.c. e i limiti del diritto di ispezione del socio*. Di avviso contrario è Cass., 12 ottobre 1994, n. 8332, reperita su www.iusexplorer.it, secondo la quale, «il diritto di chiedere estratti [...] è piuttosto lo strumento pratico di attuazione di un diritto di documentazione che potenzialmente ha lo stesso oggetto e la stessa ampiezza del diritto di ispezione, anche se ragionevolmente tenderà ad esplicarsi con modalità selettive. [...] sicché è da ritenersi che non vi sarebbe ostacolo di principio alla richiesta di una documentazione integrale, salva l'exceptio doli generalis nel caso in cui una siffatta pretesa avesse una finalità meramente emulativa».

¹⁰⁵ In Dottrina, vedi R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., 145. In giurisprudenza, cfr. Trib. Milano, 30 novembre 2004 (ord.), in *Giur. comm.*, 2006, II, 682ss., con nota di E. CODAZZI, *Controllo dei soci di s.r.l.: considerazioni sulla derogabilità dell'art. 2476, 2° comma*; Trib. Parma, 25 ottobre 2004 (decr.), cit.; Trib. Chieti, 31 maggio 2005 (ord.), in *Giur. it.*, 2005, 1652 s.

per sé il diritto di estrarre copia o a riprodurli altrimenti»¹⁰⁶. Ammettendo il contrario, infatti, si darebbe spazio ad una «inammissibile [...] creazione di una duplice contabilità che verrebbe a crearsi se fosse consentito accesso con copia a tutti i documenti della società: si creerebbe una sorta di amministrazione-ombra contraria agli stessi interessi dell'impresa, in termini di eccessivo peso di adempimenti»¹⁰⁷.

Un ulteriore argomento posto a fondamento di tale orientamento restrittivo¹⁰⁸ che, come si vedrà in seguito, non merita di essere condiviso, risiede nella circostanza che il legislatore della riforma ha previsto, così negando la possibilità al socio di avere copia della documentazione visionata, che la consultazione di quanto richiesto dal socio nell'esercizio del proprio diritto di controllo possa avvenire anche tramite professionisti di propria fiducia. Il socio non avrebbe più alcun motivo di estrarre copia dei documenti considerando che gli è permesso farli consultare dalla più vasta platea di professionisti i quali, a seconda delle competenze specifiche, possono essere di volta in volta coinvolti per l'esercizio di tale prerogativa.

Come anticipato, la soluzione restrittiva proposta non sembra poter essere accolta.

Il contrasto interpretativo, come è evidente, non può essere risolto sulla base del solo argomento letterale, atteso che il silenzio del legislatore sul punto non consente di affermare, né tantomeno di escludere, la possibilità per il socio di estrarre copia dei documenti consultati.

Per meglio affrontare la questione, allora, è necessario preliminarmente distinguere tra i libri sociali per i quali l'art. 2490, co. 3, c.c., prima della

¹⁰⁶ Così Trib. Milano, 30 novembre 2004 (ord.), cit.; dello stesso avviso anche ; Trib. Parma, 25 ottobre 2004 (decr.), cit., 759, il quale l'art. 2476, co. 2, c.c. circoscrive il diritto alla consultazione «senza estenderlo anche all'ottenimento di copie (ed ancor meno alla consegna degli originali)».

¹⁰⁷ Trib. Milano, 8 maggio 2014 (ord.), tratta dall'archivio di Giurisprudenza delle Imprese, www.giurisprudenzadelleimprese.it.

¹⁰⁸ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., 145s.

riforma, consentiva al socio di ottenerne estratti, da un lato e, dall'altro lato, gli altri libri e documenti sociali.

Con riferimento ai primi, il diritto di estrarne copia è difficilmente negabile considerando che, ragionando in diverso modo, i diritti di controllo del socio di s.r.l. risulterebbero ridotti rispetto a quanto invece riconosciuto dalla disciplina previgente, in netto contrasto con la scelta sottesa alla riforma del diritto societario che è invece finalizzata ad un rafforzamento di tali poteri. Inoltre, il suo mancato riconoscimento avrebbe come conseguenza la riduzione dell'estensione del diritto di consultazione del quotista rispetto a quanto invece riconosciuto al socio di s.p.a.¹⁰⁹.

Quanto invece ai libri sociali e ai documenti per i quali il vecchio art. 2490 c.c. riconosceva espressamente al socio il diritto di ottenerne copia (ossia il libro delle decisioni degli amministratori e quello delle decisioni del collegio sindacale, quando presente, oltre alla documentazione sociale), non è possibile fare ricorso ai precedenti argomenti. Ci si deve interrogare allora sull'esistenza di circostanze nelle quali la società possa legittimamente rifiutarsi di consentire l'effettuazione di copie della documentazione consultata.

Sul punto alcuni studiosi hanno ritenuto che la questione sull'ammissibilità del diritto ad ottenere copia debba essere affrontata caso per caso con l'obiettivo di contemperare due esigenze contrapposte: l'esigenza del socio di ottenere gli strumenti necessari per l'adeguato esercizio del proprio diritto di controllo sulla gestione sociale, per un verso e, per altro verso, l'esigenza della società di tutelare la propria sfera di riservatezza¹¹⁰. In realtà in questi casi non solo la possibilità di ottenere copia della documentazione dovrebbe essere negata, ma ancor prima la possibilità stessa di consultazione.

¹⁰⁹ M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., 764.

¹¹⁰ In tal senso, ancora, M. MALAVASI, *op. ult. cit.*, 764; R. GRASSO, "Documenti relativi all'amministrazione" e diritto di consultazione del socio di s.r.l. non amministratore, in *Giur. comm.*, 2007, II, 932; D. FICO, *Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l.*, in *Società*, 2006, 172.

Qualunque tipo di ragionamento interpretativo deve essere inquadrato, preliminarmente, all'interno dei principi ispiratori della riforma che ne costituiscono una fondamentale guida ermeneutica.

Non è certamente revocabile in dubbio che, in un'ottica di valorizzazione del ruolo del socio nel quadro della *governance* della società, la struttura della s.r.l. riformata sia caratterizzata dall'ampliamento dei diritti di controllo dei soci rispetto alla disciplina previgente. Infatti ad ogni socio, indipendentemente dalla consistenza della quota di partecipazione, il secondo comma dell'art. 2476 c.c. riconosce il diritto di ottenere dagli amministratori notizie in merito allo svolgimento degli affari sociali e di procedere ad una diretta consultazione di libri sociali e di documenti riguardanti l'amministrazione della società.

Ciò premesso, negare la possibilità al socio di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione consultata nell'esercizio del proprio diritto vanificherebbe il diritto di controllo del socio¹¹¹.

La possibilità di ottenere copia della documentazione consultata è stata riconosciuta anche nelle società di persone nonostante l'art. 2261 c.c. non preveda espressamente una possibilità in tal senso¹¹².

¹¹¹ In tal senso, Trib. Milano, 8 ottobre 2015 e Trib. Roma, 15 gennaio 2015, entrambe reperibili su www.giurisprudenzadelleimprese.it (sito consultato il 7 marzo 2016); Trib. Pavia, 29 giugno 2007, nonché Trib. Pavia, 1 agosto 2007, entrambe in *Società*, 2009, 503 ss., con nota di A. PISAPIA, *Il controllo del socio nella S.r.l.: oggetto limiti e rimedi*, 505. Analogamente, nell'ordinamento tedesco, in cui il disposto normativo di cui al § 51a, Abs. 2, *GmbHG* riconosce al socio soltanto un diritto di consultazione, la giurisprudenza ha precisato che il diritto di consultazione comprende il diritto di estrarre copia. Vedi infatti, *OLG München*, 12 gennaio 2005, in *GmbHR*, 2005, 624 ss., con nota di V. RÖRMANN.

¹¹² M. GHIDINI, *Società personali*, cit., 450; ID., voce «Società semplice», in *Encl. Treccani*, Roma, 1993, 22. Vedi inoltre C. MONTAGNANI, *Diritti di informazione, controllo individuale e controllo giudiziario nelle società prive di collegio sindacale*, cit., 293, secondo cui i soci «hanno diritto di esaminare, consultare, annotare, fotografare, microfilmare, registrare, ecc., nella sede della società e a proprie spese, tutti gli strumenti idonei a illuminare chi non partecipa all'amministrazione sulla conduzione della stessa, obbligatori o non che siano rispetto allo statuto dell'imprenditore commerciale».

Tale interpretazione, per quanto riferita al tipo società di persone, ma suscettibile di trasposizione alla s.r.l., è stata posta a fondamento dell'estensione del diritto di consultazione del socio di s.r.l. anche in considerazione del fatto che, come già osservato¹¹³, il secondo comma dell'art. 2476 c.c. è la pedissequa riproduzione dell'art. 2261 c.c., senza dimenticare poi che la riforma, enfatizzando la rilevanza centrale della persona del socio, ha per molti aspetti reso simili i due tipi societari, tanto che si è passati da una definizione della s.r.l. come piccola società per azioni, ad una che la individua come "società di persone a responsabilità limitata"¹¹⁴.

Vi è infine anche un aspetto pragmatico che certamente non assume rilievo decisivo, ma che forse meriterebbe di essere preso in considerazione.

Il riconoscimento in capo al socio della possibilità di ottenere a proprie spese copia della documentazione visionata, oltre che a rendere effettivo, concreto e non svuotato di contenuto il diritto di controllo, evita alla società di subire ripetuti intralci dovuti alla permanenza nella sede sociale del socio che ha richiesto la consultazione della documentazione e/o del professionista di fiducia di quest'ultimo. Escludendo tale possibilità si correrebbe il rischio, specie quando la documentazione richiesta sia copiosa, di paralizzare le attività giornaliere della società per far fronte alle richieste pervenute.

Non pare, così, condivisibile la soluzione di chi ha ritenuto che la possibilità per il socio di farsi assistere dai professionisti ritenuti più idonei per esaminare la documentazione sociale derivi dal bilanciamento, effettuato dal legislatore della riforma, tra l'effettivo esercizio del diritto di controllo e

¹¹³ Vedi *supra*, cap. I.

¹¹⁴ Fra i tanti, P. MARCHETTI, *Tavola rotonda*, in AA.VV., *La corporate governance nelle società non quotate*, Atti del Convegno di Como. 12-13 novembre 1999, a cura di S. Rossi e G. M. Zamperetti, Milano, 2001, 123; A. GAMBINO, *Tavola rotonda*, *ivi*, 127; P. MONTALENTI, *La riforma del diritto societario: appunti*, in *Società*, 2003, 936; O. CAGNASSO, *Ambiti e limiti dell'autonomia concessa ai soci della «nuova» società a responsabilità limitata*, in *Società*, 2003, 68ss.; F. MAINETTI, *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, cit. 936 ss.; e in S. AMBROSINI (a cura di), *La riforma della società*, Torino, 2003, 87ss.

l'esercizio di tali diritti in maniera patologica¹¹⁵: negare la possibilità di estrarre copie dei documenti, ridurrebbe sostanzialmente la possibilità che il loro contenuto venga divulgato o utilizzato in modo improprio.

Una tale soluzione potrebbe limitare, almeno potenzialmente, l'utilizzo illegittimo delle informazioni conosciute in occasione dell'esercizio dei diritti informativi, ma nell'applicazione pratica presenterebbe degli inconvenienti notevoli poiché si dovrebbe impedire al socio e/o al professionista delegato qualunque forma di riproduzione della documentazione visionata: dalle fotocopie integrali, alla copia di stralci salienti di documentazione, fino ad arrivare al divieto di prendere semplici appunti. Ciò non consentirebbe al socio e all'esperto nominato di volta in volta di avere una profonda conoscenza della documentazione consultata e, per questa via, svuoterebbe il contenuto del diritto di cui all'art. 2476, co. 2, c.c. contrastando con la *ratio* della riforma che ha riconosciuto in capo al socio ampi poteri non solo di controllo, ma anche di reazione alla gestione infedele da parte degli amministratori, prevedendo a tal fine sia la possibilità di promuovere individualmente l'azione di responsabilità sia, nei casi più gravi, agire per la revoca cautelare: negando la possibilità di ottenere le copie dei documenti ritenuti utili si consegnerebbe al socio un'arma spuntata.

Oltre a ciò, consentendo l'afflusso continuo di professionisti di fiducia, magari uno diverso per ogni materia alla quale appartengono i documenti di cui si richiede la consultazione, si correrebbe il rischio di intralciare seriamente le attività sociali poiché la consultazione potenziale di ogni documento prodotto dalla società richiederebbe svariati giorni di accesso alla sede sociale o nel luogo in cui tali documenti sono conservati.

Il silenzio del legislatore sul punto, allora, non pare doversi interpretare in senso ostativo all'ottenimento delle copie della documentazione e così coglie nel segno quella dottrina, peraltro maggioritaria, nonché quell'altra

¹¹⁵ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., 146.

parte della giurisprudenza, secondo cui, nelle prerogative riconosciute al socio dall'art. 2476, co. 2, c.c. andrebbe ricompreso anche il diritto di estrarre copia a proprie spese di tutta la documentazione che la società ha ritenuto di mettere a disposizione del socio e/o del professionista nominato¹¹⁶.

2.4. L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INFORMATIVI TRAMITE PROFESSIONISTI DI FIDUCIA

Il disposto normativo di cui all'art. 2476, co. 2, c.c. stabilisce che il diritto di consultazione può essere esercitato anche tramite professionisti di fiducia del socio.

¹¹⁶Cfr., tra i tanti, N. ABRIANI, *sub art. 2476 c.c.*, in P. BENAZZO – S. PATRIARCA (a cura di), *Codice commentato delle s.r.l.*, Torino, 2006, 364; D. U. SANTOSUOSSO, *La riforma del diritto societario*, cit., 220; V. SALAFIA, *sub art. 2476 c.c.*, in G. BONFANTE - D. CORAPIMARZIALE - R. RORDORF - V. SALAFIA (a cura di), *Codice commentato delle nuove società*, Milano, 2004, 1064; M. RICCI, *I controlli individuali del socio non amministratore di società a responsabilità limitata*, cit., 131 s.; E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit. 799 s.; A. ANGELILLIS - G. SANDRELLI, *sub art. 2476 c.c.*, cit., 709; O. CAGNASSO, *sub art. 2476 c.c.*, cit., 1884; S. AMBROSINI, *sub art. 2476 c.c.*, cit., 1590; V. SANGIOVANNI, *Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all'amministrazione*, in *Giur. mer.*, 2008, 2285 ss.; M. ARATO, *Il controllo individuale dei soci ed il controllo legale dei conti*, in *Società*, 2004, 1195; F. MAINETTI, *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, cit., 938; E. RICCIARDELLO, *L'inerenza del diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l. al potere gestorio*, cit., 237; M. PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, cit., 662; R. AMBROSINI, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. alla luce della riforma societaria e tutela innominata*, cit., 1546; A. PISAPIA, *Il controllo del socio nella s.r.l.: oggetto, limiti e rimedi*, cit., 507; L. RENNA, *Il diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l.*, in *Giur. it.*, 2008, 126; D. FICO, *Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l.*, in *Società*, 2006, 171.

In giurisprudenza, Trib. Pavia, 29 giugno 2007 (ord.) e Trib. Pavia, 1° agosto 2007, in *Giur. it.*, 2008, p. 126, con nota di L. RENNA, cit.; Trib. Bologna, 6 dicembre 2006 (ord.), cit., con note di R. GUIDOTTI ed E. RICCIARDELLO, cit.; Trib. Nocera inferiore, 13 ottobre 2005 (ord.), in *Giur. comm.*, 2007, II, 159 ss., con nota di M. MENICUCCI; Trib. Ivrea, 2 luglio 2005 (ord.), cit., 1542, con nota di R. AMBROSINI; Trib. Biella, 18 maggio 2005 (ord.), cit., 50 ss., con nota di F. FUNARI. In senso contrario, R. GUIDOTTI, *Il diritto di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., 143 ss.; M. MENICUCCI, *Il Contenuto del diritto di controllo del socio nella società a responsabilità limitata*, in *Giur. Comm.*, 2007, II, 167 ss. Soluzioni diverse sono proposte da M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., 764; R. GRASSO, *Documenti relativi all'amministrazione e diritto di consultazione del socio di s.r.l. non amministratore*, cit., 932 s.

La soluzione accolta dal legislatore della riforma ha così risolto il problema della delegabilità di tale diritto, positivizzando i risultati del dibattito giurisprudenziale e dottrinale creatosi con riferimento all'interpretazione del previgente art. 2489 c.c. in cui, invece, questi non si era espresso sulla possibilità che il diritto di consultazione potesse essere oggetto di delega. Prima della novella legislativa, infatti, gran parte della dottrina riteneva che il diritto di consultazione dei libri sociali obbligatori ben potesse essere esercitato dal socio anche tramite un rappresentante speciale o comunque con l'assistenza di un soggetto terzo¹¹⁷. Non si ravvisava, invero, la sussistenza di

¹¹⁷ G. RACUGNO, *Società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 1991, I, 614; G. C. M. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, cit. 340 ss.; R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, cit., 109; F. DI SABATO, *Manuale delle società*², Torino, 1987, 494; G. F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale*, 2, V ed., Torino, 2002, 444, nota 3; G. E. COLOMBO, *I libri sociali e il bilancio nelle S.p.A.*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Trattato di diritto privato*, vol. 17, Torino, 1985, 9. Tuttavia, occorre evidenziare che, benché la dottrina fosse sostanzialmente concorde nel ritenere delegabile a terzi l'esercizio del diritto di informazione e consultazione, erano diversi gli *iter* argomentativi seguiti per approdare a questo risultato ermeneutico. Una prima tesi (R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, cit., 81; G. LATTES, *Del controllo individuale del socio nelle società a responsabilità limitata mancanti del collegio sindacale*, cit., 153.), argomentando dalla possibilità di delega del diritto di voto di cui all'art. 2372 c.c. riteneva che il socio potesse sempre delegare l'esercizio dei diritti informativi sia ad altri soci, sia a terzi. E infatti, stante la delegabilità del diritto di voto, il soggetto delegato al suo esercizio avrebbe potuto, *rectius* dovuto, documentarsi sulle materie oggetto di deliberazione chiedendo, se del caso, agli amministratori le notizie ritenute utili. Di conseguenza, attesa l'ammissibilità di richieste di informazioni da parte del soggetto delegato all'esercizio del diritto di voto, alla stessa conclusione poteva pervenirsi con riferimento al diritto di controllo, stante la mancanza di alcuna norma che ne sancisse l'indelegabilità. Altra dottrina (C. MONTAGNANI, *Diritti di informazione, controllo individuale e controllo giudiziario nelle società prive di collegio sindacale*, cit., 383; nonché L. MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale*, III, *Società di capitali*, Padova, 1951, 266), dando atto dell'assenza di norme che sancissero l'indelegabilità dei diritti di informazione, non riteneva la rappresentanza del socio da parte di un terzo in assemblea un principio generale suscettibile di applicazione anche nella società a responsabilità limitata atteso che per la legittimità della delega del voto occorreva un'organizzazione sociale di tipo capitalistico e inoltre lo statuto avrebbe potuto prevedere il divieto di delega. In definitiva, si rimetteva all'autonomia statutaria del modello più flessibile della società a responsabilità limitata la possibilità di configurare una possibilità in tal senso. In senso contrario, G. FRÈ, *Società per azioni*⁵, in A. SCIALOJA – G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1982, 641. Per una posizione intermedia, vedi M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, cit., 33, nota 41, secondo il quale, pur ritenendo ammissibile l'esercizio del diritto in questione per delega, tuttavia la suddetta delega dovesse essere conferita unicamente ad un altro socio, in modo da evitare il pericolo di diffusione, al di fuori della compagine sociale, di notizie riservate che avrebbero potuto danneggiare la società.

alcun rischio di ingerenza dei terzi nella società stante che, contrariamente a quanto si verificava nelle società di persone, il socio non era vincolato da alcun tipo di obbligo di non concorrenza e tale circostanza rendeva la posizione del socio di s.r.l. sostanzialmente equiparabile a quella di un terzo¹¹⁸. Per tali ragioni l'eventuale pericolo derivante dall'intrusione di quest'ultimo nella vita sociale non veniva reputato maggiore di quello derivante dal socio stesso.

L'ammissibilità dell'esercizio del diritto di consultazione tramite un mandatario trovava peraltro giustificazione nello stesso art. 2489 c.c., nella sua versione anteriore alla riforma del 2003, il quale, nella seconda parte del primo comma, prevedeva che i soci che rappresentavano almeno un terzo del capitale sociale avevano anche il diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione¹¹⁹.

Se quindi l'esercizio di tale prerogativa consentiva al revisore – soggetto estraneo alla struttura sociale – incaricato dalla maggioranza qualificata dei soci di esaminare tutta la documentazione ritenuta necessaria allo svolgimento delle attività di revisione della gestione, così venendo a conoscenza di tutti gli aspetti della gestione, non sembravano esserci elementi ostativi per riconoscere al socio la possibilità di affidare a terzi l'esercizio dei diritti informativi, data la minore esposizione al rischio di violazione della sfera di riservatezza della società rispetto alle operazioni di revisione della gestione.

Il problema della delegabilità del diritto di consultazione non è il solo problema che il legislatore della riforma ha risolto, poiché la soluzione

¹¹⁸ In tal senso sembrano esprimersi, G. LATTES, *Del controllo individuale del socio nelle società a responsabilità limitata mancanti del collegio sindacale*, cit., 148; E. RIMINI, *L'art. 2422 e i limiti del diritto di ispezione del socio*, cit., 622 s.; R. AMBROSINI, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. alla luce della riforma societaria e tutela innominata*, cit. 1546; A. FABRIZIO, *Nessun limite alla richiesta di estratti del libro soci*, cit. 177 s.

¹¹⁹ G. LATTES, *Del controllo individuale del socio nelle società a responsabilità limitata mancanti del collegio sindacale*, cit., 151 ss. *Contra*, A. GIANNINI, *Sul controllo della gestione delle società a responsabilità limitata*, cit., 113.

normativa prescelta delimita altresì l'ambito soggettivo della delega ammettendola solo a favore di esperti. L'art. 2476, co. 2, c.c., infatti, specifica che qualora il socio decida di esercitare il diritto in parola per il tramite di un soggetto terzo, colui il quale agisce nell'interesse del socio deve essere un professionista. Con l'utilizzo di tale locuzione, il legislatore sembra aver voluto fare riferimento in generale a quei soggetti che esercitano le attività disciplinate dagli artt. 2229 ss. c.c.

Il richiamo alla categoria generale dei professionisti si potrebbe intendere come il riflesso della volontà del legislatore di non limitare a determinati tipi di professionisti quelli a cui il socio può rivolgersi per l'esercizio delle prerogative riconosciute dall'art. 2476, co. 2, c.c.

E ciò si ricava anche dall'analisi dell'art. 2397 c.c. dettato in tema di composizione del collegio sindacale in cui, invece, si fa riferimento a categorie determinate di professionisti. La norma in parola, infatti, oltre a prevedere che almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio sindacale debbano essere revisori legali iscritti nell'apposito registro, dispone che «i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della giustizia [...]», tale decreto ha stabilito che possono far parte del collegio sindacale i soggetti iscritti negli albi degli avvocati, dei commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali oltre che dei consulenti del lavoro.

Il legislatore ha così limitato alla categoria generale dei professionisti i soggetti a cui può essere delegato l'esercizio del diritto di consultazione. Tuttavia, ammettendo la consultazione «anche tramite professionisti di loro fiducia» si riconosce a maggior ragione il diritto del socio di farsi assistere nella consultazione dei documenti sociali personalmente eseguita¹²⁰.

¹²⁰ R. RORDORF, *I sistemi di amministrazione e controllo nella nuova s.r.l.*, in *Società*, 2003, 670; N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit. 161; S. AMBROSINI, *sub art. 2476 c.c.*, in G. NICOLINI – A.

L'appartenenza alla categoria dei professionisti dei soggetti individuati per esercitare il diritto di consultazione ovvero per assistere il socio nel compimento di tale operazione implica che, nell'esercizio delle proprie attività, gli esperti incaricati dal socio siano assoggettati a doveri di riservatezza e segretezza su quanto appreso in ragione del proprio operato. Ciò detto, la *ratio legis* di tale limitazione è di facile comprensione. Circoscrivendo la sfera soggettiva della delega, si vuole preservare la sfera di riservatezza dell'attività sociale evitando che l'esercizio dei diritti di consultazione da parte di individui non vincolati al segreto professionale possa creare pericoli e disagi alla società, arginando in tal modo la diffusione di documenti che solo i soci potenzialmente possono conoscere¹²¹.

La limitazione soggettiva che il legislatore delegato ha inteso imporre nel caso in cui il socio si affidi ad un esperto per l'esercizio del diritto di consultazione ovvero per ricevere assistenza in tale attività, sembra lasciare spazio ad un'altra questione applicativa: se cioè il socio possa affidare l'esercizio del diritto di consultazione anche a mandatarî che non siano professionisti. La disposizione può essere interpretata in due modi contrapposti: potrebbe sostenersi sia che gli unici soggetti legittimati a coadiuvare o sostituire il socio nella consultazione siano i professionisti, sia, al contrario, che la norma non abbia introdotto alcun divieto a che la consultazione avvenga tramite mandatarî non professionisti.

La soluzione preferibile sembra essere quella intermedia le cui ragioni prendono le mosse dall'esame dell'art. 2422 c.c. dettato in tema di s.p.a., nonché dai risultati ermeneutici cui è giunta la dottrina.

STAGNO D'ALCONTRES (a cura di), *Società di capitali. Commentario*, Napoli, 2004, 1588, che accoglie con favore la scelta del legislatore delegato, evidenziando che «tutta una serie di dati ed elementi che appare poco significativa al “profano”, può invece destare l'interesse del lettore qualificato».

¹²¹ Vedi M. PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, cit. 661.

È noto come il diritto di ispezione dell'azionista abbia ad oggetto il libro soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni, tale documentazione contiene dati che non presentano un carattere di riservatezza tale da escluderne a soggetti diversi dai soci la conoscenza. Si è pertanto concluso che il diritto di cui all'art. 2422 c.c. può essere oggetto di delega anche a non soci¹²².

Le conclusioni raggiunte con riferimento alle s.p.a. sono suscettibili di applicazione analogica alla società a responsabilità limitata.

Il socio potrà delegare anche un soggetto non professionista soltanto per la consultazione del libro delle decisioni dei soci di cui all'art. 2478, co. 1, n. 2, c.c.

Se si ammette, infatti che il terzo possa essere delegato dal socio ad esercitare il diritto di voto in assemblea venendo così a conoscenza di quanto accade durante quest'ultime, *a fortiori* deve riconoscersi che il terzo possa essere delegato a consultarne i verbali. Si dovrà invece negare una tale possibilità qualora nello statuto sia previsto il divieto di delega dell'esercizio di voto o la stessa sia conferibile solamente ad un altro socio, attesoché, in tali circostanze, le esigenze di riservatezza poste alla base di detta esclusione non consentirebbero nemmeno la visione dei verbali a soggetti estranei non ricompresi nella categoria dei professionisti.

Inoltre, nel caso in cui il mandatario sia un socio il diritto di consultazione non subirà le limitazioni appena ricordate per il caso di mandatario terzo e non professionista anche se, a dire il vero, tale evenienza assume scarso rilievo.

La struttura letterale della disposizione *ex art. 2476, co. 2, c.c.* induce a ritenere che l'esercizio del diritto da parte del socio possa avvenire tramite

¹²² In tal senso, vedi per tutti G. E. COLOMBO, *I libri sociali*, in G. E. COLOMBO e G. B. PORTALE (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, VII, 1, Torino, 1994, 3 ss., nonché 14. Di contrario avviso, invece, G. FRÈ, *Società per azioni*⁵, cit., 636 ss., il quale ritiene invece che il diritto di ispezione attiene alla sfera dei rapporti interni tra soci e società che non ammettono intrusione da parte di soggetti esterni.

professionisti ovvero con il loro ausilio solo per quanto riguarda il diritto di consultazione, escludendo, per questa via, che il diritto di informazione possa essere esercitato con le stesse modalità il quale quindi, potrebbe essere esercitato solo personalmente dal socio. Tale soluzione, però, non è percorribile poiché vi sono casi in cui è indubbio che il diritto di informazione possa essere esercitato da un terzo: basti pensare al rappresentante legale del socio minorenni o del socio persona giuridica, come anche alla circostanza in cui la quota sociale sia oggetto di pegno, usufrutto ovvero comproprietà ove tale prerogativa apparterrà, rispettivamente, al creditore pignoratizio, all'usufruttuario o al rappresentante comune¹²³. A ciò si aggiunga, infine, la possibilità, prevista nel modello legale di s.r.l., che il socio deleghi un soggetto terzo a rappresentarlo in assemblea esercitando il diritto di voto. È indubbio che il rappresentante possa esercitare anche il diritto di informazione in assemblea stante la strumentalità di quest'ultimo diritto all'espressione di un voto consapevole. Di conseguenza, anche in questo caso non può negarsi che il rappresentante del socio in assemblea possa chiedere informazioni e chiarimenti sulle materie poste all'ordine del giorno, potendosi negare l'informazione che abbia ad oggetto argomenti estranei a quelli trattati.

La norma in parola, tuttavia, si presta anche ad una diversa ed ulteriore interpretazione. Invero la lettera della legge potrebbe indurre a ritenere che la limitazione soggettiva della delega sia riferibile al solo diritto di consultazione, con l'effetto quindi di consentire al socio di esercitare il diritto di informazione anche tramite soggetti non appartenenti alla categoria dei professionisti.

Ammettendo una tale soluzione si porrebbe il problema della possibile diffusione, ad opera dei terzi delegati non professionisti, delle informazioni di cui solamente il socio, seppur con i limiti che saranno analizzati nel prosieguo,

¹²³ G. M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., 601 s.

potrebbe avere conoscenza e senza che la società abbia alcun mezzo di tutela nei confronti del soggetto delegato.

Si potrebbe obiettare preliminarmente che, nonostante il legislatore non si sia espresso in tal senso, sul socio incombe un obbligo di segretezza che è strettamente correlato al diritto di informazione. E così, il delegato potrà rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. dei danni arrecati alla società dalla divulgazione di notizie riservate o di favoreggiamento di imprese concorrenti, ma anche al socio sarebbe parimenti imputabile una responsabilità indiretta qualora sussista un vincolo di subordinazione tra il socio e il terzo delegato che consenta l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 2049 c.c.¹²⁴.

Ebbene, stante l'esistenza di casi in cui il diritto di informazione possa essere delegato a terzi anche non professionisti, non si ravvisano ostacoli tali da escludere la possibilità di delegare l'esercizio del diritto di informazione anche a professionisti¹²⁵. Anzi, al contrario, la sfera di segretezza della società verrebbe maggiormente tutelata dall'obbligo di riservatezza che vincola le attività svolte dai professionisti.

2.5. I LIMITI ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI INFORMATIVI

I diritti di informazione e di consultazione che il legislatore ha riconosciuto con l'art. 2476, co. 2, c.c. in capo ad ogni socio che non partecipa all'amministrazione della società indipendentemente dalla percentuale di capitale posseduto consentono, come si è avuto modo di esporre¹²⁶, l'accesso ad una sfera astrattamente illimitata di informazioni che riguardano, in breve, ogni aspetto dell'attività sociale. Tali diritti permettono di avere conoscenza

¹²⁴ Vedi, in tal senso, R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, cit., 79.

¹²⁵ In tal senso, O. CAGNASSO, *sub art. 2476 c.c.*, cit., 1884; ID., *Le società a responsabilità limitata*, cit., 255. *Contra*, R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., 142, nt. 75.

¹²⁶ Vedi *supra*, parr. 2.1 e 2.2.

della situazione economico-patrimoniale della società, dei libri e della documentazione sociale e, altresì, di avere contezza delle operazioni in corso e degli altri fatti inerenti alla condotta degli affari tenuta dagli amministratori¹²⁷.

L'attribuzione di poteri di informazione di estensione uguale a quelli riconosciuti in un contesto tipologico assai differente può determinare alcune distorsioni. Nelle società di persone, infatti, l'attribuzione al socio non amministratore del diritto di informazione è accompagnata da alcuni contrappesi, quali responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, il divieto di concorrenza e la possibilità di escludere il socio gravemente inadempiente al contratto sociale, che costituiscono un deterrente nei confronti del socio per l'esercizio abusivo del proprio diritto. Nelle s.r.l., invece, la mancanza di tali contrappesi potrebbe lasciare spazio ad un utilizzo indiscriminato del potere di chiedere informazione agli amministratori, potenzialmente foriero di pregiudizi patrimoniali per la società.

Infatti una così ampia estensione dei diritti informativi potrebbe lasciare la società alla mercé delle pressanti richieste di notizie e di consultazione da parte dei soci che intendano verificare con meticolosità e magari anche con una certa frequenza l'intera gestione con l'unico scopo di intralciare l'operato degli amministratori, soprattutto quando il socio agente fa parte della minoranza¹²⁸ con gravi ripercussioni sull'efficienza gestionale della società¹²⁹. Da questa prospettiva, i rischi di esercizio abusivo dei diritti in parola possono costituire un notevole difetto della nuova disciplina introdotta con la riforma.

Sarebbe così ragionevole sostenere che i soci, in tali occasioni, non dovrebbero potere esercitare le prerogative concesse dall'art. 2476, co. 2, c.c. e, specularmente, parrebbe lecito affermare che gli amministratori possano –

¹²⁷ M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, cit., 193.

¹²⁸ In tal senso pare esprimersi G. E. COLOMBO, *Amministrazione e controllo*, in *Il nuovo ordinamento delle società. Lezioni sulla riforma e modelli statutari*, Milano, 2003, 211.

¹²⁹ Vedi A. BUSANI, *S.r.l. Il nuovo ordinamento dopo il D.lgs. 6/2003*, Milano, 2003, 482 secondo cui «il potere di intromissione del socio può esser così quotidiano e imponente da risultare defatigante anche per la struttura più efficiente, trasparente e organizzata».

rectius debbano – rifiutare di fornire le informazioni, nonché di concedere l’accesso ai documenti, in tutti quei casi in cui dall’utilizzo delle informazioni acquisite possa derivare un pregiudizio alla società¹³⁰. Non sembra altresì potersi escludere in tali circostanze la configurabilità di una responsabilità dell’amministratore che, essendo a conoscenza dei potenziali danni che la società possa subire in seguito all’acquisizione e all’utilizzo illegittimo da parte del socio di determinate notizie riguardanti gli affari della società, non abbia impedito tale acquisizione.

Nello stesso senso, peraltro, si è espressa anche parte della giurisprudenza che ha ritenuto «contraria a buona fede [...] la richiesta di informazioni per fini antisociali ed in ogni caso la condotta del socio, che eserciti il controllo in modo contrastante con l’interesse sociale» statuendo che in tali casi «sussiste pertanto un vero e proprio obbligo degli amministratori di rifiutare informazioni sociali riservate, considerato anche che gli amministratori potrebbero rendersi responsabili verso la società per l’indebito uso delle informazioni da parte del socio ai danni della società stessa»¹³¹.

La soluzione dettata dal legislatore delegato è stata messa in discussione con riferimento all’opportunità di prevedere diritti di controllo

¹³⁰ In tal senso, G. M. BUTA, *Tutela dell’istanza partecipativa del socio e controlli nella s.r.l. riformata*, Napoli, 2012, 132; G. PRESTI, *sub art. 2476 c.c., cit.*, 659.

¹³¹ Trib. Roma, 15 gennaio 2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it (consultato il 12 maggio 2016); Trib. Roma, 9 luglio 2009, in *Foro it.*, 2010, I, 972, secondo cui, laddove sussista il rischio concreto che il socio, in violazione dei principi di buona fede e correttezza, si avvalga del diritto di informazione e consultazione dei documenti della società per cagionarle un pregiudizio, gli amministratori, nel perseguimento dell’interesse sociale, sono tenuti a opporsi alla richiesta di informazioni del socio. Per Trib. Milano 22 marzo 1990, in *Società*, 1990, 915, il rifiuto dell’amministratore di fornire al socio non amministratore di s.a.s. le notizie e i documenti richiesti, poiché sospettato di svolgere attività concorrente, non può essere interpretato come sottrazione agli obblighi di informazione, ma semmai essere ricondotto a ragioni di cautela e di prudenza nell’interesse della società amministrata. Con riferimento al legittimo rifiuto degli amministratori in relazione a richieste defatiganti, vedi App. Milano, 13 febbraio 2008, in *Società*, 2009, 205.

talmente penetranti da destare forte preoccupazione se non, addirittura, ipotizzare l'abbandono del tipo¹³².

Tuttavia, nonostante appaia difficile revocare in dubbio che i diritti informativi riconosciuti al socio non amministratore di s.r.l. presentino, almeno astrattamente, un'estensione potenzialmente illimitata, si deve ritenere che debbano essere esercitati rispettando alcuni limiti impliciti che, sebbene non espressamente previsti dalla disposizione di cui all'art. 2476, co. 2, c.c., sono dettati dalla necessità di effettuare un bilanciamento tra l'interesse sociale e l'interesse del socio ad acquisire le conoscenze indispensabili per esercitare un adeguato controllo sulla gestione della società¹³³.

Ciò detto, è evidente che i diritti informativi debbano essere esercitati in maniera conforme alla funzione che ne ha giustificato l'adozione, quella cioè di consentire al socio di vigilare adeguatamente sull'andamento della società ottenendo le informazioni ritenute necessarie a tal fine.

Dovranno essere considerate illegittime, poiché contrarie al generale principio della buona fede e della correttezza nell'esecuzione del contratto di

¹³² F. TASSINARI, *La trasformazione «difensiva» di s.r.l. in s.p.a. con amministratore unico*, in *Notariato*, 2004, 52. Hanno parlato di rischio paralisi o di fuga dalla s.r.l., fra gli altri, G. E. COLOMBO, *op. ult. cit.*, 211; S. Ambrosini, *sub art. 2476 c.c.*, cit., 1609 s.; A. NIGRO, *La società a responsabilità limitata nel nuovo diritto societario*, in *Dir. banc. merc. fin.*, 2004, 15 ss.; D. FICO, *Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l.*, cit. 169; G. C. M. RIVOLTA, *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, cit., 698, secondo cui i diritti ex art. 2476, co. 2, c.c. sono «di portata così ampia e di incidenza così penetrante nel contesto societario, da scardinare la tradizionale dialettica tra maggioranza e minoranza, tra amministratori e soci non amministratori, e da esporre la maggioranza, gli amministratori, la società stessa a iniziative insidiose e ricattatorie da parte di soci marginali che non hanno nulla da perdere».

¹³³ In argomento, sulla necessità di salvaguardare gli interessi della società dal pregiudizio cui può essere esposta in caso di divulgazione delle notizie sugli affari sociali, vedi A. DE GREGORIO, *Note sul diritto di informazione dell'azionista*, cit., 636 ss.; G. F. CAMPOBASSO, *Obbligo di comunicazione delle partecipazioni azionarie ed informazione degli azionisti*, in *Giur. comm.*, 1978, 77 s.; ID., *L'informazione dell'azionista sulle partecipazioni azionarie*, in *L'informazione societaria. Atti del Convegno Internazionale di Studi. Venezia 5-6-7 novembre 1981*, cit., 609; R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, cit., 81 ss.; M. CASELLA, *L'informazione in assemblea*, in *L'informazione societaria. Atti del Convegno Internazionale di Studi. Venezia 5-6-7 novembre 1981*, cit., 646.

cui, rispettivamente, agli artt. 1175 e 1375 c.c.¹³⁴, le richieste di informazione e di accesso alla documentazione che comportino una interferenza nella gestione sociale superiore a quella necessaria per la tutela effettiva del proprio interesse protetto. In altre parole, l'esercizio dei diritti di informazione e di consultazione non dovrà costituire un mero intralcio all'attività di gestione compiuta dagli amministratori¹³⁵.

Possono ancora ritenersi contrarie al principio generale di buona fede e correttezza le richieste di informazioni e di chiarimenti di cui il socio non abbia effettivamente bisogno, ma che al contrario sono effettuate con il solo intento di ostacolare lo svolgimento dell'attività sociale¹³⁶.

In ipotesi del genere l'ordinamento tutela la società dal pregiudizio che possa subire a causa del comportamento illegittimo dei soci. Tuttavia occorre sottolineare come è difficile nella pratica individuare la violazione dei canoni di buona fede e di correttezza poc'anzi richiamati sin dal momento della richiesta di informazioni ovvero da quello dell'esame dei documenti sociali, essendo invece più probabile riscontrarne la violazione soltanto quando le informazioni e/o i documenti vengano utilizzati in modo illegittimo¹³⁷. Ciò rende difficile l'individuazione *ex ante* di tale limite e di conseguenza

¹³⁴ Per l'applicazione di tali principi nel diritto societario vedi, tra gli altri, P. G. JAEGER, *L'interesse sociale*, Milano, 1963, 191 ss.; A. GAMBINO, *Il principio di correttezza nell'ordinamento delle società per azioni (Abuso di potere nel procedimento assembleare)*, Milano, 1987, 302 ss.; D. PREITE, *Abuso di maggioranza e conflitto di interessi del socio nelle società per azioni*, in G. E. COLOMBO e G. B. PORTALE (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, III, 2, Torino, 1993, 74 ss.; A. D'ANGELO, *Il nuovo diritto societario e la clausola della buona fede*, in *Contr. e impr.*, 2004, 772 ss.; F. DI SABATO, *Il principio di correttezza nei rapporti societari*, in P. ABBADESSA – G. B. PORTALE (a cura di), *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, 1, cit., 133 ss.; A. BASSI, *Correttezza e contratto di società*, in *Giur. comm.*, 2002, I, 297 ss.

¹³⁵ N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., 160. In giurisprudenza vedi, con riferimento al diritto di consultazione, Trib. Civitavecchia, 21 aprile 2004 (ord.), consultabile sul sito www.dircomm.it (sito consultato il 30 marzo 2016); Trib. Catania, 3 marzo 2006 (ord.), in *Giur. comm.*, 2007, II, 920 ss., con nota di R. GRASSO, cit.

¹³⁶ Come nel caso in cui il socio abbia già ottenuto risposte esaurienti ai propri quesiti. Vedi, in tal senso, Trib. Milano, 30 novembre 2004, cit.; Trib. Bologna, 6 dicembre 2006 (ord.), cit.

¹³⁷ In tal senso si esprime Trib. Roma, 4 dicembre 2007 (ord.), in *Riv. not.*, 2009, 658 ss.

l'illegittimità della richiesta cui si contrapporrebbe il potere di reazione dell'organo amministrativo di negare le notizie richieste.

Osservando la questione dal punto di vista opposto, quello cioè della società, è necessario altresì considerare l'interesse di questa a che i fatti e i dati conosciuti dal socio non amministratore nell'esercizio dei diritti informativi non siano rivelati all'esterno.

Tale interesse, al pari di quello del socio ad ottenere le informazioni ritenute necessarie, potrebbe essere tutelato con l'imposizione di un dovere di fedeltà: così il socio non dovrebbe comunicare a terzi ciò che ha appreso in occasione dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 2476, co. 2, c.c., poiché altrimenti comprometterebbe la sfera di riservatezza della società che non avrebbe ragione di sussistere anche nei suoi confronti. Si tralascia qui di considerare la questione, che verrà analizzata nel prosieguo del lavoro¹³⁸, dell'esistenza di limiti oggettivi ai diritti informativi: se, cioè, il socio possa conoscere ogni fatto inerente alla gestione della società proprio in ragione di un obbligo di fedeltà e segreto verso la società, ovvero se possa delinearsi una sfera di riservatezza anche nei suoi confronti derivante dalla prevalenza dell'interesse sociale a tener riservati determinati fatti attinenti allo svolgimento degli affari sociali che, se rivelati, potrebbero danneggiare la società e, quindi, in ultima analisi i soci medesimi.

La pacifica applicazione anche nel diritto societario dei principi di buona fede e correttezza consente, come già sottolineato, di configurare un ulteriore limite al diritto di informazione e consultazione che agisce nel momento successivo all'ottenimento delle informazioni. Su ciascun socio grava un obbligo di fedeltà e segretezza¹³⁹, la cui violazione impone a colui il

¹³⁸ Vedi *infra*, par. 2.6.

¹³⁹ La giurisprudenza ha ricostruito l'obbligo del socio di tenere riservate le notizie apprese nell'esercizio dei propri diritti di informazione e consultazione applicando analogicamente l'art. 2407 c.c. dettato in tema di responsabilità dei sindaci e secondo cui esiste un dovere di

quale abbia diffuso notizie riservate o segrete di risarcire il danno subito dalla società¹⁴⁰.

L'obbligo di segretezza cui è tenuto il socio nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 2476, co. 2, c.c. sopravvive allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio. La violazione dell'obbligo di riservatezza *durante societate* è riconducibile al dovere di agire secondo buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto sociale ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. Salvo che non sia oggetto di accordi parasociali tra soci o tra il socio e la società che sopravvivono allo scioglimento del rapporto sociale, al verificarsi di tale ultimo evento l'obbligo di riservatezza può essere ricondotto ad un più generale principio di correttezza nel mercato imprenditoriale il cui inadempimento è sanzionato secondo i criteri generali dettati dall'art. 2043 c.c. ovvero dall'art. 2598 c.c. qualora la condotta lesiva del socio arrechi un danno concorrenziale alla società di cui era membro¹⁴¹.

mantenere il segreto su fatti e documenti conosciuti nell'esercizio delle proprie funzioni. In tal senso Trib. Milano, 8 ottobre 2015, cit.; Trib. Roma, 15 gennaio 2015, cit.

¹⁴⁰ M. RESCIGNO, *Le regole organizzative della gestione della s.r.l.*, in G. CIAN (a cura di), *Le grandi opzioni della riforma del diritto societario*, cit., 328; R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, cit., 79; G. PRESTI, *sub art. 2476 c.c.*, cit., 656; S. AMBROSINI, *sub art. 2476*, cit., 1588; G. M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., 610; nonché C. MONTAGNANI, *Informazione e controlli nelle nuove società a responsabilità limitata*, cit., 249 nt. 238.

¹⁴¹ A simili conclusioni è pervenuta anche la giurisprudenza che ha ricondotto il dovere del socio di astenersi dal compiere atti di concorrenza sleale nei confronti della società dalla quale è uscito al generale principio della correttezza professionale, il cui rispetto «costituisce [...] il limite alla libertà di iniziativa economica»; vedi Trib. Milano, 24 marzo 2016, consultabile su www.giurisprudenzadelleimprese.it.

2.6. SEGUE: LE INFORMAZIONI RISERVATE. IL CONTRASTO TRA IL DIRITTO DEL SOCIO ALL'INFORMAZIONE E IL DIRITTO DELLA SOCIETÀ SULL'INFORMAZIONE: LA CONFIGURABILITÀ DI UN DIRITTO SULL'INFORMAZIONE

I principi di buona fede e correttezza nello svolgimento del rapporto contrattuale sono stati individuati come limiti non solo opponibili nella fase di richiesta da parte dei soci non amministratori di informazioni, nonché di consultazione dei documenti ritenuti necessari al soddisfacimento del proprio interesse individuale di controllo sulla gestione sociale, ma anche in quella successiva all'ottenimento delle notizie che si traducono come obbligo di non divulgazione di quanto acquisito nell'esercizio delle proprie prerogative.

Tuttavia, occorre ancora interrogarsi sull'esistenza di un limite ulteriore all'esercizio dei diritti di cui all'art. 2476, co. 2, c.c. relativo alla sfera di riservatezza della società. In altre parole ci si deve domandare se il socio possa avere accesso a quelle notizie riservate la cui divulgazione, nonostante gli obblighi di fedeltà del socio precedentemente affermati, potrebbe arrecare un pregiudizio alla società e, per questa via, se sia possibile individuare un diritto della società a negare tali informazioni.

In generale la *corporate information* oggetto dei diritti di informazione e consultazione racchiude in sé tutti quei dati che vengono acquisiti, prodotti e sviluppati nello svolgimento della vita della società nell'ambito dei meccanismi endosocietari. Trattasi, quindi, di informazioni private o riservate che la società che le detiene ha interesse a mantenere segrete al fine di evitare che, dalla loro conoscenza da parte di soggetti estranei, nonché dalla successiva diffusione ad opera di quest'ultimi, possa subire un pregiudizio derivante dall'accesso all'informazione di terze parti non gradite le quali, acquisendole, potrebbero trarre le più svariate utilità a scapito del soggetto al quale l'informazione appartiene. La divulgazione dell'informazione può infatti tradursi in un danno di carattere competitivo che si ripercuote inevitabilmente

sulle prospettive future dell'impresa sociale oltre che, di riflesso, sul valore stesso della partecipazione societaria.

L'ordinamento giuridico riconosce ad ogni soggetto una sfera di riservatezza, tutelata anche penalmente, tra cui sono comprese le società di capitali che, in quanto persone giuridiche centro di imputazione di rapporti giuridici, hanno diritto, parimenti, ad una sfera di riserbo sulla propria attività economica finalizzata al migliore perseguimento dello scopo sociale.

È così innegabile, come pacificamente sostenuto in dottrina¹⁴², che anche nelle società di capitali esista una sfera di notizie riservate e, quindi, un segreto sociale, intendendosi con tale locuzione «il complesso di notizie e situazioni attinenti alla società, che, se rivelate lederebbero un interesse, attuale e giuridicamente protetto, della stessa»¹⁴³.

A tal proposito sono rinvenibili alcune norme che tutelano, riconoscendola, la riservatezza delle società. E infatti, ai sensi dell'art. 2403-*bis*, ultimo co., c.c., l'organo amministrativo può rifiutare l'accesso alle informazioni riservate ad ausiliari e dipendenti dei sindaci. Vi è anche chi ha rinvenuto nella mancanza di una previsione espressa nell'art. 2261 c.c. del diritto di ottenere copia dei documenti sociali il fondamento del segreto aziendale¹⁴⁴ oppure ancora chi ha argomentato l'esistenza del segreto aziendale non solo dalle norme sulla concorrenza sleale, ma anche dal

¹⁴² Per tutti R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, cit., 83 ss. Il fondamento teorico della sfera di segretezza risiederebbe, secondo alcuni, nel diritto di ogni soggetto ad una sfera di riservatezza: in tal senso, D. PETTITI, *Contributo allo studio del diritto dell'azionista al dividendo*, Milano, 1957, 130; M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, cit., 192 ss.; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., 87.

Secondo M. FOSCHINI, *op. ult. cit.*, 33, 106 nt. 10 e 226, nonché P. GRECO, *Le società nel sistema legislativo italiano. Lineamenti generali*, Torino, 1959, 332, nelle società personali non esisterebbero segreti né documenti e/o scritture che i soci non amministratori non potrebbero conoscere nell'esercizio del diritto di cui all'art. 2261 c.c. *Contra* R. COSTI, *op. ult. cit.*, 86 s., secondo cui anche nelle società in nome collettivo e in quelle in accomandita semplice esisterebbe il segreto sociale.

¹⁴³ R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, cit., 83.

¹⁴⁴ In tal senso si esprime M. BUSSOLETTI, voce «società semplice», in *Encl. del diritto*, XLII, Milano, 1990, 917.

disposto di cui all'art. 2105 c.c. che impone un obbligo di fedeltà al prestatore di lavoro¹⁴⁵.

Anche nella legislazione speciale si rinvencono norme che riconoscono, direttamente o indirettamente, una sfera di riservatezza. Sono disposizioni che individuano e tutelano il segreto quelle contenute nel d.lgs., 10 febbraio 2005, n. 30 noto anche come “Codice della proprietà industriale” in cui il legislatore ha effettuato un giudizio di meritevolezza della tutela della riservatezza *ex ante*.

Al contrario, il d.lgs., 24 febbraio 2008, n. 58 – Testo Unico della Finanza (TUF) –, seppur con riferimento alle società emittenti strumenti finanziari, ammette indirettamente l'esistenza di una sfera di riservatezza prevedendo, infatti, precisi obblighi di *disclosure* per quelle informazioni c.d. *price sensitive* capaci di influenzare le scelte decisionali degli investitori. In questo caso, nel bilanciamento degli interessi di tali soggetti ad avere le informazioni utili al compimento delle scelte di investimento da una parte e quelli della società a mantenere il riserbo su informazioni sensibili dal punto di vista concorrenziale, dall'altra parte, il legislatore ha ritenuto preminente, anche se non in modo assoluto¹⁴⁶, la tutela degli investitori.

Inoltre la previsione espressa di un regime di pubblicità posto a tutela dell'interesse alla notorietà di determinati fatti che riguardano la società, funge da riconoscimento implicito di una sfera di segreto proprio perché quel che viene sottratto all'obbligo di pubblicità rimane riservato nella sfera del soggetto a cui i fatti si riferiscono e che potrà, se del caso, decidere di diffondere le notizie ad esso appartenenti.

¹⁴⁵ In tal senso, F. MESSINEO, *Controllo del socio sull'amministrazione di società di persone*, cit., 75 ss.

¹⁴⁶ L'art. 114, co. 3, TUF prevede infatti la possibilità per la società di ritardare le comunicazioni delle informazioni privilegiate per non pregiudicare i loro interessi.

In ambito imprenditoriale l'interesse della società alla riservatezza sulle informazioni in proprio possesso sorge tipicamente nei confronti di quei soggetti che hanno interessi contrapposti rispetto a quello della società.

La sfera di segreto che la società può opporre ai terzi, come pure ai soci, seppur con le necessarie precisazioni che seguiranno, riguarda dunque in generale la condotta degli affari tenuta dagli amministratori nell'attuazione della gestione sociale. Entro tale sfera, poi, è individuabile il segreto c.d. "assoluto" e quello c.d. "relativo"¹⁴⁷.

Il segreto assoluto è quel segreto che la società deve mantenere nell'interesse di terzi su determinati fatti dei quali ha conoscenza. In questi casi, il titolare del diritto è un soggetto terzo e la società che ha avuto conoscenza delle informazioni è tenuta a non rivelare tali notizie in forza di un vincolo contrattuale assunto con il soggetto titolare del diritto ovvero in ossequio a disposizioni di legge. Per tali ragioni la società non potrebbe comunicare, nemmeno ai soci, i fatti conosciuti e coperti dal segreto salvo che non sia autorizzata a farlo dal titolare del diritto al segreto e ciò non a tutela dell'interesse della società, ma di quello di terzi. Tra gli esempi tipici si può annoverare il segreto di Stato, il segreto militare, il segreto professionale e quello bancario.

I segreti "relativi", al contrario, sono quelle notizie che acquistano carattere di segreto in seguito all'apprezzamento dell'interesse al mantenimento del riserbo su quei specifici fatti il cui giudizio è demandato alla società. Gli organi sociali potranno dunque valutare se mantenere o meno il segreto su determinati fatti, ossia se fornire ovvero rifiutare le informazioni appartenenti alla sfera di segretezza.

A questa categoria appartengono i segreti tecnici e quelli commerciali. Le informazioni coperte da segreto potranno, nel primo caso, riguardare ad

¹⁴⁷ M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, cit., 204 s.; R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, cit., 84, nt. 62.

esempio formule o procedimenti industriali¹⁴⁸, invenzioni ovvero applicazioni industriali e così via.

I segreti commerciali riguardano invece quel complesso di fatti e dati che concretano il movimento di affari della società nonché la sua sfera negoziale e commerciale. Così ad esempio possono considerarsi segreti commerciali le tecniche di *marketing*, le liste e la classificazione della clientela, le politiche di prezzi e di sconti¹⁴⁹, i costi di produzione, gli ordini ricevuti e i relativi prezzi di acquisto, i criteri di fissazione del prezzo, l'entità del giro di affari, i contratti in corso e via dicendo.

Considerato che la società gode di una sfera di riservatezza che trova riconoscimento e tutela nel nostro ordinamento, si può provare a costruire una soluzione al quesito posto inizialmente: se cioè sia possibile individuare un confine tra le notizie che il socio può apprendere nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 2476, co. 2, c.c. e quelle che invece gli amministratori hanno diritto di non fornire. In altre parole occorre chiedersi se in capo alla società a responsabilità limitata possa configurarsi un diritto *sull'*informazione.

È necessario dunque individuare un punto di equilibrio fra i due ordini di istanze dialettiche. Da una parte le istanze di tutela individuale del socio del significato economico della propria partecipazione sociale per le quali il legislatore ha approntato tecniche di controllo sulla gestione sociale; dall'altra parte, quelle collettive quali la protezione dell'efficienza e la fluidità dell'azione sociale rispetto a rischi di iniziative personali irresponsabili, nonché difesa della riservatezza degli affari sociali rispetto al rischio di divulgazione indebita ed indiscriminata di notizie all'esterno per il tramite di un socio, cui si accompagna il pericolo di compromissione degli affari, delle trattative, delle linee strategiche e delle politiche concorrenziali.

¹⁴⁸ In tal senso, App. Milano, 13 giugno 2007, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, 836 ss.; App. Milano, 29 novembre 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 622 ss.

¹⁴⁹ Cfr. Cass., 20 marzo 1991, n. 3011; Trib. Venezia, 16 luglio 2015, entrambe consultabili su www.iusexplorer.it.

Tali istanze di tutela metaindividuali giustificavano, nelle s.p.a. e nelle s.r.l. di maggiori dimensioni, la presenza di un organo di controllo interno comprimendo in tal modo le possibilità di controllo del singolo socio. Questo assetto di interessi, fino a prima della riforma del diritto societario, si poneva in netta contrapposizione con quello individuato nelle società di persone e, in minor misura, nelle s.r.l. di piccole dimensioni¹⁵⁰.

La suddetta riforma, come già evidenziato, ha in un certo senso stravolto questo equilibrio atteso che l'art. 2476, co. 2, c.c. ha ampliato notevolmente, sulle orme del modello seguito nelle società di persone con l'art. 2261 c.c., le istanze individuali di tutela provocando così un forte squilibrio fra i contrapposti interessi del singolo socio e della società poiché, nella nuova disciplina, non sono stati dettati limiti né sono stati effettuati rinvii a norme in qualche modo preclusive del generale diritto di informazione.

Ad oggi la dottrina si è occupata solamente di identificare un limite all'esercizio patologico dei diritti di controllo, facendo riferimento alla categoria dell'abuso del diritto, alla necessità che il comportamento del socio non rechi pregiudizio all'interesse sociale e al rispetto dei principi di buona fede e di correttezza¹⁵¹ ed escludendo così in radice l'esistenza di una sfera di segreto opponibile ai soci stante che, diversamente opinando, si rischierebbe di minare l'effettività del diritto di informazione¹⁵².

¹⁵⁰ Cfr. M. PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, cit., 645 s.

¹⁵¹ Da questa prospettiva vedi tra i tanti, oltre alle considerazioni svolte *supra*, par. 2.5., A. PISANI MASSAMORMILE, *Minoranze, abusi e rimedi*, Torino, 2004; A. FERRARI, *L'abuso del diritto nelle società*, Padova, 1998; G. C. M. RIVOLTA, *Consultazione dei libri sociali nella s.r.l. senza collegio sindacale*, cit., 86; G. MERUZZI, *L'Exceptio doli dal diritto civile al diritto commerciale*, Padova, 2005, 149 ss.

¹⁵² In questo senso si è espressa la dottrina prevalente sin dalle prime letture della riforma. Vedi, fra i molti, O. CAGNASSO, *sub art. 2476 c.c.*, cit., 1884; S. AMBROSINI, *sub art. 2476 c.c.*, cit., 1588; ID., *La società a responsabilità limitata*, cit., 255; G. M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., 608; R. GRASSO, *Documenti relativi all'amministrazione e diritto di consultazione del socio di s.r.l. non amministratore*, cit., 930; M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., 763; F. PARRELLA, *sub art. 2476 c.c.*, in M. SANDULLI e V. SANTORO (a cura di), *La riforma delle società*, Torino,

In ragione di ciò, il socio nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 2476, co. 2, c.c. avrebbe libero accesso alla documentazione sociale senza che gli amministratori possano opporre alcun tipo di segreto.

Anche la giurisprudenza maggioritaria ha ritenuto che i diritti di informazione e di consultazione incontrino soltanto il limite della buona fede tanto da ritenere che «il legislatore abbia consapevolmente introdotto un penetrante controllo del singolo socio, ancorché con implicazioni potenzialmente dirompenti e destabilizzanti, ove costui sia mosso da intenti strumentali o addirittura da sleali finalità concorrenziali» e che «l'esigenza di riservatezza aziendale ovvero il rispetto della *privacy* di terzi non appare dunque costituire un limite astratto ed intrinseco al diritto di controllo del socio (la cui determinazione sia rimessa di fatto alla società, la quale possa essa stabilire i confini, decidendo se e quali documenti esibire), bensì concreto ed estrinseco: estrinseco nel senso che il rispetto della riservatezza opera semmai nei confronti del socio verso l'esterno; concreto nel senso di una effettiva congruenza con l'esercizio del diritto di controllo rispetto alla specifica situazione»¹⁵³.

Ebbene, la configurabilità di un diritto della società *sull'*informazione è espressione della prevalenza dell'interesse sociale su quello del singolo socio,

2003, 125; G. V. GIANNELLI, *Amministrazione e controllo*, in AA.VV., *La riforma del diritto societario*, Bari, 2004, 201. *Contra*, R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., 155 ss.; ID., *Società a responsabilità limitata e tutela dei soci di minoranza: un raffronto tra ordinamenti*, in *Contratto e impresa*, 2007, 678 ss.; G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, cit., 1111; G. PRESTI, *sub art. 2476 c.c.*, cit., 657; M. RICCI, *I controlli individuali del socio non amministratore di società a responsabilità limitata*, cit., 136; C. DI BITONTO, *In tema di modalità di esercizio del diritto di controllo individuale del socio di S.r.l. ex art. 2476 c.c.*, in *Società*, 2009, 211.

¹⁵³ Trib. Milano, 30 novembre 2004, cit., 1246. Nello stesso senso, Trib. Taranto, 13 luglio 2007 (ord.), in *Giur. it.*, 2008, 122 ss.; Trib. Ivrea, 2 luglio 2005 (ord.), cit., 1542 ss.; Trib. Napoli, 9 novembre 2005, in *Società*, 2006, 1406; Trib. Bologna, 6 dicembre 2006 (ord.), cit., 213 ss.; Trib. Napoli, 12 novembre 2015, cit., secondo cui «non possono esistere (ovvero non sono condivisibili) vincoli frapposti che impediscano al socio di prender visione ed estrarre copie di ogni documento societario, in ragione del fatto che questi si pone come soggetto intraneo all'ente rispetto al quale non può valere alcuna esigenza di riservatezza propria della compagine partecipata».

vale a dire dell'interesse comune alla continuità e alla regolarità della gestione e dell'organizzazione societaria rispetto a quello del singolo di utilizzare le informazioni ricevute nell'esercizio del proprio diritto individuale.

Ciò certamente non consente di affermare, conclusione peraltro che non può ritenersi corretta, che la società possa negare *tout court* l'accesso al socio alle informazioni. Non deve invero ignorarsi che i diritti di cui all'art. 2476, co. 2, c.c. permettono l'esercizio di altre prerogative che esaltano il ruolo del socio all'interno della società oltre alla sua rilevanza centrale all'interno dell'organizzazione sociale.

Tale rilevanza non può però mettere in secondo piano la società stessa, nata da un atto di autonomia contrattuale dei soci. Se è vero come è vero, infatti, che i diritti di controllo del socio sono ad esso attribuiti a tutela di un interesse individuale alla protezione del proprio investimento, riterrei possibile che, in circostanze determinate, questo possa, *rectius* debba, cedere di fronte al diritto della società a mantenere la riservatezza di alcune notizie e/o di alcuni documenti.

Le circostanze cui alludo possono essere individuate in quelle situazioni in cui la rivelazione dei fatti appartenenti alla sfera di riserbo della società potrebbe arrecare un danno a quest'ultima e, in ultima analisi, alle aspettative di redditività dell'investimento che la restante parte della compagine sociale nutre.

Si è obiettato sul punto, come già sottolineato, che l'opposizione di una sfera di segreto, mentre risulta legittima nei confronti di terzi estranei alla società, non sarebbe ragionevole nei confronti del socio poiché soggetto intraneo alla società¹⁵⁴.

Tuttavia, per quanto il legislatore della riforma abbia enfatizzato la posizione di rilevanza del socio, l'autonomia oggettiva e soggettiva della

¹⁵⁴ Trib. Napoli, 12 novembre 2005, cit.; Trib. Milano, 30 novembre 2004, cit.

società rispetto ai soci è netta e non sembra discutibile¹⁵⁵. La distinta personalità tra socio e società¹⁵⁶, la quale persegue autonomamente lo scopo sociale comunque corrispondente all'interesse comune dei soci, porta a ritenere l'esistenza, seppur ristretta, di una sfera di riservatezza che possa essere opposta anche al socio proprio in ragione della tutela dell'interesse sociale inteso come interesse comune dei soci¹⁵⁷ e che, in alcune circostanze, si pone in contrasto con l'interesse individuale del socio alla conoscenza di ogni fatto sociale.

Ciò non significa l'ammissibilità di un totale rifiuto di soddisfare le richieste di informazione provenienti dai soci nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 2476, co. 2, c.c., bensì la riprova dell'esistenza di un diritto della società *sull'*informazione che ben può coesistere ma anche contrastare con quello dei soci all'informazione latamente intesa.

Peraltro, e con questo vorrei evidenziare un altro argomento a favore della ipotesi qui sostenuta, il legislatore delegato se, da un lato, ha orientato le proprie scelte normative verso un modello di s.r.l. più personalistico, dall'altro lato pare essersi "dimenticato" di controbilanciare l'assetto normativo consegnatoci con la riforma¹⁵⁸.

Infatti, nelle società di persone gli ampi diritti informativi riconosciuti al socio non amministratore sono giustificati sia dalla responsabilità illimitata

¹⁵⁵ In tal senso G. FERRI, *Le società come contratto*, in G. Ferri. *Scritti giuridici*, vol. III, tomo 2, Napoli, 1990, 892.

¹⁵⁶ G. F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale*, 2, IX ed., cit., 43; P. MONTALENTI, *Diritto privato 1996*, Padova, 1997, 647 ss.; M. CAMPOBASSO, *L'imputazione di conoscenza nelle società*, Milano, 2002, 185 ss. Più in generale, per un approfondimento dei temi appena accennati, di sicuro uno dei più complessi della storia del pensiero giuridico, si veda la ricostruzione dell'istituto effettuata da M. BASILE e A. FALZEA, *Persona giuridica (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, 234 ss.; G. L. PELLIZZI, *Soggettività giuridica*, in *Saggi di diritto commerciale*, Milano, 1988, 61 ss.

¹⁵⁷ In tal senso, P. G. JAEGER, *L'interesse sociale*, cit., 212.

¹⁵⁸ Vedi, sul punto, G. C. M. RIVOLTA, *Introduzione a un dibattito sulla nuova società a responsabilità limitata*, cit., 302 s., il quale lamenta che alcuni dei contrappesi in funzione deterrente dell'esercizio abusivo dei diritti individuali di controllo non siano stati riproposti nella nuova s.r.l. con la sola eccezione dell'esclusione del socio ai sensi dell'art. 2473 *bis*, c.c. solo in presenza di apposita clausola statutaria.

che grava in capo ai soci, eccezion fatta per il socio accomandante per il quale i diritti di informazione sono limitati in ragione della responsabilità limitata, sia dal fallimento personale del socio in estensione a quello della società. Le prerogative di cui all'art. 2261 c.c. sono bilanciate inoltre dalla disposizione ex art. 2301 c.c. che impone un divieto di concorrenza in capo ai soci. Tali disposizioni costituiscono, insieme alla possibilità di esclusione del socio per gravi inadempimenti ai sensi dell'art. 2286 c.c., anche un deterrente all'esercizio abusivo dei diritti in parola.

Nella società a responsabilità limitata, invece, un divieto di concorrenza non solo non esiste, ma nemmeno mi pare che possa essere ricavato all'esito di una interpretazione sistematica, restando solamente la possibilità, qualora statutariamente previsto, di escludere il socio ai sensi dell'art. 2473 *bis* c.c.

La mancata previsione di un divieto di concorrenza implica l'interesse della società ad essere maggiormente tutelata contro i pericoli connessi al riconoscimento di un diritto informativo troppo penetrante¹⁵⁹. Sulla base di tali argomentazioni, la dottrina ha inoltre correttamente escluso un'interpretazione estensiva dell'art. 2476, co. 2, c.c., tesa a configurare un diritto di ispezione¹⁶⁰.

Nella società in accomandita semplice, invero, la legittimazione dell'accomandante ad esercitare attività concorrente implica, per contro, l'esigenza di impedire un costante accesso alle informazioni che potrebbe rivelarsi dannoso per la società: di tali pericoli si è preoccupato il legislatore che infatti, ai sensi dell'art. 2320, co. 2, c.c., ha demandato ai soci ogni

¹⁵⁹ In tal senso si esprime C. LIMATOLA, *Considerazioni sul controllo del socio non amministratore nelle società di persone*, cit., 331.

¹⁶⁰ N. ABRIANI, *sub art. 2476 c.c.*, cit. 364 s.; G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, cit., 1108; F. D'ANGELO, *Aspetti problematici del diritto di informazione e consultazione del socio estraneo all'amministrazione nella società a responsabilità limitata*, in *RDS*, 2012, 824; M. RICCI, *I controlli individuali del socio non amministratore di società a responsabilità limitata*, cit., 111, 135. *Contra*, Trib. Milano, 30 novembre 2004, cit.

valutazione sulla opportunità di attribuire agli accomandanti diritti di controllo più ampi¹⁶¹.

Le argomentazioni addotte dalla maggior parte della dottrina per negare l'esistenza di una sfera di riservatezza che agisca all'interno della società e che quindi possa essere opposta ai soci, si fondano sul presupposto dell'applicazione dei principi di buona fede e correttezza che configurerebbero in capo al socio l'obbligo di non divulgare all'esterno le notizie apprese nell'esercizio del diritto di controllo e la cui violazione esporrebbe il socio a responsabilità con il conseguente diritto della società al risarcimento del danno subito¹⁶².

E però riterrei pericoloso per la società che il rischio di pregiudizio che questa abbia a subire in conseguenza della comunicazione al socio di determinate notizie ritenute dall'organo gerente meritevoli di segreto, possa trovare tutela solo *ex post* mediante un'azione risarcitoria.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui la divulgazione di determinate notizie possa compromettere il buon esito di una trattativa delicata rispetto alla quale la controparte potrebbe richiedere di mantenere riservati i contatti e le trattative intercorse con gli amministratori. Oppure alla circostanza per la quale il socio, che esercita un'attività in concorrenza con la società, abbia conoscenza dello sviluppo di un'applicazione software, c.d. “*app*”, per *smartphone* e *tablet* e utilizzi le informazioni acquisite in forza dell'esercizio del proprio diritto informativo per realizzarne una identica da lanciare sul mercato prima della società. In tali circostanze, il lancio di un nuovo prodotto prima delle imprese concorrenti è fondamentale per godere di una “rendita di monopolio” che sarà tanto più lunga quanto più tempo impiegheranno i *competitors* a entrare nel mercato del prodotto, soprattutto in un mercato come

¹⁶¹ M. GHIDINI, *Società personali*, cit., 455.

¹⁶² P. BENAZZO, *Competenze dei soci e amministratori nelle s.r.l.: dall'assemblea fantasma all'anarchia?*, in *Società*, 2004, 815.

quello dei software in costante sviluppo e caratterizzati dalla continua immissione di nuovi prodotti. Altrimenti ancora all'ipotesi in cui il socio, che esercita in proprio un'attività concorrente con quella della società, in occasione dell'attività di consultazione venga in possesso delle liste clienti della società e le utilizzi indebitamente per sottrarle acquirenti. La divulgazione delle informazioni a concorrenti da parte del socio ovvero il loro personale utilizzo può arrecare grossi danni alla società che il solo ristoro economico, soprattutto quando si tratta di piccole società, la maggior parte delle volte non è in grado di riparare poiché non capace di ristabilire lo *status quo ante* (la clientela persa difficilmente viene riacquistata), portando nei casi più gravi anche alla perdita del valore economico della partecipazione.

In tali circostanze parrebbe quindi necessario che al socio venga opposto un rifiuto all'accesso a quelle notizie che, in base ad una valutazione concreta di compatibilità tra tutela della riservatezza della società e l'interesse all'informazione del socio, gli amministratori ritengano debbano essere mantenute segrete¹⁶³.

Una conclusione analoga, seppure in tema di società di persone, è stata del resto avanzata in dottrina con riferimento al socio autorizzato all'esercizio di un'attività concorrente con quella della società e che intenda esercitare il diritto di informazione: in tali casi il socio concorrente potrebbe avere accesso esclusivamente ai documenti «diversi dall'esercizio in concorrenza»¹⁶⁴.

La possibilità di configurare un diritto della società *sull'*informazione è dimostrata, a mio avviso, anche da un'ulteriore riflessione.

Dal canone di buona fede e correttezza deriva, all'opposto, anche il dovere per gli amministratori di rifiutare l'accesso ai documenti sociali non

¹⁶³ In tal senso sembrano esprimersi R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, cit., 92; nonché M. GHIDINI, *Società personali*, cit., 451.

¹⁶⁴ L. MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale, II, Società commerciali personali*, Padova, 1951, 486.

solo quando si palesa il rischio di un loro utilizzo strumentale o abusivo, ma altresì qualora le richieste dei soci siano idonee ad ostacolare lo svolgimento degli affari, pur in assenza di un intento dannoso¹⁶⁵.

Tale conclusione è del resto avallata dalla giurisprudenza ove si afferma che qualora emerga un rischio concreto di utilizzo delle informazioni apprese con pregiudizio per la società, gli amministratori, non solo possono, ma al contrario devono negare l'accesso alle notizie sociali stante che, in caso contrario, costoro sarebbero responsabili dei danni arrecati alla società¹⁶⁶.

Degno di rilievo mi pare essere anche un altro ordine di considerazioni che sembra avvalorare la possibilità di configurare un diritto della società *sull'*informazione: il diritto di controllo non può bensì essere considerato solamente all'interno della disciplina normativa del tipo s.r.l., ma occorre inserirlo nel contesto dell'ordinamento e confrontarlo con gli altri valori protetti dal sistema giuridico rispetto ai quali non può essere considerato a priori insensibile.

Tra i valori tutelati dal sistema che devono essere messi in relazione con i diritti di informazione del socio vi sono certamente quelli della lealtà, buona fede ed onestà nello svolgimento del gioco della concorrenza.

In particolare, il nostro ordinamento ha inteso valorizzare l'informazione quale risorsa essenziale dell'impresa qualificando le informazioni aziendali riservate come oggetto di un diritto di proprietà industriale e approntandone un sistema di tutela con il d.lgs., 10 febbraio 2005, n. 30, altrimenti noto come "codice della proprietà industriale" (c.p.i.),

¹⁶⁵ N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., 160; G. M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., 608 ss.; O. CAGNASSO, sub. art. 2476 c.c., 1884; M. PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, cit., 639. In giurisprudenza, con riferimento al legittimo rifiuto degli amministratori in relazione a richieste defatiganti, vedi App. Milano, 13 febbraio 2008, cit.

¹⁶⁶ Trib. Roma, 15 gennaio 2015, cit.; Trib. Roma, 9 luglio 2009, cit., 972; Trib. Bologna, 6 dicembre 2006, cit.

precisamente agli artt. 98 e 99¹⁶⁷, che ha assoggettato tali informazioni ad un vero e proprio *ius excludendi* esercitabile *erga omnes alios*.

Ai sensi dell'art. 98, c.p.i.¹⁶⁸, «è suscettibile di divenire bene giuridico protetto, come informazione aziendale segreta, qualsiasi informazione che possa avere qualche concreta utilizzazione nel processo produttivo, e quindi sia idonea a fornire un vantaggio competitivo a chi la possiede»¹⁶⁹. Tra le informazioni oggetto di tutela possono così essere ricomprese tutte le informazioni di carattere tecnico, finanziario, commerciale od organizzativo prodotte dall'impresa e utili per differenziare la propria offerta da quella dei concorrenti e conquistare, nonché conservare, la propria clientela. Tra i beni che ricevono tutela dalle norme suindicate rientra anche il c.d. *know-how* inteso come «insieme di informazioni che, coordinate tra loro, consentono di sviluppare un'attività produttiva avente specifiche, individuabili

¹⁶⁷ Per una trattazione della materia si rinvia a G. FLORIDIA, *Le creazioni protette*, in AA.VV., *Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza*³, Torino, 2009, 192 ss.; A. VANZETTI, *La tutela «corretta» delle informazioni segrete*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, I, 95 ss.; V.B. FRANCHINI STUFLER, *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, Torino, 2009; G. CHIAPPETTA, *Persona e informazioni aziendali riservate*, Napoli, 2010; P. AUTERI, *Il segreto industriale*, in AA.VV., *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, Padova, 1983, 343 ss.; A. FRIGNANI, *Segreti d'impresa*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche – Sezione Commerciale*, XIII, Torino, 1996; M. BERTANI, *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, in *A.I.D.A.*, 2005, 313 ss.

¹⁶⁸ L'art. 98, c.p.i., così recita:

«Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

- a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- b) abbiano valore economico in quanto segrete;
- c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche».

¹⁶⁹ Così, testualmente, M. LIBERTINI, *Le informazioni aziendali segrete come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 2011, 147.

caratteristiche; e che, proprio per ciò, sono in grado di fornire all'impresa un vantaggio competitivo»¹⁷⁰.

Ai sensi dell'art. 99, c.p.i.¹⁷¹, poi, il detentore delle informazioni segrete può vietare ai terzi l'acquisizione, la rivelazione o l'utilizzo abusivo delle stesse. La scelta è stata dunque quella di fornire una protezione di tipo reale, in quanto diritto esclusivo, a tutte quelle informazioni ed esperienze aziendali che ne formano l'oggetto, fermo restando il possesso dei caratteri delineati dalla legge¹⁷².

Sulla base delle disposizioni in parola vi è chi ha ricavato un limite oggettivo di là del quale gli amministratori non potrebbero né ottemperare alle richieste di informazioni del socio, né permettergli la consultazione dei documenti relativi all'amministrazione che abbiamo come oggetto i segreti aziendali di cui al combinato disposto degli artt. 98 e 99 c.p.i.¹⁷³.

In considerazione di quanto esposto, sembrerebbe plausibile configurare un diritto della società *sull'*informazione il cui bene tutelato è la sfera di riservatezza della società su tutte quelle informazioni che, rispettando i canoni previsti dal c.p.i. vengono da questo tutelate.

Trovare un punto di equilibrio fra i diritti informativi del socio e quello della società a negare alcune informazioni ritenute meritevoli di segreto non è facile, anche alla luce del fatto che trattasi di un equilibrio dinamico.

¹⁷⁰ Ancora M. LIBERTINI, *op. ult. cit.*, 158.

¹⁷¹ L'art. 99, c.p.i. testualmente dispone: «Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.».

¹⁷² In tal senso, A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁶, Milano, 2009, 487.

¹⁷³ Sembrano esprimersi in tal senso, M. RICCI, *I controlli individuali del socio non amministratore di società a responsabilità limitata*, cit., 136; R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., 159; nonché C. DI BITONTO, *In tema di modalità di esercizio del diritto di controllo individuale del socio di S.r.l. ex art. 2476 c.c.*, cit., 211.

Tuttavia se si parte dal presupposto che gli amministratori hanno il compito di salvaguardare l'interesse e l'integrità patrimoniale della società, si può affermare che questi saranno chiamati ad effettuare volta per volta una valutazione, che dovrà essere svolta sulla scorta del prudente apprezzamento e dei principi di corretta gestione, dell'interesse della società alla luce del contenuto della richiesta del socio, nonché del complessivo contesto nel quale essa si delinea. Qualora le circostanze inducano gli amministratori a ritenere che la richiesta abbia ad oggetto informazioni tutelate *erga omnes* dal c.p.i., e che il suo soddisfacimento possa arrecare un danno alla società, questi avranno il potere di negare l'accesso alle informazioni.

Gli amministratori potranno anche solamente ritardare l'accesso alle informazioni per le quali si teme che una loro tempestiva divulgazione possa provocare un pregiudizio alla società. In tal modo verranno contemperati gli interessi contrapposti del socio, che potrà comunque prendere conoscenza dei documenti richiesti, e di quello della società ad evitare un grave danno alla redditività dell'impresa sociale.

La tutela dell'interesse della società a non subire pregiudizi dalle richieste illegittime di informazione e di consultazione da parte di soci è esplicitamente prevista in altri ordinamenti. Invero in Germania il § 51, a), *GmbHG* dispone che gli amministratori, su conforme decisione dei soci, possono negare le informazioni e l'accesso alla documentazione qualora vi sia il sospetto che il socio abbia intenzione di utilizzare le prerogative concesse gli per scopi estranei a quelli sociali e che ciò possa arrecare un danno non irrilevante alla società o a una sua collegata¹⁷⁴.

Nell'ordinamento spagnolo, invece gli amministratori, ai sensi dell'art. 196, *Ley de Sociedades de Capital*, potranno rifiutare di fornire le

¹⁷⁴ In tal senso, vedi W. ZÖLLNER, § 51, in A. BAUMBACH – A. HUECK, *GmbHG*, 20. Aufl., München, 2013, Rn. 27 ss.; R. HILLMANN, § 51, in H. FLEISCHER – W. GOETTE, *Münchener Kommentar GmbHG*, 2. Aufl., Vol. 2, München, 2016, Rn. 80 ss.

informazioni quando la diffusione delle notizie richieste possa pregiudicare l'interesse della società. Tuttavia, gli amministratori non potranno rifiutarsi di fornire le informazioni qualora la richiesta provenga da tanti soci che rappresentano almeno il venticinque per cento del capitale sociale.

Allo stesso modo l'*artículo 215, Código das Sociedades Comerciais*, prevede espressamente i casi in cui gli amministratori possono rigettare le richieste di notizie, di consultazione e di ispezione: da una parte la richiesta può essere negata qualora vi sia il pericolo che il socio utilizzi tali informazioni per conseguire un interesse estraneo alla società e con conseguente pregiudizio della stessa (art. 215, n. 1); dall'altra parte, quando si tratta di informazioni sulle quali la legge impone il segreto nell'interesse di terzi (art. 215, n. 2). Una parte della dottrina¹⁷⁵ ha inoltre ricavato ulteriori limiti all'esercizio dei diritti informativi da parte dei soci che possono essere individuati nella violazione della buona fede e del seguente abuso del diritto, quando la richiesta è manifestamente inutile, nonché nel caso in cui vi sia un conflitto di doveri in capo all'amministratore e quello di informazione debba cedere a vantaggio dell'altro.

La possibilità di ritardare l'accesso alle informazioni è prevista nell'ambito delle società quotate dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, 16 aprile 2014, n. 596/2014 (c.d. *safe harbour*)¹⁷⁶. In questo modo, nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto, per esempio, notizie specifiche sulla sperimentazione di nuovi materiali per cui ancora si debba

¹⁷⁵ A. MENEZES CORDEIRO, *Código das Sociedades Comercias Anotado*, 2ª edição, Almedina, Coimbra, 2011, 635; D. DRAGO, *O Poder de Informação dos Sócios nas Sociedades Comerciais*, Almedina, Coimbra, 2009, 212 ss. In senso contrario, R. VENTURA, *Sociedades por Quotas. Vol. I – Comentário ao Código das Sociedades Comerciais*, Almedina, 1989, 308 s.

¹⁷⁶ L'art. 17, co. 5 prevede che la società emittente possa ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate qualora tale comunicazione possa compromettere la stabilità finanziaria non solo dell'emittente, ma più in generale del sistema finanziario, vi sia un interesse pubblico nel ritardare la comunicazione garantendo nel contempo che le informazioni restino riservate e che l'autorità competente individuata dalla Commissione abbia constatato il rispetto delle condizioni e quindi autorizzato tale differimento.

valutare la possibilità di presentare una domanda di brevetto l'amministratore, pur tenendo segreta la documentazione e tutelando così il requisito di novità, fondamentale per ricevere la tutela brevettuale, ritarderà l'accesso a tali informazioni ad un momento successivo alla presentazione della suddetta domanda e nel contempo potrà fornire notizie sommarie sull'andamento dei lavori di ricerca. In tal modo il diritto del socio risulterà essere soddisfatto, seppur limitatamente, mentre l'interesse sociale alla brevettazione dell'invenzione sarà tutelato.

Nel caso in cui un socio che esercita un'attività concorrente con quella della società richieda informazioni e pretenda la consultazione di documenti contenenti dati strategici, quali ad esempio contratti con i clienti, liste clienti, politiche di sconti o altro afferente alla politica concorrenziale della società, gli amministratori, qualora possibile, potranno esibire la documentazione richiesta provvedendo ad oscurare tutti quei dati ritenuti riservati e sensibili dal punto di vista concorrenziale, eventualmente sostituendo la documentazione con un resoconto non particolareggiato effettuato dall'amministratore¹⁷⁷.

Le conclusioni che precedono hanno validità quando si parla dei c.d. segreti "relativi", in cui la valutazione sulla segretezza dei dati è rimessa al soggetto a cui appartengono in quanto titolare del diritto al segreto.

Quanto invece ai segreti c.d. "assoluti", il divieto per la società di rivelarli deriva dalla titolarità in capo a terzi del diritto al segreto e dunque il diritto del socio a richiedere notizie e/o a consultare documenti è compreso

¹⁷⁷ Cfr. Trib. Milano, 13 maggio 2017; Trib. Milano, 8 maggio 2014, entrambi su www.giurisprudenzadelleimprese.it (sito consultato il 3 luglio 2017), secondo cui l'attività di concorrenza sleale del socio costituisce un limite oggettivo del diritto di controllo; Trib. Milano, 15 giugno 2015, *ivi*, in cui il diritto di consultazione del socio può trovare specifica limitazione nelle istanze di riservatezza della società; nello stesso senso Trib. Milano 20 gennaio 2012, *ivi*; nonché Trib. Milano, 22 luglio 2012, *ivi*, in cui il giudice ha ritenuto soddisfatto il diritto di cui all'art. 2476, co. 2, c.c., mediante la consegna di documenti in cui i nominativi dei clienti erano stati oscurati proprio perché il socio richiedente esercitava attività concorrente con quella della società destinataria della richiesta.

dall'esterno. Si consideri ad esempio una s.r.l. che svolga attività in campo sanitario ovvero attività di investigazioni private, in tali casi il socio non potrà consultare i documenti da cui si possano evincere i dati sensibili dei soggetti clienti della società, rispondendo tale soluzione al rispetto di valori costituzionalmente protetti quali la *privacy* ovvero la dignità della persona.

CAPITOLO 3

L'AMBITO SOGGETTIVO DEI DIRITTI INFORMATIVI

3.1. LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA. IL DETTATO NORMATIVO

Il diritto di informazione e quello di consultazione di cui all'art. 2476, co. 2, c.c. sono riconosciuti ai «soci che non partecipano all'amministrazione». Tale espressione definisce l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina ivi prevista.

Dalla lettura della norma si possono trarre innanzitutto due osservazioni.

Da un lato, si ricava che l'esercizio dei diritti informativi non è collegato all'entità della partecipazione societaria trattandosi, dunque, come già peraltro rilevato, di una prerogativa riconosciuta al socio *uti singulus*, per il solo fatto di far parte della compagine sociale. Dall'altro lato, emerge che i diritti in parola non possono essere esercitati dai soci ai quali sia affidata l'amministrazione della società.

Il riferimento da parte del legislatore alla “partecipazione all'amministrazione” quale presupposto per l'esercizio dei diritti di informazione ha posto la questione della sua interpretazione in senso formale o sostanziale. A tale riguardo, la dottrina maggioritaria ritiene che la locuzione usata dal legislatore debba essere interpretata nel senso che i diritti di informazione spettano esclusivamente ai soci non amministratori, mentre alcuni hanno affermato che tali diritti spetterebbero anche ai soci amministratori, i quali potrebbero chiedere informazioni agli altri amministratori¹⁷⁸.

¹⁷⁸ La dottrina maggioritaria propende per un'interpretazione formale della locuzione. In tal senso, G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, cit., 1114; D. U. SANTOSUOSSO, *La riforma del diritto societario*, cit., 220; G. M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., 593 s.; F. PARRELLA, *sub art. 2476 c.c.*, cit., 124 s.; D. FICO, *Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l.*, cit., 170; A.

La questione, tuttavia, assume una rilevanza teorica marginale. E infatti, le prerogative riconosciute dall'art. 2476, co. 2, c.c., che consentono ai soci non amministratori di essere messi al corrente della gestione sociale proprio perché non vi partecipano, devono essere tenute distinte dai più ampi poteri-doveri istruttori di cui sono invece investiti gli amministratori per il solo fatto di ricoprire tale carica. Poteri che sono necessariamente e strettamente correlati al dovere di vigilanza ricavabile dall'art. 2476, co. 1, c.c., ove si prevede la responsabilità solidale verso la società per l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge e dal contratto sociale¹⁷⁹.

Ne discende che i poteri-doveri gravanti sugli amministratori, oltre ad avere un diverso fondamento rispetto ai diritti di cui all'art. 2476, co. 2, c.c., hanno a differenza di questi ultimi una portata ben più ampia: non esistono informazioni riservate cui l'amministratore non possa accedere in ragione della configurabilità di un diritto *sull'*informazione della società che viene da questi esercitato¹⁸⁰.

Tanto basta per poter cogliere la sostanziale differenza tra la natura dei diritti informativi attribuiti ai soci non amministratori e quella del potere-dovere spettante ai soci amministratori: il primo è un diritto individuale che il socio ha facoltà di esercitare a tutela di interessi individuali e, talvolta incidentalmente, anche a tutela dell'interesse della società, di interessi generali o di interessi di terzi; l'altro, invece, spettando agli amministratori in virtù della carica attribuitagli, è un potere-dovere funzionale alla tutela

BUSANI, *S.r.l. Il nuovo ordinamento dopo il D.lgs. 6/2003*, cit., 482. In senso contrario, invece, V. SANGIOVANNI, *Il diritto di controllo del socio di s.r.l. a confronto con la disciplina tedesca*, in *Società*, 2007, 1549 secondo cui accogliendo una soluzione restrittiva «avremmo il paradosso, secondo il diritto italiano, che un amministratore – in quanto gestore – non può chiedere informazioni agli altri amministratori».

¹⁷⁹ E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., 793; O. CAGNASSO, *sub art. 2476 c.c.*, cit., 1883; G. M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., 593 s.; A. ANGELILLIS - G. SANDRELLI, *sub art. 2476 c.c.*, cit., 696 s.; M. PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, cit., 659, nt. 45; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., 68 s.

¹⁸⁰ Per la configurabilità di un diritto *sull'*informazione, vedi *supra* cap. 2.6.

dell'interesse sociale e strumentale all'adempimento diligente dei doveri che la legge e lo statuto pongono in capo agli amministratori¹⁸¹.

3.2. SEGUE: L'AMMINISTRATORE DI FATTO

La dottrina ha affrontato anche il problema della legittimazione all'esercizio dei diritti informativi da parte dei soci amministratori di fatto.

Il socio che esercita di fatto il potere di amministrazione della società, pur in assenza di una valida deliberazione assembleare di nomina, compie una pluralità di atti corrispondenti ad un esercizio diretto, continuativo e sistematico delle funzioni gestorie riservate dalla legge agli amministratori in posizione di autonomia decisionale¹⁸².

Una parte della dottrina, argomentando dal tenore letterale della disposizione *ex art. 2476, co. 2, c.c.*, ritiene che l'amministratore di fatto non

¹⁸¹ M. PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, cit., 659, nt. 45, secondo cui l'«eventuale impedimento [dell'accesso alle informazioni], perciò, si atterrebbe come ostacolo all'esercizio stesso della carica amministrativa [...] [e] giustificerebbe rimedi, anche cautelari, attivabili dall'amministratore che ne risultasse impedito»; D. CORAPI, *Il controllo interno delle s.r.l.*, in *Società*, 2003, 1573; C. MONTAGNANI, *Diritti di informazione, controllo individuale e controllo giudiziario nelle società prive di collegio sindacale*, cit., 269; N. ABRIANI, *sub art. 2476 c.c.*, in E. GABRIELLI (a cura di), *Commentario del codice civile. Della società, dell'azienda, della concorrenza*, artt. 2452-2510 (a cura di D. U. Santosuosso), vol. III, Torino, 2015, 603; G. V. GIANNELLI, *Amministrazione e controllo*, in AA.VV., *La riforma del diritto societario*, cit., 212.

In giurisprudenza, vedi Trib. Napoli, 13 agosto 2009, in *Società*, 2010, 1129 ss., con nota di D. CESIANO, *Il (limitato?) diritto di consultazione del socio ex-amministratore nella s.r.l.*, in cui il giudice ha stabilito che «l'amministratore della società, avendo un accesso diretto ai documenti ed ai libri della società, non ha bisogno di esercitare i diritti di controllo previsti dall'art. 2476, co. 2, c.c.]: anzi, come può argomentarsi dalle norme dettate in tema di responsabilità (artt. 2476, 2392 e 2393 c.c.), ha, più che il diritto, il dovere di vigilare (delegato o meno che sia) sulla gestione della società e l'operato degli altri amministratori acquisendo ed esaminando – direttamente in azienda o presso la sede sociale (e non certo attraverso l'esercizio di un diritto del socio quale è quello previsto dall'art. 2476, comma 2, c.c. [...] – tutti i documenti a tal fine utili o necessari)».

¹⁸² Vedi N. ABRIANI, *Gli amministratori di fatto nelle società di capitali*, Milano, 1998, 223. In giurisprudenza, Cass., 12 marzo 2008, n. 6719, in *Giur. comm.*, 2009, II, 309 ss.; Trib. Milano, 22 gennaio 2009, in *RDS*, 2009, 928; Trib. Milano, 5 maggio 2008, in *Società*, 2009, 1525 ss.;

abbia la titolarità all'esercizio dei diritti di informazione¹⁸³, ma che anzi possa esserne considerato soggetto passivo¹⁸⁴.

Secondo un'altra opinione, invece, anche i soci amministratori di fatto sono legittimati attivi all'esercizio dei diritti di informazione e di consultazione¹⁸⁵.

Il problema dell'interpretazione della disposizione, indipendentemente dalla soluzione che si intende fornire, sembrerebbe però essere stato sopravvalutato. Invero, il socio che compia sistematicamente atti di gestione tali da poter configurare in capo allo stesso la qualità di amministratore di fatto, fa presupporre che egli abbia accesso illimitato alle informazioni e ai documenti sociali e che, quindi, non abbia la necessità di esercitare i diritti di cui all'art. 2476, co. 2, c.c.

Impedire al socio amministratore di fatto l'accesso alle informazioni di cui, magari in precedenza, era venuto a conoscenza è quindi privo di senso. Sarebbe giustificabile qualora la richiesta di notizie già in suo possesso sia mossa da intenti emulativi, ma in tal caso la pretesa di ricevere le informazioni potrebbe essere respinta non per carenza di legittimazione attiva, bensì per contrarietà della richiesta ai principi di buona fede e correttezza.

¹⁸³ M. PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, cit., 659 s.; A. BUSANI, *S.r.l. Il nuovo ordinamento dopo il D.lgs. 6/2003*, cit., 482; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., 70; F. PARRELLA, *sub art. 2476 c.c.*, cit., 125; G. PRESTI, *sub art. 2476 c.c.*, cit., 652.

In giurisprudenza, vedi Trib. Napoli, 13 agosto 2009, cit., 1130, che esclude che i diritti di cui all'art. 2476, co. 2, c.c., spettino al socio che partecipi all'amministrazione della società in via di mero fatto, ingerendosi sistematicamente nella gestione della società.

¹⁸⁴ In tal senso, vedi R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., 194, il quale tuttavia ritiene che, stante la difficoltà che talvolta l'amministratore di fatto potrebbe incontrare nel recuperare le informazioni richieste, «sarà quindi necessario verificare anche la concreta possibilità [...] di procurarsi le informazioni richieste o di permettere i controlli sollecitati dal socio».

¹⁸⁵ G. M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., 593; D. U. SANTOSUOSSO, *La riforma del diritto societario. Autonomia privata e norme imperative nei DD.Lgs. 17 gennaio 2003, nn. 5 e 6*, cit., 220; D. FICO, *Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l.*, cit., 170; N. ABRIANI, *sub art. 2476 c.c.*, cit., 366.

Nei limiti in cui la richiesta di informazioni avvenga senza pregiudizio per la società sarebbe dunque irragionevole negare al socio le informazioni per il solo fatto di aver amministrato di fatto la società, tanto più che l'esercizio di fatto del potere gestorio potrebbe non riguardare la generalità degli affari sociali e concentrarsi, invece, solo su una parte di essi.

La questione, più che dal punto di vista della legittimazione, parrebbe assumere rilievo se inquadrata all'interno del potenziale pregiudizio che la società potrebbe subire qualora l'amministratore di fatto riveli le informazioni riservate acquisite durante l'esercizio illegittimo dell'attività gestoria.

Il compimento di atti gestori in maniera continuativa e sistematica da parte di un soggetto formalmente estraneo all'organo di gestione comporta che quest'ultimo inevitabilmente acquisisca informazioni inerenti alla società che potrebbero essere utilizzate in maniera da arrecare un pregiudizio alla società.

In questo caso, però, secondo l'orientamento predominante¹⁸⁶, all'amministratore di fatto dovrebbe applicarsi lo stesso regime di responsabilità dell'amministratore "di diritto" e quindi la fattispecie sarebbe riconducibile all'utilizzo abusivo delle informazioni sanzionato dall'art. 2391, co. 5, c.c. che la maggior parte della dottrina ritiene applicabile anche agli amministratori delle s.r.l. nonostante la mancanza di una disposizione specifica¹⁸⁷. La diversità tipologica tra s.r.l. e s.p.a., che si traduce anche in

¹⁸⁶ F. BONELLI, *Gli amministratori di società per azioni*, Milano, 1985, 259 s.; F. GUERRERA, *Gestione «di fatto» e funzione amministrativa nelle società di capitali*, in *Scritti in onore di Antonio Pavone la Rosa*, I, 1, Milano, 1999, 389 ss.; N. ABRIANI, *Gli amministratori di fatto nelle società di capitali*, Milano, 1998. In giurisprudenza vedi, tra le tante, Cass. 12 marzo 2008, n. 6719, in www.iusexplorer.it; Cass. 6 marzo 1999, n. 1925 e Cass. 14 settembre 1999, n. 9795, entrambe in *Giur. comm.*, 2000, II, 167 s., con nota di N. ABRIANI; Trib. Roma, 5 ottobre 2016, in www.iusexplorer.it.

¹⁸⁷ Vedi G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, cit., 1029, nt. 22; R. SACCHI, *sub. art. 2475-ter c.c.*, in A.A. DOLMETTA – G. PRESTI (a cura di), *S.r.l. commentario. Dedicato a Giuseppe B. Portale*, cit., 621; F. PARRELLA, *sub art. 2475-ter, c.c.*, in M. SANDULLI e V. SANTORO (a cura di), *La riforma delle società*, cit., 117 s.; F. BARACHINI, *L'appropriazione delle corporate opportunities come fattispecie di infedeltà degli amministratori di s.p.a.*, in P. ABBADESSA – G. B. PORTALE (a cura di); *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, 2, cit., 608, nt. 5.

una diversa esplicitazione del dovere di diligenza¹⁸⁸, non sembra tuttavia influire sul tema del conflitto di interessi cui è ispirato l'art. 2391, co. 5, c.c.

La violazione del divieto di agire in conflitto di interessi giustifica la responsabilità degli amministratori e la loro eventuale revoca, anche qualora non vi sia alcuna decisione che consentirebbe l'impugnazione di cui all'art. 2475-ter, co. 2, c.c.

3.3. SEGUE: I PARTICOLARI DIRITTI RELATIVI ALLA AMMINISTRAZIONE

In tema di società a responsabilità limitata il legislatore, dopo aver precisato all'art. 2468, co. 2, c.c. che i diritti spettano ai soci in misura proporzionale alla consistenza della propria partecipazione, prevede, al terzo comma, che l'atto costitutivo può attribuire a singoli soci particolari diritti riguardanti la distribuzione degli utili ovvero l'amministrazione della società¹⁸⁹.

La possibilità di riconoscere ai soci particolari diritti relativi all'amministrazione della società può determinare interferenze con l'esercizio dei diritti di informazione e di consultazione di cui all'art. 2476, co. 2, c.c.

Sul punto si sono formate due differenti interpretazioni.

Da una parte, vi è chi ha ritenuto i diritti di informazione e di consultazione insensibili all'attribuzione dei particolari diritti di cui all'art. 2468, co. 3, c.c., sostenendo che essi spetterebbero anche ai soci che godono di diritti "particolari" riguardanti l'amministrazione della società, in quanto

¹⁸⁸ In tal senso C. ANGELICI, *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale*², Padova, 2006, 681 s.

¹⁸⁹ Per una esposizione esauriente della tematica in oggetto, senza pretesa alcuna di completezza, vedi A. DACCÒ, *I diritti particolari del socio nelle s.r.l.*, in P. ABBADESSA – G. B. PORTALE (a cura di); *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, 3, cit. 395 ss.; R. SANTAGATA, *sub art. 2468*, in A. DOLMETTA – G. PRESTI (a cura di), *S.r.l. commentario. Dedicato a Giuseppe B. Portale*, cit., 284 ss.

tali soci sono soltanto occasionalmente investiti del compito di prendere decisioni gestorie e quindi non potrebbero essere assimilati agli amministratori né di diritto né di fatto. Di conseguenza, negare loro l'accesso alle informazioni li porrebbe in una situazione peggiore rispetto agli altri soci non amministratori a cui si aggiungerebbe, inoltre, il rischio di assumere decisioni non sufficientemente ponderate¹⁹⁰.

A questa impostazione si può aggiungere che, proprio la configurazione di un diritto particolare che consenta di assumere determinate decisioni gestorie, implica che il socio titolare di tale prerogativa abbia una conoscenza adeguata all'esercizio del diritto. Ne discenderebbe, addirittura, la possibilità per quel socio di acquisire informazioni sulle quali altrimenti gli amministratori potrebbero mantenere la riservatezza.

Vi è poi chi ha sostenuto una posizione più articolata che si basa su una considerazione preliminare. Come noto, infatti, la formula utilizzata dal legislatore all'art. 2468, co. 3, c.c., evidenzia un'ampiezza tale da ipotizzare che diritti particolari possano essere previsti in relazione a qualsivoglia atto od operazione della società¹⁹¹, rendendo con ciò impossibile l'individuazione *a priori* di una soluzione unitaria e dovendosi, all'opposto, distinguere a seconda del contenuto di tali particolari diritti¹⁹².

Secondo tale ricostruzione, non vi sarebbero interferenze tra i due istituti quando al socio venga riconosciuto il diritto di nomina di uno o più amministratori ovvero di predisporre una lista di potenziali amministratori tra i

¹⁹⁰ In tal senso si esprime F. PARRELLA, *sub* art. 2476 c.c., cit., 125; ANGELILLIS - G. SANDRELLI, *sub* art. 2476 c.c., cit., 699; E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., 793.

¹⁹¹ R. SANTAGATA, *op. ult. cit.*, 290; M. STELLA RICHTER JR., *Disposizioni generali. Conferimenti. Quote*, in AA.VV., *Diritto delle società. Manuale breve*, Milano, 2005, 286; A. DACCÒ, *op. ult. cit.*, 403 s.; M. MAUGERI, *Quali diritti particolari per il socio di società a responsabilità limitata?*, in *Riv. soc.*, 2004, 1512 ss.

¹⁹² In tal senso si esprimono R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., 198; D. FICO, *Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l.*, cit., 170; V. SANNA, *L'ambito di applicazione dei diritti di controllo spettanti ai «soci che non partecipano all'amministrazione» nella s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2010, I, 169.

quali scegliere i componenti dell'organo di gestione. In tal caso, infatti, il socio non potrebbe essere considerato partecipe all'amministrazione e, di conseguenza, la legittimazione attiva all'esercizio dei diritti di cui all'art. 2476, co. 2, c.c. sarebbe piena. Parimenti, non sarebbero negabili o addirittura escludibili, i diritti di controllo per quei soci che godono di un diritto di veto sul compimento di determinate operazioni: per essi, anzi, la piena conoscenza sarebbe condizione necessaria per l'esercizio del diritto di veto¹⁹³.

Qualora, invece, i diritti particolari si traducano in una partecipazione diretta del socio alla gestione, secondo questa tesi, il socio dovrebbe essere privato dei diritti previsti all'art. 2476, co. 2, c.c.¹⁹⁴, almeno in relazione alle operazioni per le quali il potere di amministrazione gli viene conferito ai sensi dell'art. 2468, co. 3, c.c.

In questi casi infatti il socio, sebbene formalmente non amministratore, si troverebbe in una posizione peculiare, essendo investito temporaneamente o stabilmente, a seconda del concreto atteggiarsi dei diritti particolari ad esso

¹⁹³ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., 196 s.; V. SANNA, *L'ambito di applicazione dei diritti di controllo spettanti ai «soci che non partecipano all'amministrazione» nella s.r.l.*, cit., 168, nt. 45.

¹⁹⁴ M. PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, cit., 660; V. SANNA, *op. ult. cit.*, 169, il quale tuttavia condiziona la soluzione proposta all'adesione alla tesi della dissociazione piena tra attribuzione del potere gestorio ed esercizio della funzione amministrativa (P. SPADA, *L'amministrazione nella società a responsabilità limitata dopo la riforma organica del 2003*, in G. SCOGNAMIGLIO (a cura di), *Profili e problemi dell'amministrazione nella riforma delle società*, Milano, 2003, 13 s.; E. RICCIARDIELLO, *Il socio amministratore di S.r.l.*, Milano, 2008, 172; P. BENAZZO, *L'organizzazione della nuova s.r.l. fra modelli legali e statutari*, in *Società*, 2003, 1073; M. MOZZARELLI, *Decisioni dei soci e profili di responsabilità degli amministratori nei confronti della s.r.l.*, in *Riv. soc.*, 2008, 426; M. CIAN, *Le competenze dei soci*, in C. IBBA E MARASÀ (diretto da), *Trattato delle società a responsabilità limitata*, Padova, 2009, 25 ss. e 34, testo e nt. 109). Viceversa, non sarebbe negabile l'esercizio dei diritti di cui all'art. 2476, co. 2, c.c. qualora le decisioni assunte dai soci in forza della previsione in tal senso dell'atto costitutivo ovvero ex art. 2479, co. 1, c.c., abbiano carattere semplicemente autorizzatorio (C. IBBA, *La gestione dell'impresa sociale fra amministratori e non amministratori*, in *Studium iuris*, 2005, 427; G. C. M. RIVOLTA, *I regimi di amministrazione nella società a responsabilità limitata*, in P. ABBADESSA – G. B. PORTALE (a cura di), *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, 3, cit., 537 ss.; V. MELI, *La responsabilità dei soci nella s.r.l.*, *ivi*, 671).

riconosciuti, del potere di imprimere una certa direzione alla gestione ovvero di decidere personalmente l'atto da compiere¹⁹⁵.

Tale prerogativa implicherebbe, quindi, un diritto di informazione e di consultazione "diverso" dal punto di vista dell'estensione oggettiva che, tuttavia, non troverebbe il suo fondamento nell'art. 2476, co. 2, c.c., ma nella speciale posizione riconosciuta dallo statuto in forza dell'art. 2468, co. 3, c.c., poiché l'autorizzazione o il materiale compimento di atti che si rivelino dannosi per la società i soci e i terzi, esporrebbe il socio alla responsabilità di cui all'art. 2476, co. 7, c.c.

La soluzione, nonché le argomentazioni addotte a sostegno di tale impostazione, sembrano potersi riproporre nei casi in cui al socio che non ricopra la carica di amministratore siano attribuite competenze gestorie dall'atto costitutivo ovvero in funzione dell'esercizio del diritto di cui all'art. 2479, co. 1, c.c. di sottoporre determinate materie alla decisione dei soci.

La soluzione che si lascia preferire sembra essere quella basata su una interpretazione formale della locuzione «socio che non partecipa all'amministrazione» utilizzata dal legislatore all'art. 2476, co. 2, c.c. per individuare i soggetti legittimati all'esercizio dei diritti informativi e di consultazione.

Il legislatore infatti ha, per un verso, riconosciuto al socio il diritto di informazione e quello di consultazione di cui all'art. 2476, co. 2, c.c. per consentirgli di svolgere un'attività istruttoria finalizzata all'espletamento della funzione di controllo sull'operato degli amministratori e, nel caso in cui emergano irregolarità nella gestione, a reagire attraverso la proposizione dell'azione di responsabilità o la richiesta cautelare di revoca.

¹⁹⁵ In tal senso parrebbe esprimersi C. MONTAGNANI, *Informazione e controlli nelle nuove società a responsabilità limitata*, cit., 203.

Per altro verso, i diritti informativi in parola spettano al socio anche in funzione dell'esercizio di tutte quelle prerogative che lo pongono al centro dell'organizzazione sociale e che si possono concretizzare in una diversa allocazione delle competenze gestorie nell'esercizio dell'autonomia statutaria concessa dalla riforma.

La limitazione in senso soggettivo dei diritti *ex art. 2476, co. 2, c.c.*, così come intesa da chi ritiene che la locuzione «socio che non partecipa all'amministrazione» vada interpretata in senso sostanziale, avrebbe come effetto quello di menomare la posizione del socio all'interno della società.

È indubitabile che l'esercizio di tali prerogative presupponga, alla base, l'accesso da parte del socio ad un *set* informativo adeguato che gli consenta di ben ponderare le scelte gestorie delle quali è investito, soprattutto tenuto conto del rischio di incorrere in responsabilità in caso di autorizzazione o di materiale compimento di atti che si rivelino dannosi per la società, i soci e i terzi ai sensi dell'*art. 2476, co. 7, c.c.* Il problema dell'interpretazione della disposizione di cui all'*art. 2476, co. 2, c.c.*, nella parte in cui si assegna al socio non amministratore la titolarità dei diritti informativi, sembra in ogni caso essere sopravvalutato e resta per lo più confinato a una mera dimensione teorica.

Ciò che in realtà viene in rilievo è, semmai, il tema dell'opponibilità di limiti al diritto di informazione anche nel caso in cui al socio, in forza dell'*art. 2468, co. 3, c.c.* ovvero dell'*art. 2479, co. 1, c.c.*, sia attribuita una competenza amministrativa. Come si è avuto modo di esporre, la configurabilità in capo alla società di un diritto *sull'*informazione permette di eccepire non soltanto ai terzi estranei alla compagine sociale, ma anche al socio, limiti di riservatezza riguardo a una sfera di notizie e di dati che devono rimanere segreti. Tuttavia, per consentire al socio l'esercizio della competenza gestoria di cui è investito di diritto o di fatto, in alcune circostanze, quest'ultimo potrebbe avere bisogno di informazioni ulteriori e più dettagliate che travalichino il limite della

segretezza poiché, diversamente, si potrebbe delineare una violazione del diritto riconosciuto.

Nei casi in cui il socio è direttamente investito dell'amministrazione della società, non credo si possa impedire allo stesso l'accesso a informazioni funzionali all'esercizio del potere gestorio attribuitogli, soprattutto considerato che su di lui grava – con riguardo alle materie per le quali è investito del potere di amministrare – lo stesso obbligo di agire in modo informato ai sensi dell'art. 2381 c.c. che normalmente è imposto agli amministratori. Tuttavia, affinché il riconoscimento di tale diritto di informazione non comprometta quello che si è finora definito diritto della società *sull'*informazione, il socio dotato di particolari diritti amministrativi sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi di riservatezza e non concorrenza gravanti sugli amministratori, con le relative conseguenze in tema di responsabilità in caso di inadempimento.

3.4. IL SOCIO RECEDUTO

Gli strumenti che il legislatore ha posto a tutela del singolo socio nei confronti della comunità dei soci e, quindi, a presidio del proprio investimento, ricomprendono necessariamente anche il diritto di recesso, la cui convivenza con i diritti di informazione e di consultazione merita di essere esaminata con particolare attenzione.

Considerando infatti che l'art. 2476, co. 2, c.c. attribuisce la titolarità dei diritti informativi al socio, ci si deve chiedere se essi spettano anche a colui che, pur avendo esercitato il recesso, non abbia ancora ricevuto la liquidazione della propria quota. Si discute, al riguardo, se il socio recedente, nel momento in cui dichiara la propria volontà di recedere dal contratto sociale, possa essere considerato ancora membro della compagine sociale conservando, così, la legittimazione all'esercizio dei diritti di controllo e, più in generale, dei diritti sociali.

Il tema è dunque evidentemente legato a quello parecchio dibattuto relativo alla cessazione dello *status socii*, che non ha ricevuto una soluzione univoca.

Con la riforma del diritto societario sostanziale, sono state introdotte modifiche radicali all'istituto in parola nelle società di capitali. In tema di società a responsabilità limitata, infatti, l'art. 2473 c.c., oltre alle ipotesi di *exit* normativamente previste, dispone che l'atto costitutivo possa individuare ulteriori cause di recesso, nonché regolarne le modalità di esercizio. Si prevede, ancora, che la società possa impedire l'esercizio del diritto di recesso o, se già esercitato, renderlo inefficace, qualora revochi la delibera che lo legittima ovvero se venga deliberato lo scioglimento della società¹⁹⁶. Inoltre, qualora la società sia contratta a tempo indeterminato, viene riconosciuto un generale diritto di recesso, esercitabile in ogni momento con un preavviso di centottanta giorni, salvo che lo statuto non preveda un termine maggiore, ma comunque non superiore ad un anno.

Il legislatore della riforma, tuttavia, non ha specificato (*rectius* ha taciuto) quando, per effetto della dichiarazione di recesso, si verifica lo

¹⁹⁶ Con riferimento all'istituto del recesso in seguito alla riforma vedi, fra i tanti, M. BIONE, *Informazione ed exit: brevi note in tema di recesso nella s.p.a.*, in in P. ABBADESSA – G. B. PORTALE (a cura di); *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, 3, cit., 203 ss.; V. CALANDRA BUONAURA, *Il recesso del socio nelle società di capitali*, in *Giur. comm.*, 2005, I, 291 ss.; O. CAGNASSO, *Recesso ed esclusione del socio: interessi in gioco e «costi» degli strumenti di tutela*, in *An. giur. dell'econ.*, 2003, 357 ss.; D. GALLETTI, *Recesso ed esclusione del socio*, in AA. VV., *Le nuove società a responsabilità limitata*, in *Monografie di dir. e prat. soc.*, il Sole-24 ore, Milano, 2005, 61 ss.; M. MALTONI, *Il recesso e l'esclusione nella nuova società a responsabilità limitata*, in *Notariato*, 2003, 307 ss.; R. RORDORF, *Il recesso del socio di società di capitali: prime osservazioni dopo la riforma*, in *Società*, 2003, 923 ss.; S. MASTURZI, *sub art. 2473 c.c.*, in M. SANDULLI e V. SANTORO (a cura di), *La riforma delle società*, III, Torino, 2003, 80 ss.; L. ENRIQUES, S. SCIOLLA, A. VAUDANO, *Il recesso del socio di s.r.l.: una mina vagante nella riforma*, in *Giur. comm.*, 2004, I, 745 ss.; A. TOFFOLETTO, *L'autonomia privata e i suoi limiti nel recesso convenzionale del socio di società di capitali*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, I, 347 ss.; M. STELLA RICHTER, *Diritto di recesso e autonomia statutaria*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, I, 389 ss.; A. DACCÒ, *Il diritto di recesso: limiti dell'istituto e limiti dell'autonomia privata nella società a responsabilità limitata*, *ivi*, 2004, 471 ss.; P. PISCITELLO, *Riflessioni sulla nuova disciplina del recesso nelle società di capitali*, in *Riv. soc.*, 2005, 518 ss.

scioglimento del rapporto¹⁹⁷, tema di indagine sul quale non vi è concordia di opinioni.

Invero, anche prima della riforma del 2003 sul punto si contrapponevano essenzialmente due orientamenti.

Da una parte vi era chi, attribuendo al recesso natura di atto unilaterale recettizio, sosteneva che la dichiarazione di recesso provocasse la perdita immediata della qualità di socio. Il socio receduto, dunque, non faceva più parte della compagine sociale e, dal momento in cui la società aveva avuto conoscenza della dichiarazione di recesso, perdeva ogni diritto derivante dallo *status* di socio trasformandosi in creditore del valore della quota¹⁹⁸.

Dall'altra parte, invece, si individuava il momento dell'uscita dalla compagine sociale, non con la conoscenza da parte della società della dichiarazione di recesso, bensì con quello dell'avvenuta liquidazione della quota¹⁹⁹.

¹⁹⁷ O. CAGNASSO, *sub* art. 2473 e 2473 bis c.c., in G. COTTINO – G. BONFANTE – O. CAGNASSO – P. MONTALENTI (a cura di), *Il nuovo diritto societario. Commentario*, II, cit., 1837 ss. e 1843.

¹⁹⁸ In tal senso, F. DI SABATO, *Manuale delle società*, Torino, 1999, 360; S. PESCATORE, *L'impresa societaria a base capitalistica*, in V. BUONOCORE (a cura di), *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 1997, 378; U. BELVISO, *Le modificazioni dell'atto costitutivo nelle società per azioni*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, XVII, Torino, 1985, 84; G. SANTINI, *Società a responsabilità limitata*, in A. SCIALOJA – G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1984, 300; F. GALGANO, *La società per azioni*, in F. GALGANO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, VII, cit., 325.

In giurisprudenza, *ex multis*, Cass., 19 marzo 2004, n. 5548, in *Foro it.*, 2004, I, 2798; Cass., 5 marzo 2001, n. 3151, in *Società*, 2001, 798, con nota di E. E. BONAVERA, *Derogabilità dell'art. 2526 c.c. in ordine all'efficacia del recesso del socio*; Cass., 3 gennaio 1998, n. 12, in *Giur. comm.*, 1999, II, 245, con nota di D. GALLETTI, *Sulle forme e sulle modalità di dichiarazione di recesso nelle società di capitali*, nonché in *Società*, 1998, 773, con nota di B. IANNIELLO, *Forma e termini del recesso da s.p.a. del socio dissenziente*; Trib. Milano, 2 settembre 1996, *ivi*, 1996, 1460, con nota di B. IANNIELLO, *Forma ed efficacia della dichiarazione di recesso da s.n.c.*; Trib. Milano, 2 maggio 1996, in *Riv. dir. comm.*, 1998, II, 129, e in *Società*, 1996, 839, con nota di A. MONTESANO, *Recesso del socio di s.r.l.: criteri e termine di liquidazione della quota*; Trib. Orvieto, 18 febbraio 1994, in *Società*, 1994, 1226, con nota di L. DE ANGELIS, *Esercizio del diritto di recesso e cessazione dello status socii*.

¹⁹⁹ Vedi, sia pure con ulteriori differenziazioni, G. PRESTI, *Questioni in materia di recesso nelle società di capitali*, in *Giur. comm.*, 1982, I, 117 ss.; E. GRIPPO, *Il recesso*, in G. E.

Pur non essendo possibile in questa sede soffermarsi sulla questione, sembra che la disciplina del recesso introdotta dalla riforma, induca a ritenere che il socio recedente perda lo *status socii* soltanto quando la sua partecipazione sia stata riscattata da parte degli altri soci o da parte di un terzo concordemente individuato ovvero sia stato ridotto il capitale sociale in assenza di riserve disponibili²⁰⁰.

A sostegno di tale conclusione depongono alcune osservazioni. Anzitutto, l'ultimo comma dell'art. 2473, c.c. prevede l'inefficacia del recesso manifestato dal socio, qualora la società revochi la delibera che lo ha legittimato ovvero deliberi lo scioglimento della società. Ancora, l'art. 2473, co. 4, c.c., nel disciplinare il procedimento di liquidazione della quota, dispone che il rimborso possa avvenire anche mediante acquisto della quota da parte dei soci superstiti: ciò, dunque, presuppone l'esistenza della quota e, conseguentemente, la persistenza della qualità di socio. Peraltro, il divieto di alienazione della partecipazione rispetto alla quale è stato esercitato il recesso, ricavabile dall'applicazione analogica della disposizione normativa di cui all'art. 2437-bis, co. 2, c.c. dettata in tema di società per azioni, non può che far concludere nel senso di uno spostamento in avanti del momento in cui il socio perde la propria posizione all'interno della compagine sociale²⁰¹.

COLOMBO e G. B. PORTALE (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, 6*, 1, Torino, 1993, 181 ss.; F. CHIOMENTI, *Revocabilità delle deliberazioni aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo di cui all'art. 2437 in presenza di dichiarazioni di recesso dalle società*, in *Riv. dir. comm.*, 1996, II, 414 ss.; D. GALLETI, *Il recesso nelle società di capitali*, Milano, 2000, 459 ss.; ID., *Una proposta di riforma del diritto di recesso*, in *Giur. comm.*, 1999, I, 678 ss.; G. F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale*, 2, *Diritto delle società*⁵, cit., 485.

²⁰⁰ G. M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., 596; S. MASTURZI, *sub art. 2473 c.c.*, cit., 90 ss.; L. SALVATORE, *Il «nuovo» diritto di recesso nelle società di capitali*, in *Contr. e impr.*, 2003, 637 ss.; I. DEMURO, *Il recesso*, in F. FARINA, C. IBBA, G. RACUGNO, A. SERRA (a cura di), *La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative*, Milano, 2004, 187 ss.; R. ROSAPEPE, *Modifiche statutarie e recesso*, in AA. VV., *Diritto delle società. Manuale breve*², Milano, 2005, 402.

²⁰¹ R. ROSAPEPE, *op. ult. cit.*, 402.

Pertanto, la tesi contraria²⁰² che riconosce alla semplice dichiarazione di recesso l'effetto di far perdere la qualità di socio, sembrerebbe incoerente con una così definita e scadenzata procedimentalizzazione del recesso.

Aderendo alla tesi che identifica nell'avvenuta liquidazione della quota ovvero negli altri metodi alternativi di "assorbimento" della partecipazione (acquisto della quota da parte degli altri soci oppure di un terzo, diminuzione del capitale sociale o scioglimento della società in caso di opposizione dei creditori alla suddetta diminuzione) il momento dell'uscita dell'ex socio dalla compagine sociale, si pone il problema della sorte dei diritti di informazione e di consultazione spettanti al socio durante il procedimento di *exit*. In altre parole, bisogna indagare se tali diritti rimangano intatti, si debbano considerare esclusi o, invece, subiscano delle limitazioni.

Infatti, logica conseguenza della tesi dianzi esposta è che il socio, per il solo fatto di essere titolare della partecipazione sociale, debba poter esercitare i diritti che gli sono riconosciuti in quanto membro della compagine sociale.

Sebbene desti qualche perplessità l'idea che il socio che abbia comunicato il proprio recesso dalla società possa continuare ad esercitare i diritti di informazione e di consultazione di cui all'art. 2476, co. 2, c.c., stante la sua dichiarata estraneità al conseguimento dell'oggetto sociale, negarli *tout court* sembrerebbe altrettanto irragionevole, oltre che incoerente con l'ipotesi prospettata, solo che si consideri che il recesso è suscettibile di inefficacia qualora la società revochi la delibera che vi ha dato causa o deliberi

²⁰² L. PINTUS, *Lo scioglimento*, in F. FARINA, C. IBBA, G. RACUGNO, A. SERRA (a cura di), *La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative*, cit., 450 ss.; M. TANZI, *sub art. 2473*, in G. NICCOLINI – A. STAGNO D'ALCONTRES (a cura di), *Società di capitali. Commentario*, III, Napoli, 2004, 1538 ss.; M. MALTONI, *Il recesso e l'esclusione nella nuova società a responsabilità limitata*, cit., 311; V. SALAFIA, *Il recesso dei soci nelle società di capitali*, in *Società*, 2006, 419 e, in giurisprudenza, Trib. Catanzaro, 26 febbraio 2014, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2015, II, 352, con nota di E. LOCASCIO ALIBERTI, *La sopravvivenza dei diritti sociali dopo il recesso nella s.r.l.*; Trib. Arezzo, 16 novembre 2004, in *Corr. mer.*, 2005, 279.

intenzionalmente lo scioglimento anticipato ovvero vi sia costretta a seguito dell'opposizione dei soci alla riduzione del capitale sociale.

È però certo che la comunicazione della volontà di sciogliersi dal vincolo sociale da parte del socio, pur non determinando, come già osservato, la perdita immediata dello *status socii*, sembrerebbe essere comunque destinata ad incidere sulla posizione corporativa del socio recedente²⁰³.

Ciò detto, parrebbe ragionevole ipotizzare che l'ambito oggettivo di esercizio dei diritti in questione si riduca gradualmente con il sopravanzare delle fasi del procedimento di recesso.

Nella prima fase, caratterizzata dal periodo temporale in cui la società ha il potere di rendere inefficace il recesso revocando la decisione che lo ha legittimato o deliberando lo scioglimento anticipato, i diritti di informazione e di consultazione come, del resto, tutti gli altri diritti derivanti dall'appartenenza alla compagine sociale²⁰⁴, possono essere esercitati liberamente²⁰⁵, fermi restando i limiti derivanti dall'esercizio del diritto

²⁰³ In tal senso, V. CALANDRA BUONAURA, *Il recesso del socio nelle società di capitali*, cit., 311.

²⁰⁴ In tal senso, V. DI CATALDO, *Il recesso del socio nella società per azioni*, in P. ABBADESSA – G. B. PORTALE (a cura di), *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, 3, cit., 253 s.; V. CALANDRA BUONAURA, *op. ult. cit.*, 311 s., il quale inoltre, a proposito dei diritti patrimoniali, propone una loro sospensione momentanea nelle more del procedimento di liquidazione, con possibilità di esercitarli nuovamente nel caso in cui non intervenga la cessazione del vincolo sociale.

²⁰⁵ In tal senso si esprimono, R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit. 211; V. SALAFIA, *sub art. 2476 c.c.*, in G. BONFANTE - D. CORAPI - G. MARZIALE - R. RORDORF - V. SALAFIA (a cura di), *Codice commentato delle nuove società*, cit., 1064. Secondo R. AMBROSINI, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. alla luce della riforma societaria e tutela innominata*, cit., 1545, al socio recedente non spetterebbero i diritti informativi rilevando che, ai sensi dell'art. 2473, co. 3, c.c., in caso di contrasto sulla valutazione della quota, la determinazione è effettuata da un esperto nominato dal tribunale.

In giurisprudenza vedi Trib. Pavia, 5 agosto 2008, in *Giur. comm.*, 2009, II, 1218 ss. con nota di A. CHILOIRO, *La legittimazione all'esercizio dei diritti sociali in capo al socio receduto nelle s.r.l. Contra*, Trib. Pavia, 25 agosto 2008, *ivi*, 1218 ss.; Trib. Catanzaro, 26 febbraio 2014, cit.; Trib. Arezzo, 16 novembre 2004, cit., secondo cui la permanenza dei diritti di informazione e di consultazione in capo al socio receduto, anche al solo fine di garantire il diritto alla corretta liquidazione della quota, sarebbero privi di giustificazione stante la previsione dell'art. 2473, co. 3, c.c., per cui, in caso di disaccordo sul valore di

sull'informazione spettante alla società che consente agli amministratori di negare o ritardare l'accesso alle informazioni riservate²⁰⁶. Esso infatti ha un interesse pieno ad avere conoscenza sui fatti relativi alla gestione sociale giustificato in ciò che, in caso di revoca della delibera che ha dato vita al recesso, continuerà a mantenere lo *status socii* partecipando ai risultati dell'impresa sociale.

Le considerazioni che precedono sono ammissibili solo e soltanto se si aderisca alla tesi, che pare invero condivisibile, per la quale la società ha la possibilità di revocare la delibera che ha causato il recesso ovvero deliberare il suo scioglimento anticipato entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso²⁰⁷. Al contrario si dovrebbe riconoscere al socio la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, seppur con i limiti appena individuati, in tutto l'arco della durata del procedimento di liquidazione, ossia 180 giorni che, in caso di impugnazione della stima effettuata dagli amministratori oppure di quella resa dall'esperto nominato dal tribunale, subirebbero una proroga *sine die*.

Una volta trascorso il termine per revocare la delibera che legittima il recesso o per lo scioglimento anticipato della società gli effetti della comunicazione di recesso diventano irreversibili e conducono necessariamente

liquidazione della quota, questa è rimessa ad un esperto nominato dal tribunale che avrà la possibilità di prendere visione di tutta la documentazione necessaria alle operazioni di stima.

²⁰⁶ Vedi *supra* cap. 2, §§ 2.5 e 2.6.

²⁰⁷ L'art. 2473, ultimo co., c.c., per il vero, non fissa un termine per l'adozione della delibera di revoca o di scioglimento anticipato a differenza di quanto avviene per la s.p.a., ove l'art. 2437-bis, co. 3, c.c. prevede un termine di 90 giorni. In assenza di una previsione statutaria sul punto, sembrerebbe potersi applicare analogicamente il termine di cui all'art. 2437 bis, co.3, c.c. Così sembra concludere V. CALANDRA BUONAURA, *op. ult. cit.*, 308, nt. 33; L. ENRIQUES, S. SCIOLLA, A. VAUDANO, *Il recesso del socio di s.r.l.: una mina vagante nella riforma*, cit., 768; R. ROSAPEPE, *Modifiche statutarie e recesso*, cit., 379 ss. Un altro orientamento (D. GALLETTI, *sub* art. 2473 c.c., in A. MAFFEI ALBERTI, *Il nuovo diritto delle società*, III, Padova, 2005, 1915; M. TANZI, *sub* art. 2473, in G. NICCOLINI – A. STAGNO D'ALCONTRES (a cura di), *Società di capitali. Commentario*, III, cit., 1540) ritiene invece che il termine per la revoca della delibera legittimante il recesso ovvero per decidere lo scioglimento anticipato della società, sia quello di 180 giorni stabilito per la conclusione dell'*iter* di liquidazione della quota.

all'uscita del socio dalla compagine sociale. Pertanto il socio, stante il diritto ad ottenere la liquidazione della quota, conserva un interesse rilevante a conoscere tutti quei fatti che possono influire sulla valutazione della propria quota che giustificano la sopravvivenza dei diritti di informazione e consultazione.

Tuttavia, tale conoscenza dovrà essere limitata, da un punto di vista temporale, a quelle informazioni che si riferiscono agli affari conclusi fino al momento della dichiarazione di recesso, non potendosi estendere a quelle operazioni che sono ancora in fase embrionale, poiché quanto accade successivamente allo scadere del termine per il rispristino dello *status quo ante* «non riguarda il socio che ha esercitato il diritto di recesso»²⁰⁸; ciò pare essere confermato dalla circostanza che la valutazione della quota, ai sensi dell'art. 2473, co. 3, c.c., deve essere effettuata al momento della comunicazione del recesso, risultando insensibile alla stima quanto accaduto successivamente a tale comunicazione.

Dal punto di vista dell'oggetto dei diritti di informazione e di consultazione, le notizie che il socio avrà diritto di ricevere dovranno essere limitate a quegli aspetti strettamente funzionali all'aspettativa di quest'ultimo alla liquidazione della quota²⁰⁹.

²⁰⁸ Così, V. DI CATALDO, *op. ult. cit.*, 255.

²⁰⁹ Più in generale, senza effettuare una distinzione dei momenti in cui, all'interno del procedimento di *exit*, il socio recedente esercita i diritti di informazione e di consultazione, individuano un limite alle notizie acquisibili, G. M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., 596 s.; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., 75; F. MAINETTI, *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, cit., 937; E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., 794; C. MONTAGNANI, *Informazione e controlli nelle nuove società a responsabilità limitata*, cit., 196 s.; N. ABRIANI, *sub art. 2476 c.c.*, cit., 366; ID., *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, 160. Dello stesso avviso, seppure con riferimento alle società di persone, R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, cit., 92 s., il quale osserva che il socio escluso o receduto «conserva indubbiamente un rilevante interesse a conoscere la situazione patrimoniale della società, avendo da un lato diritto alla liquidazione della quota ed essendo dall'altro responsabile delle obbligazioni sorte fino al momento in cui egli faceva ancora

Proprio questa caratterizzazione dell'interesse del socio recedente consentirà agli amministratori, qualora ricevano una richiesta di informazioni e/o di consultazione totalmente avulsa dall'interesse patrimoniale alla massimizzazione del profitto derivante dalla liquidazione, di rifiutare quanto richiesto tutelando, in tal modo, l'interesse sociale.

L'art. 2473, co. 4, c.c., fermo restando l'obbligo per la società di provvedere al rimborso della quota entro centottanta giorni dalla comunicazione da parte del socio del recesso, dispone che questo può avvenire, alternativamente, mediante acquisto della quota del socio receduto, con l'impiego delle riserve disponibili oppure ancora con la riduzione del capitale sociale. Continua ancora la norma prevedendo che, qualora non sia possibile la suddetta riduzione, la società viene posta in liquidazione.

In questa circostanza, l'esercizio del recesso non comporta l'immediato scioglimento del rapporto sociale poiché si deve attendere la liquidazione della società, i diritti di informazione e di consultazione non subiranno le limitazioni cui erano soggetti in caso di scioglimento del rapporto sociale in ragione del recesso.

Le considerazioni fin qui svolte in relazione alla legittimazione, nonché ai limiti opponibili al socio recedente sono suscettibili di applicazione analogica nel caso in cui il socio sia stato escluso, poiché l'art. 2473-bis, c.c., nel rimettere all'autonomia statutaria l'individuazione di specifiche ipotesi di

parte della società. Dovrebbe perciò ottenere tutte, e sole, le informazioni relative alla liquidazione della quota e alle obbligazioni di cui all'art. 2290 c.c., non potendo, invece, avere notizie sulle operazioni iniziate dopo lo scioglimento del vincolo sociale o su quelle passate, i cui effetti sulla situazione patrimoniale sono già estinti». In giurisprudenza, Trib. Piacenza, 12 agosto 1994, in *www.iusexplorer.it*, e già Pret. Montefalco, 12 giugno 1959, in *Giur. it.*, 1960, II, 25. Di contrario avviso, restando in tema di società di persone, G. FERRI, *Le società*³, cit., 247, nonché M. GHIDINI, *Società personali*, cit., 452, il quale ritiene che i diritti di controllo non competano al socio receduto o escluso il quale, essendo creditore del valore della quota e non più socio, si trova in una posizione «di indipendenza, se non di opposizione, rispetto all'interesse sociale». Di conseguenza potrà solamente esercitare il diritto di cui all'art. 2711 c.c. che prevede la comunicazione di libri e scritture sociali nelle controversie relative allo scioglimento delle società e che ritiene essere applicabile anche a quelle relative allo scioglimento del singolo rapporto sociale.

esclusione del socio per giusta causa, rinvia alla disciplina dettata per il recesso.

3.5. ALTRE SITUAZIONI SOGGETTIVE COMPLESSE. COMPROPRIETÀ, PEGNO, USUFRUTTO E SEQUESTRO DELLA QUOTA

Fino ad ora ci si è occupati di chiarire i rapporti tra i diritti di informazione *ex art. 2476, co. 2, c.c.* ed alcune delle principali vicende della vita societaria.

Meritano adesso di essere analizzate anche quelle altre ipotesi in cui, per effetto di vicende che attengono alla quota, come in ipotesi di comproprietà, sequestro, pegno e usufrutto, vi è una modifica transitoria della titolarità dei diritti sociali.

In tali circostanze deve essere verificata, da un lato, la sorte dei diritti di informazione e di consultazione spettanti normalmente al socio per il solo fatto di far parte della compagine sociale e, dall'altro lato, qualora se ne ammetta la titolarità anche in capo ai soggetti di volta in volta legittimati all'esercizio dei diritti sociali, la ripartizione con il proprietario della quota.

Prima della riforma del diritto societario del 2003 si discuteva se i diritti di cui al previgente art. 2489 c.c. potessero essere esercitati da soggetti diversi dai soci²¹⁰.

²¹⁰ La dottrina prevalente si era espressa nel senso di riconoscere in capo a soggetti estranei alla società la possibilità di esercitare i diritti di cui all'art. 2489 c.c. Vedi infatti G. C. M. RIVOLTA, *Pegno ed usufrutto di quote di società a responsabilità limitata e diritto di voto*, in *Riv. dir. comm.*, 1961, I, 224 s.; ID., *Consultazione dei libri sociali nella s.r.l. senza collegio sindacale*, cit., 306; G. PARTESOTTI, *Le operazioni sulle azioni*, in G. E. COLOMBO e G. B. PORTALE (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, 2*, Torino, 1991, 323 ss.; G. E. COLOMBO, *I libri sociali*, ivi, 7*, Torino, 1994, 14 ss.

In senso negativo, invece, la giurisprudenza tra cui, in particolare, Cass. 9 giugno 1998, n. 6809, in *Società*, 1999, 71 ss., con nota di D. PROVERBIO, *Pegno di quote di s.r.l. ed esercizio dei diritti di controllo ex art. 2489*, in cui la Corte di legittimità, pur ammettendo l'esercizio del diritto di voto, ha negato l'esercizio del diritto di controllo al creditore pignoratizio stante la sua estraneità alla compagine sociale.

La questione nasceva dal fatto che il previgente art. 2352 c.c. si riferiva al pegno e all'usufrutto di azioni e disciplinava la ripartizione, tra azionista e il creditore pignoratizio o l'usufruttuario, del diritto di voto e di quello di opzione. Una parte della dottrina riteneva la disciplina dettata per le società per azioni, suscettibile di applicazione analogica alla società a responsabilità limitata²¹¹. Proprio la spettanza del diritto di voto all'usufruttuario o al creditore pignoratizio era argomento utilizzato da chi²¹², riconoscendo esclusivamente in capo a tali soggetti anche i diritti di informazione e di consultazione, si contrapponeva a coloro i quali ritenevano titolari dei poteri di controllo dell'amministrazione anche il socio, stante la funzione intrinseca di tali diritti di controllo alla tutela del valore patrimoniale della quota²¹³.

²¹¹ La possibilità di applicazione analogica dell'art. 2352 c.c. alle s.r.l. era sostenuta, con riferimento alla disciplina societaria anteriore alla riforma, già da A. ASQUINI, *Usufrutto di quote sociali e di azioni*, in *Scritti giuridici*, III, Padova, 1961, 190; G. SANTINI, *Società a responsabilità limitata*, in A. SCIALOJA – G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1992, 138; più di recente invece P. REVIGLIONO, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata*, Milano, 1998, 288 ss.; S. POLI, *Il pegno di azioni*, Milano, 2000, 165 ss. In giurisprudenza, vedi Cass., 19 agosto 1996, n. 7614, in *Giur. comm.*, 1997, II, 520; Trib. Bologna, 6 dicembre 2000, in *Società*, 2001, 865 ss., con nota di A. FUSI, *Diritto di voto del creditore pignoratizio di quote di s.r.l. r abuso di potere. Contra* G. C. M. RIVOLTA, G. C. M. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, in *Tratt. di dir. civ. e comm.*, cit., 234; G. ZANARONE, *Società a responsabilità limitata*, in F. GALGANO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, VIII, Padova, 1985, 169 s.; in termini dubitativi G. FERRI, *Le società*³, cit., 504, facendo leva sul «maggior rilievo che la persona del socio assume in questo tipo di società». Con riferimento al sistema disciplinato dalla riforma del 2003, N. SALANITRO, *I vincoli sulle quote di società a responsabilità limitata*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2004, I, 5 ss.; S. POLI, *sub art. 2471-bis, c.c.*, in *Il nuovo diritto delle società*, Maffei Alberti, III, Padova, 2005, 1873 ss.; ID., *Il trasferimento delle quote e i vincoli sulle quote*, in M. BIONE – R. GUIDOTTI – E. PEDERZINI (a cura di), *Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia. Diretto da Francesco Galgano*, cit. 137 ss.

²¹² M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, cit., 154 ss.; F. GRADASSI, *Pegno, usufrutto, affitto e pignoramento di quote di società in nome collettivo*, in *Contr. e impr.*, 1992, 1134.

²¹³ GRAZIANI, *Diritto delle società*⁵, Napoli, 1963, 114; R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, cit., 113; G. C. M. RIVOLTA, *Pegno ed usufrutto di quote di società a responsabilità limitata e diritto di voto*, cit., 224 s. e, con specifico riferimento al pegno e all'usufrutto della quota dell'accomandante, G. FERRI, *Le società*³, cit., 501. In giurisprudenza, Trib. Gorizia, 30 ottobre 2001, in *Società*, 2002, 201, con nota di E. CIVERRA, *Esercizio del voto da parte del creditore pignoratizio secondo buona fede*; Trib. Milano, 10 aprile 1989, in *Giur. it.*, 1989, I, 2, 725.

Alla luce dell'intervento legislativo di riforma del diritto sostanziale del 2003, la questione sembrerebbe essere finalmente risolta.

Il nuovo disposto normativo di cui all'art. 2471-*bis* c.c., nell'ammettere la possibilità che la partecipazione sociale divenga oggetto di pegno, usufrutto e sequestro, rinvia espressamente all'art. 2352 c.c., a mente del quale i «diritti amministrativi diversi» dal diritto di voto spettano, nel caso di usufrutto e pegno, sia al socio, sia all'usufruttuario o al creditore pignoratizio; qualora invece la quota sia oggetto di sequestro, tali diritti verranno esercitati dal custode.

In questo modo si permette espressamente la duplicazione delle posizioni soggettive che derivano dalla stessa partecipazione sociale e, con essa, il loro esercizio anche disgiunto. La ragione di ciò pare potersi rintracciare nel fatto che il legislatore considera socio e titolare del diritto parziario idonei all'esercizio, non solo del diritto di voto, ma anche di quelli amministrativi diversi, «in quanto portatori di un interesse “interno” all'ente societario»²¹⁴, rendendo così la posizione del creditore pignoratizio e dell'usufruttuario sullo stesso piano di quella del socio²¹⁵.

Dunque, la legittimazione a chiedere informazioni sullo svolgimento degli affari sociali, nonché ad esercitare il diritto di consultazione della documentazione sociale, spetta sia al socio, sia al creditore pignoratizio ovvero all'usufruttuario della quota, mentre, come si dirà appresso, la titolarità dei diritti in esame è riconosciuta esclusivamente in capo al custode nel caso di sequestro della quota²¹⁶. Il legislatore fa salva, poi, la possibilità che il titolo

²¹⁴ Così F. BRIOLINI, *sub* art. 2352 c.c., in P. ABBADESSA – G. B. PORTALE (a cura di), *Le società per azioni. Codice civile e norme complementari*, Milano, 2016, 606.

²¹⁵ In tal senso pare esprimersi C. ANGELICI, *Le azioni*, in P. SCHLESINGER (a cura di), *Codice Civile. Commentario*, Milano, 1992, 194 s.

²¹⁶ G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, cit., 1115 s.; ID., *op. ult. cit.*, 729; G. PICCININI, *sub* art. 2471-*bis*, c.c., in P. BENAZZO – S. PATRIARCA (a cura di), *Codice commentato delle s.r.l.*, cit., 228 ss.; L. CALVOSA, *sub* art. 2471-*bis*, c.c., in A. DOLMETTA – G. PRESTI (a cura di), *S.r.l. commentario. Dedicato a Giuseppe B. Portale*, cit., 417; P. PISCITELLO, *sub* art. 2471-*bis*, c.c., *ivi*, 424; R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio*

del diritto parziario o il provvedimento di sequestro prevedano una diversa disciplina.

Da un punto di vista formale, il diritto di informazione e quello di consultazione sembrano essere riconducibili ai «diritti amministrativi diversi» a cui si riferisce l'art. 2352, ultimo co., c.c.²¹⁷.

Per quanto attiene invece al profilo sostanziale, la disposizione mira a tutelare due interessi distinti, ma allo stesso tempo coincidenti: da un lato quello del creditore pignoratizio o dell'usufruttuario e, dall'altro lato, quello del socio.

E infatti, poiché il pegno ha come funzione prioritaria e imprescindibile quella di garantire il creditore, affidandogli un determinato bene del debitore sul quale potrà soddisfarsi in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita, l'interesse principale, per non dire esclusivo, del creditore è rappresentato dalla conservazione del valore del bene oggetto del suo diritto che, nel caso di pegno di quote sociali, è rappresentato dalla consistenza patrimoniale e dalla redditività attesa della società²¹⁸.

nella s.r.l., cit., 191 s.; G. PRESTI, *sub. art. 2476 c.c.*, cit. 652 s.; A. ANGELILLIS - G. SANDRELLI, *sub art. 2476 c.c.*, cit., 700; G. M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., 599; G. C. M. RIVOLTA, *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, cit., 698; F. MAINETTI, *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, in S. AMBROSINI (a cura di), *La riforma delle società. Profili della nuova disciplina*, Torino, 2003, 89; ID., *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, in *Società*, 2003, 937; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., 73; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., 133; D. FICO, *Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l.*, cit., 170. In giurisprudenza, Trib. Gorizia, 30 ottobre 2001, in *Società*, 2002, 203.

²¹⁷ Di contrario avviso è C. MONTAGNANI, *Informazione e controlli nelle nuove società a responsabilità limitata*, cit., 194 s., la quale non ritiene che i diritti di informazione e consultazione possano essere ricompresi, neanche indirettamente, fra i diritti amministrativi, con la conseguenza che, qualora il titolo attributivo di pegno o di usufrutto ovvero il provvedimento di sequestro del giudice nulla dispongano, tali diritti potranno essere esercitati solo ed esclusivamente dal socio.

²¹⁸ In tal senso, E. GUFFANTI, *Diritto del creditore pignoratizio a chiedere la convocazione di assemblea*, in *Società*, 1997, 1054; D. PROVERBIO, *Pegno di quote di s.r.l. ed esercizio dei diritti di controllo ex art. 2489*, cit. 73 s.

Anche l'usufruttuario, che ha diritto a trarre ogni utilità che il bene può dare, ha interesse, in definitiva, al mantenimento della redditività della quota.

Mentre nelle ipotesi di usufrutto e di pegno di quote si assiste all'emersione di una seconda serie di interessi, che si affiancano a quelli del socio, nel caso di sequestro si configura una vicenda di tipo processuale avente ad oggetto le quote sociali, intese quali beni facenti parte del patrimonio del debitore ovvero come oggetto di controversia sulla proprietà o sul possesso e sulle quali un soggetto terzo, ai sensi dell'art. 65, co. 1, c.p.c., è chiamato a curarne la conservazione e l'amministrazione.

In questi casi, quindi, i diritti di informazione e di consultazione spettano al custode.

Per quanto la norma non effettui una distinzione tra sequestro conservativo (che potrebbe trasformarsi in pignoramento) e sequestro giudiziario, sembrerebbe corretto ritenere che la disciplina di cui all'art. 2352 c.c. si possa applicare ad entrambe le forme di sequestro²¹⁹. In verità, in considerazione delle esigenze di amministrazione e conservazione delle quote, non solo in caso di sequestro, ma altresì in caso di pignoramento, la disciplina in parola sarebbe suscettibile di applicazione analogica anche all'istituto di cui agli art. 491 ss. c.p.c.²²⁰.

La possibilità di attribuire i diritti di informazione e di consultazione anche a soggetti estranei alla compagine sociale, pone l'ulteriore questione, almeno con riferimento agli istituti del pegno e dell'usufrutto di quote, relativa

²¹⁹ G. COTTINO, *Diritto societario*², a cura di O. Cagnasso e con la collaborazione di A. Bertolotti, Padova, 2011, 308.

²²⁰ G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, cit., 681, nt. 37; N. SALANITRO, *I vincoli sulle quote di società a responsabilità limitata*, cit., 11; D. U. SANTOSUOSSO, *La riforma del diritto societario. Autonomia privata e norme imperative nei DD.Lgs. 17 gennaio 2003, nn. 5 e 6*, cit., 85 ss. Vedi anche F. BRIOLINI, *Pegno, usufrutto e sequestro di azioni*, in P. ABBADESSA – G. B. PORTALE (a cura di), *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, 1, Torino, 2006, 671, nt. 42, secondo cui la disciplina di cui all'art. 2352 c.c. sarebbe applicabile anche al curatore in caso di sentenza dichiarativa di fallimento del socio.

ai limiti opponibili all'esercizio di tali diritti, a maggior ragione perché la scelta di assegnazione dei diritti in parola è rimessa alla volontà del socio che costituisce il vincolo, alla cui formazione non partecipano né la società né gli altri soci²²¹.

È immaginabile, dunque, che l'esercizio anche disgiunto di tali diritti da parte di soggetti mossi da interessi diversi possa creare non solo parecchi disagi nello svolgimento della gestione sociale, ma pure concreti pericoli di diffusione di notizie riservate di fondamentale importanza per la competitività della società. Tuttavia, sembrerebbe possibile inserire una clausola statutaria che preveda l'obbligo di esercizio congiunto dei diritti informativi. Invero, come già osservato, l'art. 2352, co. 6, c.c., fa salva una differente disciplina dei diritti amministrativi diversi contenuta nel contratto di pegno o di usufrutto.

Ad ogni buon conto, i limiti opponibili al creditore pignoratizio e all'usufruttuario avranno la stessa ampiezza di quelli che il socio incontra nell'esercizio del diritto di cui all'art. 2476 c.c.²²².

La quota può poi formare oggetto di sequestro – sia conservativo, sia giudiziario – e, in tali casi, il custode eserciterà non solo il diritto di voto, ma anche i diritti amministrativi diversi, così come previsto dall'art. 2352, co. 6,

²²¹ Il generico richiamo dell'art. 2352 c.c. effettuato dal legislatore per le s.r.l. è accolto con riserva da S. POLI, *sub* art. 2471-*bis* c.c., in A. MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*, III, Padova, 2005, 1890, poiché potenzialmente capace di «un tasso di intrusività dei titolari di diritti parziari qualitativamente maggiore nel tipo capitalistico ad *intuitu personae*»; nonché da N. SALANITRO, *I vincoli sulle quote di società a responsabilità limitata*, cit., 12, che osserva come l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2352 c.c. nella s.r.l. possa «assumere aspetti particolari specie nei rapporti con gli amministratori, almeno con riguardo all'esercizio dei poteri di informazione e di ispezione».

²²² Per la trattazione dei limiti opponibili al socio nell'esercizio dei diritti di informazione e di consultazione si rinvia a quanto esposto *supra*, cap. II, parr. 2.5. e 2.6.

c.c. qualora nel provvedimento di sequestro del giudice non sia disposto diversamente²²³.

Sul punto sorge qualche dubbio sulla possibilità, da parte degli amministratori, di opporre al custode i limiti derivanti dal diritto della società *sull'*informazione. Per provare a chiarire la questione sembrerebbe necessario distinguere tra le due fattispecie di sequestro. Da una parte il sequestro giudiziario delle quote, che si può richiedere quando è controversa la proprietà della quota e, dall'altra parte, il sequestro conservativo eseguito su istanza del creditore che teme la perdita della garanzia del proprio credito e che può trasformarsi in pignoramento.

Per quanto concerne il sequestro giudiziario, la nomina del custode al momento del sequestro viene effettuata dal giudice che, ai sensi dell'art. 676, co. 1, c.p.c., stabilisce altresì «i criteri e limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate oltre alle particolari cautele idonee a rendere più sicura la custodia e a impedire la divulgazione di segreti». La previsione da parte del giudice di un sistema di accorgimenti tali da tutelare i segreti di cui il custode verrà o potrà venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività di conservazione e amministrazione del bene sequestrato, in una con la possibilità di esercitare i diritti amministrativi diversi, sembrerebbe escludere la possibilità che gli amministratori della società possano opporre al custode la sfera di riservatezza della società, in considerazione del fatto che tale soggetto opera come *longa manus* del giudice.

Nel sequestro conservativo, invece, il custode viene nominato dall'ufficiale giudiziario che ha provveduto al sequestro ai sensi dell'art. 520 c.p.c. In tali circostanze, e in assenza di diverse disposizioni del giudice nel provvedimento di sequestro, i diritti amministrativi diversi saranno esercitati

²²³ Trib. Bologna, 13 gennaio 2007, in *Dir. fall.*, 1997, II, 1032; Trib. Firenze, 13 settembre 2000 (decr.), in *Foro tosc.*, 2000, vol. 2, 197; Trib. Napoli, 17 aprile 2000, in www.iusexplorer.it.

dal custode il quale, però, agisce senza i vincoli collegati alle speciali cautele a tutela del segreto che, al contrario, sono stabiliti da giudice al momento della nomina del custode nel caso di sequestro giudiziario. Sembrerebbe allora corretto, in tali casi, ritenere che gli amministratori possano opporre limiti più stringenti all'esercizio dei diritti di informazione e di consultazione. Parrebbe, dunque, preminente la tutela del diritto della società a mantenere riservate certe notizie afferenti alla gestione dell'impresa sociale e ritenute di grande importanza strategica per la tutela della competitività sul mercato.

Quando invece la partecipazione sociale è oggetto di comproprietà, l'art. 2468, co. 5, c.c. dispone che i diritti dei comproprietari debbano essere esercitati da un rappresentante comune²²⁴.

²²⁴ D. FICO, *Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l.*, cit., 170; F. MAINETTI, *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, cit., 937; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., 73. Ma vedi Trib. Milano, 26 settembre 2016, consultabile su www.giurisprudenzadelleimprese.it, ad avviso del quale, stante la natura di diritto prettamente individuale, il diritto di informazione e di consultazione sarebbe esercitabile da ogni comproprietario indipendentemente dalla nomina del rappresentante comune.

CAPITOLO 4

L'AUTONOMIA STATUTARIA E I DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE

4.1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

L'indagine fin qui sviluppata ha evidenziato come la disciplina dei diritti di cui all'art. 2476, co. 2, c.c. sia stata oggetto di un intenso intervento riformatore rispetto al previgente regime normativo. Come si è potuto osservare, il legislatore delegato ha riconosciuto a ciascun socio non amministratore *uti singulus* (dunque indipendentemente dalla consistenza della quota posseduta e anche nel caso in cui nella struttura organizzativa della società sia presente un organo di controllo) ampi poteri di tipo istruttorio il cui oggetto è stato ampliato fino al punto di ricomprendere una sfera potenzialmente illimitata di informazioni riguardanti anche agli aspetti più riservati e più minuziosi dell'attività sociale.

L'attuale disciplina, se da un lato rende difficilmente revocabile in dubbio che la tutela dei soci non amministratori sia stata notevolmente estesa, dall'altro lato pone alcuni interrogativi sui rischi che lo sbilanciamento introdotto nel sistema a favore dei singoli soci e quindi, in ipotesi, della minoranza, possa comportare sotto il profilo generale della tutela della riservatezza della società. Un utilizzo abusivo delle informazioni ottenute, infatti, potrebbe arrecare gravi danni alla società. Si è al riguardo rilevato che, nonostante il tipo s.r.l. sia quello in linea di massima più adatto alle esigenze delle piccole e medie imprese che vogliano beneficiare della responsabilità limitata²²⁵, esistono tuttavia «rischi di intralcio alla funzionalità corrente,

²²⁵ Vedi la Relazione ministeriale al d.lgs. n. 6/2003 (§ 11), dove si legge che la società a responsabilità limitata cessa di presentarsi come una piccola società per caratterizzarsi «invece come una società personale la quale perciò, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata (che del resto, dopo la generale ammissibilità della società unipersonale a responsabilità limitata, non può più ritenersi necessariamente presupporre una

destabilizzazione, conflittualità eccessiva, comportamenti emulativi, corrivi, ricattatori, [...], cui potrebbe dar luogo una indiscriminata e sregolata richiesta di accesso alle notizie e alla documentazione amministrativa da parte di ogni singolo socio»²²⁶.

Si è avuto modo anche di osservare che il diritto di informazione e quello di consultazione in tanto sono esercitabili dal socio, in quanto il loro esercizio non contrasti con il diritto *sull'*informazione della società. Quando la soddisfazione dell'interesse individuale del socio possa arrecare un pregiudizio all'interesse della società, infatti, gli amministratori hanno non solo la possibilità, ma anche il dovere di posticipare ovvero di rifiutare l'accesso alle informazioni richieste²²⁷.

La rilevanza del diritto di controllo dei soci sulla *corporate governance* della società a responsabilità limitata ha spinto così gli interpreti a chiedersi se la disciplina legale dettata per tale diritto sia, per un verso, coerente con lo scopo perseguito dal legislatore della riforma, cioè quello di «offrire agli operatori economici uno strumento caratterizzato da una significativa ed accentuata elasticità», diretto a soddisfare le esigenze delle piccole e medie imprese e, per altro verso, se non realizzi piuttosto un effetto opposto a quello perseguito, spingendo gli operatori economici a scegliere la società per azioni o le società di persone²²⁸.

rigida struttura organizzativa di tipo corporativo), può essere sottratta alle rigidità di disciplina richieste per la società per azioni».

²²⁶ M. PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, cit., 667.

²²⁷ Vedi *supra*, cap. II, par. 2.6.

²²⁸ Si è parlato in proposito di “fuga” dal tipo società a responsabilità limitata. Vedi, fra i tanti, S. AMBROSINI, *sub art. 2476 c.c.*, cit., 1609; L. DE ANGELIS, *Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata*, cit., 488; A. BUSANI, *S.r.l. Il nuovo ordinamento dopo il D.lgs. 6/2003*, cit., 482; F. FARINA, *Nuova s.r.l. e mercato*, in F. FARINA, C. IBBA, G. RACUGNO, A. SERRA (a cura di), *La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative*, cit., 373; G. E. COLOMBO, *Amministrazione e controllo*, in *Il nuovo ordinamento delle società. Lezioni sulla riforma e modelli statutari*, cit., 211; ID., *L'informazione del socio di s.r.l. sulla situazione patrimoniale ex art. 2482 bis*, in *Società*, 2005, 375 ss. e 380, nt. 6, in cui l'Autore afferma di avere suggerito al presidente del

Sulla base di queste premesse la dottrina ha esplorato la possibilità che l'autonomia statutaria possa incidere sui diritti di informazione e di consultazione previsti all'art. 2476, co. 2, c.c.

Strettamente connessa all'indagine sul ruolo svolto dall'autonomia statutaria nella modifica della disciplina dei diritti di informazione e di consultazione è la questione sulla disponibilità di tali diritti e la conseguente rinunciabilità degli stessi da parte dei soci e, laddove si riconosca la possibilità di disporne, se ciò sia rimesso alla maggioranza dei soci ovvero se le deroghe ai diritti di cui all'art. 2476, co. 2, c.c. introdotte *durante societate* debbano necessariamente essere deliberate all'unanimità.

Ci si è quindi chiesti se la disciplina dettata dall'art. 2476, co. 2, c.c. possa essere modificata in senso peggiorativo con la previsione di una clausola statutaria che comprima il diritto del socio a richiedere e a ottenere le informazioni relative allo svolgimento degli affari sociali, e/o quello di consultare i libri e i documenti relativi all'amministrazione ovvero spingersi fino alla sua completa eliminazione.

Tali questioni, sconosciute nel sistema previgente alla riforma del 2003, derivano dall'attuale formulazione della disposizione normativa. Mentre infatti il "vecchio" art. 2489 c.c., co. 2, c.c. sanciva con la nullità ogni patto contrario tendente a escludere le prerogative in esso riconosciute, l'art. 2476, co. 2, c.c. oggi nulla dispone al riguardo.

Occorre per questo verificare se, nonostante il suo tenore letterale, la norma abbia carattere imperativo oppure se ad essa debba attribuirsi carattere dispositivo per il solo fatto che non esclude espressamente la possibilità di una diversa regolamentazione statutaria²²⁹. Così, nei prossimi paragrafi si

collegio sindacale di una s.r.l. con 600 soci, che aveva espresso forti preoccupazioni sulle conseguenze dell'art. 2476, co. 2, c.c., la trasformazione in s.p.a.

²²⁹ In tal senso si esprimono C. IBBA, *In tema di autonomia statutaria e norme inderogabili*, in G. CIAN (a cura di), *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario*, cit. 146; G. ZANARONE, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in Riv.

analizzerà la tesi della disponibilità del diritto e della conseguente possibilità per l'autonomia statutaria di modificare i diritti di informazione e di consultazione, fino ad escluderli e quella contraria della inderogabilità della disciplina dettata dall'art. 2476, co. 2, c.c., esponendo, infine, le ragioni alla base della soluzione ritenuta preferibile.

Il tema della derogabilità dei diritti di informazione e di consultazione ha trovato in Italia terreno fertile poiché in tale ordinamento giuridico, come si è avuto modo di osservare, il legislatore non ha dettato una disciplina completa in ogni suo aspetto, ivi compresa la possibilità per i soci di modificarne i contenuti fino alla sua eliminazione, a differenza di altri ordinamenti giuridici in cui l'inderogabilità dei diritti di informazione e di consultazione è invece stabilita espressamente.

In Germania il § 51, abs. 3, lett. a), *GmbHG* prevede infatti che il contratto sociale non può derogare la disciplina dettata per i diritti in parola («*Von diesen Vorschriften kann im Gesellschaftsvertrag nicht abgewichen werden*»), sicché le eventuali clausole statutarie non potranno intervenire in ordine al contenuto sostanziale dei diritti informativi. Anche in Francia, ove la regolamentazione della *société a responsabilité limitée* (SARL) è ispirata al modello tedesco, il *Code de Commerce*, all'art. 223-26, alinéa 5, sancisce che «*toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite*».

La *Ley de Sociedades de Capital*²³⁰ spagnola riconosce, invece, in capo al socio «*como mínimo*» il diritto «*el de información*», da ciò potendosi agevolmente ricavare che il legislatore ha riconosciuto nel diritto di

soc., 2003, 100 il quale sottolinea un aspetto negativo dell'intervenuta riforma identificabile nella «circostanza che il linguaggio usato dal testo normativo non consente di separare con sufficiente nettezza ciò che è permesso e ciò che non è permesso dall'autonomia statutaria»

²³⁰ Reperibile su: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544>.

informazione una prerogativa fondamentale del socio sancendone, di fatto, il suo carattere imperativo²³¹.

In Portogallo, altresì, con riferimento alla *Sociedade por Quotas*, l'artigo 214, n. 2, *Código das Sociedades Comerciais* prevede che i soci possano regolarne la portata e le modalità di esercizio introducendo, però, limiti precisi al potere dispositivo del contratto sociale. Infatti si riconosce all'autonomia statutaria la possibilità di disciplinare i diritti informativi, purché non venga ostacolato il loro esercizio effettivo ovvero ingiustificatamente limitato il campo di applicazione²³². La stessa norma prevede poi che si debba ritenere ostacolato il suo effettivo esercizio o ingiustificatamente limitato il campo di applicazione quando con l'esercizio del diritto si invochi il sospetto di atti suscettibili di fare incorrere i loro autori in responsabilità oppure quando la consultazione dei documenti sociali sia volta a giudicare la correttezza del rendiconto o sia necessaria per consentire al socio di votare in un'assemblea già convocata.

Negli Stati Uniti d'America la situazione è diversa. La normativa dettata in tema di *Limited Liability Company*²³³, che rappresenta in quell'ordinamento giuridico il modello corrispondente alla società a responsabilità limitata, non è uniforme e si registrano differenti discipline dei diritti di informazione e di consultazione che variano in funzione degli Stati di

²³¹ La giurisprudenza, già anteriormente alla riforma di cui al *Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio*, ha infatti definito il diritto di informazione del socio come «normas de auténticos Derecho imperativo o necesario, no susceptible de modificación y mucho meno de los derogación per los particulares» (*Sentencia de la Sala de lo Civil de lo Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 1983*), in L. A. ANGUITA VILLANUEVA, *El derecho de información de los asociados. Un análisis desde la perspectiva del las derechos de las sociedades de capital*, in M. CUENA CASAS, L. A. ANGUITA VILLANUEVA (coordinadores), *Estudios de Derecho Civil en Homenaje al Professor Joaquín José Rams Albesa*, Madrid, 2015, 45.

²³² R. VENTURA, *Sociedades por Quotas, Vol I – Comentário ao Código das Sociedades Comerciais*, 2ª Reimpressão (1999) da 2ª Edição de 1989, Almedina, 284 s.

²³³ Per un'interessante esposizione in chiave comparatistica della disciplina dell'informazione del socio nella s.r.l. e nella *Limited Liability Company* statunitense, cfr. P. BUTTURINI, *Diritto di informazione del socio e interessi pubblici nella s.r.l. e nelle Limited Liability Companies statunitensi*, in *RDS*, 2012, 44 ss., ove ulteriori riferimenti bibliografici.

incorporazione delle società, nonché dell'adozione o meno del *Revised Uniform Limited Liability Company Act (RULLCA)*²³⁴.

In essi si può osservare come il ruolo riservato all'autonomia statutaria sia più esteso rispetto a quello riconosciuto nella società a responsabilità limitata italiana, nonché negli altri tipi societari europei illustrati in precedenza. Nelle *LLCs*, infatti, le normative di riferimento riconoscono la possibilità di limitare l'esercizio del diritto di informazione, senza tuttavia prevederne la sua rinuncia da parte dei soci, poiché una scelta simile si rivelerebbe incoerente con la posizione che rivestono nella società. Posizione che, al contrario, dovrebbe sempre permettergli di avere un certo grado di partecipazione all'amministrazione e al controllo della società²³⁵.

Negli stati²³⁶ che hanno adottato i *RULLCA* la limitazione del diritto di informazione è ammessa qualora «*in addition to any restriction or condition stated in its operating agreement, a limited liability company, as a matter within the ordinary course of its activities, may impose reasonable restrictions and conditions on access to and use of information to be furnished under this section, including designating information confidential and imposing nondisclosure and safeguarding obligations on the recipient. In a dispute concerning the reasonableness of a restriction under this subsection, the company has the burden of proving reasonableness*»²³⁷. Resta fermo, tuttavia,

²³⁴ Si tratta di una normativa uniforme dettata in materia di *Limited Liability Company* predisposta dalla *National Conference on Commissioners in Uniform State Laws* e consultabile su:
http://www.uniformlaws.org/shared/docs/limited%20liability%20company/ullca_final_06rev.pdf

²³⁵ In tal senso, L. E. RIBSTEIN – R. R. KEATINGE, *Limited liability companies*, Eagan, 2010, I, 470 s.

²³⁶ Alabama, California, Connecticut, District of Columbia, Florida, Idaho, Iowa, Minnesota, Nebraska, New Jersey, North Dakota, South Dakota, Utah, Vermont, Washington, Wyoming.

²³⁷ *Section 410, (h)*.

che lo statuto «*may not: [...] unreasonably restrict the duties and rights stated in Section 410 [...]*»²³⁸.

Il criterio della ragionevolezza utilizzato come giustificazione della limitazione all'esercizio dei diritti di informazione ovvero per poter introdurre condizioni di esercizio o delimitarne l'estensione, è utilizzato altresì in altri stati²³⁹ che non hanno aderito al *RULLCA*.

In altri ²⁴⁰ ancora le rispettive discipline dettate per questo tipo societario consentono più ampie limitazioni del diritto di informazione senza imporre particolari requisiti di merito. In particolare, il *Virginia Limited Liability Company Act*, § 13.1-1028 disciplina, fra l'altro, il diritto di ciascun socio di consultare ed estrarre copia dei documenti alla cui conservazione è obbligata la società²⁴¹, nonché di ottenere, dagli amministratori (nel caso di *LLC managed by manager*) ovvero dagli altri soci o da chiunque ne abbia possesso, le informazioni (i) riguardanti gli “*state of the business*” e le condizioni finanziarie della società; (ii) la copia delle dichiarazioni fiscali di ogni anno e (iii) le altre informazioni relative agli affari sociali, salvo che le informazioni richieste siano “*unreasonable*” ovvero improprie con riguardo alle circostanze in cui sono richieste²⁴². La stessa disposizione, in deroga alle norme su richiamate, prevede la possibilità di una loro limitazione tramite un accordo scritto approvato all'unanimità.

L'analisi dell'atteggiarsi del diritto di informazione nei diversi ordinamenti fin qui condotta, evidenzia come, in nessun caso, l'autonomia statutaria possa spingersi fino alla deroga *tuot court* del diritto in questione. Negli ordinamenti europei infatti l'eliminazione del diritto non è, in alcun

²³⁸ *Section 110, (c), (6)*.

²³⁹ Colorado, Hawaii, Illinois, Kansas, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Maine, Mississippi, Montana, New Hampshire, Nevada, New York, North Carolina, Ohio, South Carolina, Tennessee, Texas, Virgin Island, West Virginia.

²⁴⁰ Si tratta delle discipline dei seguenti Stati: Alaska, Arkansas, Delaware, Georgia, Louisiana, Nevada, Oklahoma, Virginia, Wisconsin.

²⁴¹ § 13.1-1028, A.

²⁴² § 13.1-1028, B.

caso, ammessa, prevedendosi espressamente la nullità delle clausole che eliminino tale diritto – come nel caso delle *GmbH* e delle *SARL* – oppure in via indiretta – come nella *Sociedade por Quotas* e nella *Sociedad de responsabilidad limitada*.

Negli Stati Uniti, infine, persino gli Stati che riconoscono una maggiore autonomia dei soci nella disciplina dei diritti derivanti dal rapporto sociale, ammettono soltanto la possibilità di limitazioni ragionevoli all'esercizio del diritto di informazione da parte dei soci senza spingersi fino alla sua eliminazione.

4.2. LA DISPONIBILITÀ DA PARTE DEL SOCIO DEI DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE: LA DEROGABILITÀ DELLA DISCIPLINA LEGALE EX ART. 2476, CO. 2, C.C.

La riforma del diritto societario ha ampliato, nella società a responsabilità limitata, la sfera di norme lasciate alla disponibilità dei soci e, quindi, all'autonomia statutaria.

Con riferimento al diritto di informazione e a quello di consultazione, l'interrogativo sulla possibilità di derogarvi o meno, come è già stato anticipato, deriva dal fatto che il nuovo art. 2476, co. 2, c.c. non sanziona con la nullità i patti tesi all'eliminazione dei diritti riconosciuti ai soci, come invece l'art. 2489, co. 2, c.c. nella sua formulazione anteriore alla riforma disponeva espressamente.

Una parte minoritaria della dottrina²⁴³, utilizzando argomentazioni non soltanto di carattere letterale, ma anche sistematico, ha sostenuto la

²⁴³ In tal senso si esprimono, N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., 164 ss. e, in particolare 179 s.; ID., *Controlli e autonomia statutaria: attenuare l'«audit» per abbassare la «voice»?*, cit. 341 ss.; C. D'AMBROSIO, *Le funzioni di amministrazione e controllo nella nuova s.r.l.*, in *Dir. fall.*, 2003, I, 1790; R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., 93 ss.; G.

derogabilità dei diritti di informazione e di consultazione di cui all'art. 2476, co. 2, c.c.

La disponibilità dei diritti di informazione e di consultazione, secondo l'orientamento in parola sarebbe desumibile, in primo luogo, dalla formulazione letterale della disposizione.

Il disposto normativo di cui all'art. 2476, co. 2, c.c. infatti non sanziona con la nullità ogni patto contrario all'esercizio del controllo individuale, a differenza di quanto invece era previsto nel previgente art. 2489, co. 2, c.c., che sanciva, in tal modo, l'imperatività della disciplina legale dei controlli ivi stabilita.

La mancata riproposizione all'art. 2476, co. 2, c.c. della previsione della nullità dei patti contrari rappresenterebbe, dunque, il segnale inequivocabile dell'intenzione del legislatore di attribuire alla disciplina dei diritti di informazione e di consultazione carattere dispositivo²⁴⁴.

Ma vi sono anche altri argomenti che hanno spinto i sostenitori di detta tesi a riconoscere la disponibilità dei diritti *ex art.* 2476, co. 2, c.c. e, per questa via, la loro derogabilità da parte dei soci.

FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., 120 ss.; ID., *I diritti di controllo del socio nella s.r.l. e l'autonomia privata*, cit. 849 ss.; E. CODAZZI, *Controllo dei soci di s.r.l.: considerazioni sulla derogabilità dell'art. 2476, 2° comma.*, cit., 693; G. A. RESCIO, *La nuova disciplina della s.r.l.: l'autonomia statutaria e le decisioni dei soci*, in N. DI CAGNO (a cura di), *Atti delle giornate di studio su: La riforma del diritto societario (10-31 maggio 2003)*, Bari, 2004, 164 ss.; ; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, 167 ss. In senso dubitativo invece L. DE ANGELIS, *Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata*, cit. 486.

²⁴⁴ In questi termini si esprime L. DE ANGELIS, *op. ult. cit.*, 486, il quale, nonostante ritenga che «probabilmente [...] la sanzione della nullità per eventuali pattuizioni di tal genere è insita nel sistema, e quindi permane indipendentemente dal fatto che venga esplicitata in una disposizione di diritto positivo», attribuisce un diverso significato all'eliminazione della disposizione che sanzionava con la nullità qualsiasi patto contrario voluta dal legislatore della riforma, ossia «quello di enfatizzare l'autonomia convenzionale dei soci fino al punto di permettere a ciascuno di essi di rinunciare, per sé e per i propri aventi causa, al diritto di controllo individuale in argomento o di consentirne la limitazione».

La natura dispositiva della disciplina legale dei diritti informativi sarebbe ricavabile da un'interpretazione dell'art. 2476, co. 2, c.c. effettuata alla luce dei principi dettati dalla legge delega e dalla Relazione illustrativa.

Alcuni dei principi fondamentali intorno ai quali ruota l'intera disciplina della nuova s.r.l. sono rinvenibili nella legge delega laddove si afferma la «rilevanza centrale del socio» (art. 3, co. 1, lett. a) e l'«ampia autonomia statutaria» (art. 3, co. 1, lett. b), nonché nell'indicazione al legislatore delegato, fra l'altro, di «riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della società e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di responsabilità» (art. 3, co. 2, lett. e).

La Relazione illustrativa invece sottolineava come la circostanza che la nuova s.r.l. fosse caratterizzata dalla partecipazione di “soci imprenditori”, oltre al numero generalmente ristretto di componenti della compagine sociale, consentisse a tali soggetti di predisporre autonomamente i mezzi di protezione dei propri interessi ritenuti più idonei. Da ciò sarebbe possibile ritenere che il legislatore non abbia precluso ai soci la possibilità di stabilire l'assetto dei propri interessi di volta in volta ritenuto migliore proprio per la capacità di tali soggetti, insita nella loro “imprenditorialità”, di ben comprendere le clausole statutarie sottoscritte.

Da tali principi pertanto si potrebbe desumere una generale «presunzione di derogabilità» delle norme della nuova disciplina della società a responsabilità limitata²⁴⁵.

Data questa presunzione di derogabilità, per potere stabilire in concreto la natura dispositiva delle disposizioni dettate per il tipo s.r.l., occorrerà verificare se la norma di volta in volta individuata abbia una valenza

²⁴⁵ Così N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., 168; R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., 102.

metaindividuale poiché, se così fosse, la tutela di interessi ulteriori a quelli del socio fungerebbe da limite all'autonomia statutaria²⁴⁶.

In altre parole, qualora si ravvisi che la norma che attribuisce un determinato diritto al socio miri a tutelare, non solo gli interessi di questo, ma anche quelli della società e dei terzi, si dovrebbe allora concludere che il diritto debba essere considerato indisponibile da parte dei soci che ne sono titolari.

Con riferimento, in particolare, all'art. 2476, co. 2, c.c., la tesi in parola ha escluso che i diritti di informazione e di consultazione tutelino interessi diversi da quelli di protezione della posizione del socio nella società²⁴⁷.

La disciplina dei diritti di informazione e di consultazione quindi non rifletterebbe «ragioni di tutela dei terzi (e in particolare dei creditori sociali)»²⁴⁸, in tal modo respingendo le tesi di coloro i quali, argomentando dalla strumentalità dei diritti informativi all'azione di responsabilità, hanno concluso per la imperatività della disciplina legale di cui all'art. 2476, co. 2, c.c.²⁴⁹.

²⁴⁶ In tal senso si esprimono, N. ABRIANI, *op. ult. cit.*, 168; F. D'ALESSANDRO, «La provincia del diritto societario inderogabile (ri)determinata». Ovvero: esiste ancora il diritto societario?, in *Riv. soc.*, 2003, 38 s.; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., 126 s. Con riferimento invece alla legge delega, A. GAMBINO, *Spunti di riflessione sulla riforma: l'autonomia statutaria e la risposta legislativa alle esigenze di finanziamento dell'impresa*, in *Giur. comm.*, 2002, I, 641 ss.

²⁴⁷ N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., 171; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., 128 s.

²⁴⁸ N. ABRIANI, *op. ult. cit.*, 171.

²⁴⁹ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., 95 ss.; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., 122 ss. Per la reciproca autonomia degli strumenti dell'azione di responsabilità e del controllo individuale, v. N. ABRIANI, *Controlli e autonomia statutaria: attenuare l'«audit» per abbassare la «voice»?*, cit., 350.

Vi è inoltre chi ha ravvisato nella disciplina dettata dall'art. 2482-*bis* c.c. un'ulteriore dimostrazione della derogabilità della disposizione in questione²⁵⁰.

L'art. 2482-*bis* c.c., dettato in tema di riduzione del capitale per perdite, dispone tra l'altro che la relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società e le eventuali osservazioni del collegio sindacale o del revisore legale dei conti, qualora esistenti, debbano essere depositate presso la sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea. La disposizione fa poi salva la diversa previsione contenuta nell'atto costitutivo.

Dal confronto tra la norma di cui all'art. 2482-*bis* c.c. e quella *ex art.* 2476, co. 2, c.c. si è tratta un'indicazione favorevole alla possibilità per i soci di poterne disporre, rilevando come la loro disciplina sia stata modificata nel senso di renderle derogabili: da un lato, prevedendo che l'atto costitutivo possa disporre diversamente, dall'altro lato, eliminando la sanzione di nullità dei patti contrari all'esercizio dei diritti informativi contenuta nel previgente art. 2489 c.c.²⁵¹.

Occorre tenere conto, infine, di un'altra soluzione che si inserisce nell'alveo della tesi in parola e che si potrebbe definire intermedia.

Secondo il suo sostenitore, la disciplina legale dei diritti di informazione e di consultazione di cui all'art. 2476, co. 2, c.c. può essere derogata soltanto a certe condizioni²⁵².

La premessa da cui prende le mosse la soluzione intermedia qui esposta è la constatazione che tutte le volte in cui si verificano casi di gestione di un affare con corrispondente rischio altrui, il legislatore preveda, soprattutto in

²⁵⁰ R. GUIDOTTI, *op. ult. cit.*, 104 ss.

²⁵¹ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., 95 ss.; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., 107 s.

²⁵² G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, cit., 1116 ss.

materia di impresa, un livello minimo di controllo inderogabile da parte del soggetto nella cui sfera si rifletteranno gli effetti della gestione.

L'Autore fa riferimento agli artt. 2552, co. 3, c.c. e 2320, co. 3, c.c. che riguardano rispettivamente il diritto dell'associato in partecipazione al rendiconto dell'affare compiuto e quello di revisione della gestione riconosciuto in capo al socio accomandante nelle s.a.s.

In tali casi, l'inderogabilità del diritto di controllo è espressamente prevista dal legislatore stante la possibilità di esercitare tali diritti «in ogni caso».

Sarebbe, quindi, desumibile nel sistema l'esistenza di un principio generale di inderogabilità del controllo riconosciuto dal legislatore, salvo che non sia proprio quest'ultimo a prevedere diversamente poiché, al contrario, l'interessato alla gestione altrui si vedrebbe impedita la possibilità di agire in responsabilità contro il gestore.

L'insopprimibilità del controllo, tuttavia, non implicherebbe che lo stesso debba essere esercitato necessariamente dal soggetto nella cui sfera si producono i risultati della gestione, ma che sarebbe necessario che l'attività di controllo sia attribuita ad un qualunque soggetto a ciò disposto.

Il principio così ricavato parrebbe dunque applicabile anche all'art. 2476, co. 2, c.c., nonostante nella disposizione in parola il legislatore non abbia previsto né l'esercizio del diritto «in ogni caso» né, in alternativa, la nullità dei patti contrari a quanto disciplinato.

Di conseguenza, nelle società a responsabilità limitata in cui è obbligatoria la nomina del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2477 c.c., i diritti di informazione e di consultazione di cui all'art. 2476, co. 2, c.c. potrebbero essere derogati data la presenza di un organo che, stante il rinvio contenuto nell'art. 2477, co. 4, c.c. alle disposizioni sul collegio sindacale

previste per le società per azioni, sarà tenuto inderogabilmente ad esercitare il controllo nell'interesse dei soci²⁵³.

La stessa possibilità sarebbe ammessa, secondo la tesi in parola, anche nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo sia stata prevista statutariamente, ma solo e soltanto quando i medesimi diritti spettanti al socio in forza dell'art. 2476, co. 2, c.c. siano riconosciuti in capo all'organo di controllo nominato nell'atto costitutivo.

L'Autore rinviene un ulteriore argomento a favore della soluzione proposta nel testo previgente dell'art. 2489 c.c. in cui veniva sancita la nullità di tutti i patti diretti ad eliminare il diritto di informazione e di consultazione solo qualora la società fosse sprovvista di collegio sindacale. Con un ragionamento *a contrario*, ritiene, così, che detti diritti siano derogabili nei casi di presenza dell'organo di controllo, in ossequio al principio generale dell'insopprimibilità del controllo nei casi di gestione di affari per contro altrui.

Il riconoscimento del carattere dispositivo della norma di cui all'art. 2476, co. 2, c.c., tuttavia, non consentirebbe, secondo gli orientamenti illustrati, di ritenere la disponibilità di quest'ultima da parte della maggioranza assembleare ai sensi degli artt. 2479, co. 2, c.c., n. 4 e 2479-bis, co. 3, c.c.

I diritti di informazione e di consultazione infatti dovrebbero essere ritenuti incompressibili senza lo specifico consenso dei loro titolari²⁵⁴, poiché riconosciuti a tutela degli interessi individuali del socio *uti singulus*. Questi, in quanto riferibili alla "sfera individuale" di ogni membro appartenente alla

²⁵³ In questo senso, seppure in termini dubitativi, pare esprimersi anche E. CODAZZI, *Controllo dei soci di s.r.l.: considerazioni sulla derogabilità dell'art. 2476, 2° comma*, cit., 696.

²⁵⁴ N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., 179 s.; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., 112 e 130 s.; R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., 110 s.

compagine sociale, non possono essere in alcun modo intaccati dalla maggioranza senza il necessario consenso del socio.

4.3. L'INDEROGABILITÀ DEI DIRITTI INFORMATIVI

Accanto alle tesi ora esposte, vi è quella sostenuta dalla dottrina maggioritaria secondo cui, invece, la disciplina legale dei diritti di informazione e di consultazione del socio nella società a responsabilità limitata sia assolutamente inderogabile. I soci pertanto non possono modificarla, nemmeno con consenso unanime, né in sede di costituzione della società, né in caso di successiva modificazione statutaria²⁵⁵.

²⁵⁵ G. E. COLOMBO, *Amministrazione e controllo*, cit., 211; B. LIBONATI, *Diritto commerciale. Impresa e società*, Milano, 2005, 1588; M. RESCIGNO, *Le regole organizzative della gestione della s.r.l.*, cit., 328; G. PRESTI, *sub art. 2476 c.c.*, cit., 663; A. GAMBINO, *Conflitto di interessi dei soci e degli amministratori e controllo dei soci nella s.r.l. (artt. 2475 ter e 2476)*, in M. VIETTI, *Le società commerciali: organizzazione, responsabilità e controlli. Profili applicativi a dieci anni dalla "Riforma Vietti"*, Torino, 2014, 262; P. P. FERRARO, *Le situazioni soggettive del socio di società a responsabilità limitata*, cit., 185; G. M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., 614 ss.; ID., *Tutela dell'istanza partecipativa del socio e controlli nella s.r.l. riformata*, cit., 135 ss.; C. IBBA, *In tema di autonomia statutaria e norme inderogabili*, in G. CIAN (a cura di), *Le grandi opzioni della riforma del diritto societario*, cit., 147 ss.; M. PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, cit., 662 ss.; O. CAGNASSO, *sub art. 2476 c.c.*, cit., 1883; ID., *Le società a responsabilità limitata*, cit., 253; D. U. SANTOSUOSSO, *La riforma del diritto societario*, cit., 220; C. MONTAGNANI, *Informazione e controlli nelle nuove società a responsabilità limitata*, cit., 212 ss.; ID., *Il controllo giudiziario: ambito di applicazione e limiti dell'attuale tutela*, in *Riv. soc.*, 2004, 1124; A. NIGRO, *La società a responsabilità limitata nel nuovo diritto societario: profili generali*, in V. Santoro (a cura di), *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, Milano, 2003, 10; V. SALAFIA, *sub art. 2476 c.c.*, cit., 1064; A. ZOPPINI, *I «diritti disponibili relativi al rapporto sociale» nel nuovo arbitrato societario*, in *Riv. soc.* 2004, 1180; F. PARRELLA, *sub art. 2476 c.c.*, cit., 124; M. ARATO, *Il controllo individuale dei soci ed il controllo legale dei conti*, cit., 1195; P. BENAZZO, *L'organizzazione della nuova s.r.l. fra modelli legali e statutari*, cit., 1062; R. AMBROSINI, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. alla luce della riforma societaria e tutela innominata*, cit., 1547; S. AMBROSINI, *sub art. 2476 c.c.*, cit., 1588; D. CORAPI, *Il controllo interno delle s.r.l.*, cit., 1573; M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., 761; M. RICCI, *I controlli individuali del socio non amministratore di società a responsabilità limitata*, cit., 127; F. MAINETTI, *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, cit., 482; A. BUSANI, *S.r.l. Il nuovo ordinamento dopo il D.lgs. 6/2003*, cit., 482; D. FICO, *Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l.*, cit. 172; V. SANGIOVANNI, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. e autonomia statutaria*, in *Notariato*,

Secondo questa parte della dottrina, i diritti di cui all'art 2476, co. 2, c.c. avrebbero dunque natura imperativa e, come tali, sarebbero indisponibili, a prescindere dal fatto che la riforma abbia eliminato la previsione della nullità di tutti i patti finalizzati all'esclusione dei diritti di controllo dei soci²⁵⁶.

Seppure la conclusione cui si è giunti è univoca, le ragioni addotte a sostegno dell'inderogabilità della disposizione in parola sono diverse e possono essere rinvenute in argomentazioni talvolta di carattere letterale, talaltra di carattere sistematico.

L'argomento letterale dal quale alcuni hanno dedotto l'impossibilità di derogare alla disciplina legale dei diritti informativi, si fonda sull'art. 2625 c.c.²⁵⁷ che punisce gli amministratori che «impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali» prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie e, nei casi più gravi in cui la condotta degli amministratori abbia provocato un danno ai soci, addirittura penali.

La previsione di una sanzione amministrativa ovvero penale rappresenterebbe quindi un indice della natura di ordine pubblico degli interessi tutelati dalla disposizione *ex art.* 2476, co. 2, c.c. e, dunque, dell'inderogabilità della disciplina ad essa sottesa²⁵⁸.

2008, 671 ss.; G. RACUGNO, *L'amministrazione di s.r.l. e il controllo legale dei conti*, in *Società*, 2004, 16; C. DI BITONTO, *In tema di modalità di esercizio del diritto di controllo individuale del socio di S.r.l. ex art. 2476 c.c.*, cit., 208.

²⁵⁶ Vedi C. IBBA, *op. ult. cit.*, 153, secondo cui «è dunque da escludere la correttezza di un automatismo interpretativo che faccia discendere la derogabilità semplicemente dalla mancanza di un divieto espresso [...]».

²⁵⁷ In generale, sul reato di impedito controllo, vedi, fra i tanti, E. MUSCO, *I nuovi reati societari*, Milano, 2007, 255 ss.; A. LA MANNA, *sub art.* 2625 c.c., in G. COTTINO – G. BONFANTE – O. CAGNASSO – P. MONTALENTI (a cura di), *Il nuovo diritto societario. Commentario*, cit., 3081 ss.; L. CONTI, *Disposizioni penali in materia di società e consorzi. Art. 2621-2642*, in A. SCIALOJA – G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 2004, 110 ss.

²⁵⁸ G. RACUGNO, *L'amministrazione di s.r.l. e il controllo legale dei conti*, cit., 13 ss. e, in particolare, 16; M. ARATO, *Il controllo individuale dei soci ed il controllo legale dei conti*, cit., 1195; V. SANGIOVANNI, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. e autonomia statutaria*,

Altra parte della dottrina ha invece fatto ricorso ad argomentazioni di carattere sistematico per giustificare l'imperatività della norma sui diritti di informazione e di consultazione.

Per un verso si è ritenuto che i diritti di informazione e di consultazione hanno una funzione strumentale all'esercizio dell'azione di responsabilità da parte del singolo socio e, dunque, sarebbero oggetto di disciplina inderogabile unitamente a quella dettata per la suddetta azione²⁵⁹.

I diritti informativi costituirebbero dunque un connotato tipologico della nuova s.r.l. che, come tale, sarebbero indefettibili²⁶⁰: tali prerogative, unitamente alla legittimazione individuale all'esercizio dell'azione di responsabilità e alla possibilità di agire per la revoca cautelare dell'amministratore che ha commesso gravi irregolarità gestionali ai sensi dell'art. 2476, co. 3, c.c., rappresenterebbero uno dei caratteri di tipicità della partecipazione sociale nella s.r.l. che esaltano il principio della «rilevanza centrale del socio» espresso nella legge delega all'art. 3, co. 1, lett. a.

cit., 676; M. RICCI, *I controlli individuali del socio non amministratore di società a responsabilità limitata*, cit., 126; E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., 803.

²⁵⁹ In tal senso, cfr. O. CAGNASSO, *sub art. 2476 c.c.*, cit., 1883; ID., *Le società a responsabilità limitata*, cit., 253; G. C. M. RIVOLTA, *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, cit., 699; S. AMBROSINI, *sub art. 2476 c.c.*, cit., 1588; M. RICCI, *I controlli individuali del socio non amministratore di società a responsabilità limitata*, cit., 111 ss. e 127 ss.; F. PASQUARIELLO, *sub art. 2476 c.c.*, in A. MAFFEI ALBERTI, *Il nuovo diritto delle società*, III, cit., 1972 ss. E vedi anche M. PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, cit., 663, secondo cui «i diritti in questione sono indissolubilmente collegati agli strumenti di tutela, in virtù dei quali effettivamente il controllo del socio di s.r.l. si traduce in capacità di incidere sulla attività sociale, nel senso di assicurarne la rispondenza alle sue regole di svolgimento».

Alla stessa conclusione giunge anche P. P. FERRARO, *Le situazioni soggettive del socio di società a responsabilità limitata*, cit., 181 ss., argomentando dalla dimensione metaindividuale dei diritti di informazione e consultazione poiché funzionali non solo alla tutela dell'interesse personale del socio, ma anche a quella della società, degli altri soci e degli *stakeholders* in generale.

²⁶⁰ Tra i tanti, G. C. M. RIVOLTA, *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, cit., 699; M. PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, cit., 663.

Questo collegamento è stato peraltro sottolineato nella Relazione illustrativa in cui si espone che «la disciplina sulla responsabilità degli amministratori [...] si impernia sul principio secondo il quale, sulla base della struttura contrattuale della società, ad ogni socio è riconosciuto il diritto di ottenere notizie dagli amministratori [...] e di procedere ad una diretta ispezione dei libri sociali e dei documenti concernenti l'amministrazione della società»²⁶¹.

Dalla funzione di identificazione del tipo sociale assunta dai diritti di controllo, deriverebbe il valore cogente delle norme che li disciplinano e dunque l'inderogabilità in sede negoziale²⁶².

È stato altresì sostenuto che nella s.r.l. riformata le prerogative attive e reattive sono state riconosciute al socio per controbilanciare la mancata previsione del controllo giudiziario di cui all'art. 2409 c.c.

Infatti il riconoscimento di ampi diritti informativi, nonché la legittimazione individuale all'esercizio dell'azione di responsabilità da un lato, e l'abolizione dell'istituto del controllo giudiziario, dall'altro lato, rappresentano la volontà del legislatore di realizzare una "privatizzazione dei controlli"²⁶³ nell'ambito della s.r.l.²⁶⁴.

Vi è infine chi propende per l'inderogabilità della disciplina sottesa all'art. 2476, co. 2, c.c. ritenendo, per un verso, che qualora si ammettesse il

²⁶¹ Vedi § 11 della Relazione, disponibile su www.tuttocamere.it.

²⁶² In tal senso P. SPADA, *La tipicità delle società*, Padova, 1974, 5; ID., *Classi e tipi di società dopo la riforma organica (guardando alla "nuova" società a responsabilità limitata)*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, 503, il quale riconosce che il tipo inteso come fattispecie, specialmente dopo la Riforma, «ha perduto gran parte del proprio ruolo» conservando oggi l'unica funzione «di contribuire alla selezione delle norme inderogabili e all'accertamento della trasformazione della società».

²⁶³ M. RESCIGNO, *Osservazioni sul progetto di riforma del diritto societario in tema di società a responsabilità limitata*, in P. BENAZZO, S. PATRIARCA, G. PRESTI (a cura di), *Il nuovo diritto societario tra società aperte e società private*, Milano, 2003, 49.

²⁶⁴ F. PARRELLA, *sub art. 2476 c.c.*, cit., 127; G. M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., 618.

contrario verrebbe meno il principio della “rilevanza centrale del socio”²⁶⁵ che figura fra i principi ispiratori della riforma della società a responsabilità limitata. Per altro verso che «il senso complessivo dell’art. 2476 comma 2° sembra proprio quello di accrescere i diritti già previsti dall’art. 2489»²⁶⁶.

L’espressa previsione della permanenza dei diritti informativi in capo ai soci anche in presenza dell’organo di controllo, denoterebbe invero la volontà di ampliare la tutela dei soci e non di sancire la «discrezionalità statutaria in ordine alla tutela».

Anche la giurisprudenza, seppure con un *obiter dictum*, si è espressa nel senso dell’imperatività della disciplina dettata dall’art. 2476, co. 2, c.c. e della conseguente nullità delle clausole derogatorie della norma citata.

Secondo tale orientamento, le disposizioni di cui all’art. 2476 c.c. costituirebbero l’unico limite al potere gestorio degli amministratori che altrimenti sarebbe incontrollabile; inoltre la norma in parola si riferirebbe «all’organizzazione ed al funzionamento dell’ente, ed al modo in cui l’elemento personale e quello patrimoniale si rapportano reciprocamente»²⁶⁷.

Ancora, in un’altra pronuncia si è ritenuto contrario alla legge il mancato deposito della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società in caso di riduzione del capitale sociale per perdite poiché verrebbe ingiustificatamente eliminato il diritto di informazione dei soci che invece farebbe parte del «nucleo dei diritti fondamentali del socio, che ne caratterizzano la precipua qualità nell’ambito dell’organizzazione sociale»²⁶⁸.

²⁶⁵ Art. 3, co. 1, lett. a, l. 3 ottobre 2001, n. 366.

²⁶⁶ C. IBBA, *In tema di autonomia statutaria e norme inderogabili*, cit., 148, di cui anche il virgolettato che segue.

²⁶⁷ Trib. Bari, 10 maggio 2004 (ord.), in *Giur. it.*, 2005, 308, con nota di O. CAGNASSO.

²⁶⁸ Trib. Napoli, 28 dicembre 2004 (ord.), in *Giur. comm.*, 2005, II, 796 ss. con nota di F. DI GIROLAMO, *Diritto d’informazione preassembleare dei soci di s.r.l. e principi in tema di redazione del bilancio ex art. 2482-bis, 2° comma, c.c.*

Come si è potuto constatare, sono numerosi gli argomenti utilizzati dalla dottrina a sostegno, rispettivamente, della inderogabilità e della derogabilità dei diritti di informazione e di consultazione.

Nonostante la mancanza di una espressa sanzione di nullità dei patti volti a derogare alla disciplina legale del controllo dei soci stabilita dal legislatore, come invece espressamente si prevedeva nella disposizione di cui all'art. 2489 c.c., e la *ratio* della legge delega ispirata all'ampliamento dell'autonomia statutaria, la tesi che ravvisa l'inderogabilità dei diritti di informazione e di consultazione sembra lasciarsi preferire, seppur senza condividere alcune delle argomentazioni utilizzate per giungere alla soluzione in parola.

In primo luogo, non pare convincente l'argomento basato sull'art. 2625 c.c. secondo cui sono puniti gli amministratori – con sanzioni amministrative ovvero penali a seconda degli effetti provocati dalla condotta degli amministratori – che impediscono oppure ostacolano le attività di controllo che sono «legalmente» attribuite ai soci o agli organi sociali.

A tal proposito si è correttamente osservato che l'utilizzo dell'avverbio «legalmente» non conferisce carattere di imperatività alla norma di cui all'art. 2476, co. 2, c.c.²⁶⁹.

Neanche sembra essere persuasivo derivare l'inderogabilità dei diritti di informazione e di consultazione dalla funzione strumentale che questi assolvono rispetto all'azione di responsabilità, nonché dalla tutela degli interessi degli *stakeholders* che l'esercizio di tali diritti consentirebbe.

Come già osservato, ritenere strumentali i diritti ex art. 2476, co. 2, c.c. significherebbe impedire al socio il loro esercizio qualora la richiesta di

²⁶⁹ N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., 169; R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., 102 s.; G. PRESTI, *sub art. 2476 c.c.*, cit., 662; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, 162 s.

informazioni e/o di consultazione non sia collegata alla proposizione dell'azione di responsabilità²⁷⁰, conclusione questa certamente da respingere pur senza negare che i diritti informativi costituiscono un mezzo di acquisizione di conoscenza funzionale all'esercizio delle innumerevoli prerogative che sono state attribuite al socio di s.r.l. dal legislatore della riforma.

Inoltre, se alla base dell'indisponibilità dei diritti in questione vi fossero effettivamente esigenze di tutela dei terzi, allora non si comprende come il legislatore abbia potuto disciplinare la società a responsabilità limitata unipersonale in cui, la mancanza della pluralità dei soci non consentirebbe tale funzione di tutela, per di più prevedendo che il socio unico possa anche essere una società di capitali²⁷¹.

A ciò si aggiunga che il fatto che la legittimazione individuale all'azione di responsabilità sia considerata inderogabile²⁷², non implica necessariamente che debbano essere riconosciuti a questi stessi soggetti diritti di controllo che consentano una istruttoria preliminare alla proposizione dell'azione di responsabilità. Tanto è vero se si considera che nelle società per azioni mancano diritti di tal fatta a vantaggio della minoranza legittimata all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità²⁷³.

Sono altre le argomentazioni sulla base delle quali sembra doversi aderire alla tesi dell'inderogabilità della disposizione di cui all'art. 2476, co. 2, c.c.

Come è stato sottolineato, la disciplina della società a responsabilità limitata riformata è dovuta non soltanto alla considerazione in termini

²⁷⁰ Vedi *supra*, cap. I, § 1.6.

²⁷¹ In tal senso N. ABRIANI, *op. ult. cit.*, 169 s.; G. PRESTI, *sub art. 2476 c.c.*, cit., 662.

²⁷² Così pare orientarsi C. IBBA, *In tema di autonomia statutaria e norme inderogabili*, cit., 149.

²⁷³ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., 95 s.; G. PRESTI, *sub art. 2476 c.c.*, cit., 663.

contrattuali dei rapporti tra socio e società, ma altresì ad una valutazione della posizione dei soci che evidenzia «l'interesse, a prescindere dall'impegno economico assunto, a contribuire direttamente allo svolgimento dell'attività sociale»²⁷⁴ anche se non attivamente impegnati nella gestione.

Questa struttura per così dire “socio centrica” giustifica il riconoscimento di un generale diritto di informazione e di consultazione che consente al socio l'esercizio degli ulteriori diritti di cui è titolare, quali, oltre a quello di voto – soprattutto nelle decisioni relative al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci di cui all'art. 2479, co. 2, n. 5, c.c. – la possibilità, in forza dell'art. 2479, co. 1, c.c., per i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale di sottoporre agli altri soci gli argomenti di volta in volta individuati; oppure ancora l'esercizio dei particolari diritti ad esso riconosciuti in forza dell'art. 2468, co. 3, c.c.

Essi, inoltre, sono funzionali alla proposizione dell'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2476, co. 3, c.c., così come alla possibilità, nei casi più gravi, di chiedere la revoca giudiziale dell'amministratore.

Possono essere individuati ulteriori indici di inderogabilità della disposizione.

Si pensi infatti all'art. 2467 c.c. che disciplina i finanziamenti dei soci postergandone il rimborso alla soddisfazione degli altri creditori, a prescindere dalla conoscenza o meno della situazione in cui versava la società al momento del prestito.

La giustificazione di una norma di tal fatta parrebbe essere rintracciabile nel fatto che i soci possono in qualunque momento, esercitando

²⁷⁴ C. ANGELICI, *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale*, Padova, 2003, 130.

il proprio diritto di informazione e di consultazione, avere piena conoscenza dello stato di “salute” della società anche se non investiti della sua gestione²⁷⁵.

È poi singolare come il legislatore non abbia riconosciuto in capo al socio di s.r.l. il diritto di conoscere anticipatamente il valore attribuito dagli amministratori alla propria quota di partecipazione ai fini del recesso, così come si presenta altrettanto curiosa, se non letta alla luce della necessaria immanenza dei diritti di informazione e di consultazione nella s.r.l., la scelta del legislatore dettata in tema di acquisti potenzialmente pericolosi ai sensi dell’art. 2465, co. 2, c.c. di eliminare, con apposita clausola statutaria, l’autorizzazione dei soci all’acquisto²⁷⁶.

Il legislatore della riforma, nel dettare la disciplina di alcuni degli istituti della società a responsabilità limitata, sembra dunque avere presunto che il socio sia partecipe e informato di tutto quello che succede nello svolgimento dell’attività sociale.

Ciò non pare lasciare spazio alla possibilità di una deroga *tout court* al diritto di informazione e a quello di consultazione poiché le disposizioni normative sopra menzionate non sembrerebbero altrimenti giustificabili.

Pertanto, nei casi in cui il legislatore delegato ha riconosciuto all’autonomia statutaria la possibilità di modificare il diritto di informazione spettante al socio, lo ha fatto prevedendolo espressamente.

L’art. 2482-bis, co. 2, c.c., come è noto, detta la disciplina della riduzione del capitale sociale qualora sia diminuito di oltre un terzo per perdite. Al primo comma si prevede che gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti; al comma successivo si dispone che gli amministratori sottopongano all’assemblea una

²⁷⁵ M. CAMPOBASSO, *Finanziamento del socio*, in *Banca, borsa tit., cred.*, 2008, I, 445; G. PRESTI, *sub art. 2476 c.c.*, cit., 664.

²⁷⁶ In tal senso, C. MONTAGNANI, *Informazione e controlli nelle nuove società a responsabilità limitata*, cit., 209 s.

relazione sulla situazione patrimoniale della società accompagnata dalle osservazioni dell'organo di controllo, qualora esistente, che dovranno essere depositate presso la sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea. La norma fa tuttavia salva la possibilità che l'autonomia statutaria preveda diversamente.

Non assume importanza, ai fini del ragionamento, se la diversa previsione dettata dall'autonomia statutaria possa solamente riguardare le differenti forme di accesso o di comunicazione delle informazioni²⁷⁷ ovvero possa spingersi fino all'eliminazione dell'adempimento informativo in capo ad amministratori e organo di controllo²⁷⁸, ma è utile ad evidenziare che, in questo caso, le scelte del legislatore sono dettate dalla visione della s.r.l. come società in cui i soci sono interessati alla gestione e dalla conseguente presunzione che il socio, tramite i diritti di cui all'art. 2476, co. 2, c.c. possa essere costantemente informato sull'andamento della società.

Anzi, proprio il fatto che nella disciplina di cui all'art. 2482-*bis*, co. 2, c.c. il legislatore abbia previsto espressamente la possibilità per l'autonomia statutaria di stabilire una diversa regolamentazione delle informazioni sulla situazione patrimoniale della società tende a far escludere, di contro, la derogabilità anche dell'art. 2476, co. 2, c.c. La contemporanea soppressione dei diritti appena menzionati, infatti, comporterebbe un vuoto incolmabile di tutela dell'interesse del socio²⁷⁹.

²⁷⁷ M. PINNARÒ, *sub* art. 2482-*bis* c.c., in M. SANDULLI e V. SANTORO (a cura di), *La riforma delle società*, cit., 211 ss.; G. RACUGNO, *Le modificazioni del capitale sociale nella nuova s.r.l.*, in *Riv. soc.*, 2003, 839; F. CORSI, *Le nuove società di capitali*, Milano, 2003, 268.

²⁷⁸ G. E. COLOMBO, *L'informazione del socio di s.r.l. sulla situazione patrimoniale ex art. 2482 bis*, cit., 2005, 380; G. V. GIANNELLI, *Le operazioni sul capitale nella società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2003, I, 802.

²⁷⁹ Di contrario avviso R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., 104 ss., secondo cui proprio dalla previsione di derogabilità contenuta nel secondo comma dell'art. 2482-*bis*, c.c. si trarrebbe un argomento favorevole alla derogabilità della disposizione di cui all'art. 2476, co. 2, c.c.

Un altro argomento a sostegno dell'inderogabilità dell'art. 2476, co. 2, c.c. può essere rinvenuto nella disciplina dettata dall'art. 2320 c.c. a proposito della società in accomandita semplice nella quale la figura del socio accomandante sembra poter essere paragonata a quella del socio di società a responsabilità limitata, sia dal punto di vista della limitazione della responsabilità, sia, almeno per quel che riguarda il socio non amministratore, da quello della mancanza di poteri gestori ad essi attribuiti.

La disposizione normativa in parola, oltre a prevedere che l'atto costitutivo introduca la possibilità per gli accomandanti di compiere atti di ispezione e sorveglianza, attribuisce a tale categoria di soci il diritto inderogabile di consultare i libri e i documenti della società al fine di controllare l'esattezza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite²⁸⁰.

Si potrebbe allora desumere che, nonostante il legislatore della riforma abbia eliminato dal disposto normativo la sanzione della nullità dei patti tesi a limitare o escludere l'esercizio del diritto di informazione e di quello di consultazione del socio, il carattere imperativo della disposizione possa continuare ad essere affermato.

Infine, sembrerebbe utile rilevare che la sola previsione di un diritto di informazione e di controllo così pervasivo, seppure con le limitazioni a suo tempo ricavate²⁸¹, unitamente a quella della legittimazione individuale alla proposizione dell'azione sociale di responsabilità, sembra essere «in grado di costituire [...] uno strumento di pressione su chi effettivamente esercita il “governo” della società» rappresentando «uno stimolo alla ricerca di soluzioni efficienti, poiché in certo modo induce ad una negoziazione endosocietaria»²⁸².

²⁸⁰ In tal senso P. MONTALENTI, *Il socio accomandante*, cit., 201 s.

²⁸¹ Vedi *supra*, cap. II, § 2.6.

²⁸² C. ANGELICI, La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale, cit., 130, di cui i virgolettati; ID., Soci e minoranze nelle società non quotate, in M. PORZIO – M.

BIBLIOGRAFIA

- N. ABRIANI, *Gli amministratori di fatto nelle società di capitali*, Milano, 1998
- N. ABRIANI, *Controlli e autonomia statutaria: attenuare l'«audit» per abbassare la «voice»?* , in AGE, 2003
- N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2005, I
- N. ABRIANI, *Decisioni dei soci. Amministrazione e controlli*, in *Diritto delle società. Manuale breve*, 2, Milano, 2005
- N. ABRIANI, *sub art. 2476 c.c.*, in P. BENAZZO – S. PATRIARCA (a cura di), *Codice commentato delle s.r.l.*, Torino, 2006
- N. ABRIANI, *sub art. 2476 c.c.*, in E. GABRIELLI (a cura di), *Commentario del codice civile. Della società, dell'azienda, della concorrenza, artt. 2452-2510 (a cura di D. U. Santosuosso)*, vol. III, Torino, 2015,
- F. ALBANESE, *I limiti al controllo del socio nelle società a responsabilità limitata*, in *Società*, 2001
- R. AMBROSINI, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. alla luce della riforma societaria e tutela innominata*, in *Società*, 2005

- S. AMBROSINI, *sub art. 2476 c.c.*, in G. NICOLINI – A. STAGNO D’ALCONTRES (a cura di), *Società di capitali. Commentario*, Napoli, 2004
- C. ANGELICI, *Le azioni*, in P. SCHLESINGER (a cura di), *Codice Civile. Commentario*, Milano, 1992
- C. ANGELICI, *Soci e minoranze nelle società non quotate*, in M. PORZIO – M. RISPOLI FARINA – G. ROTONDO, *La riforma delle società per azioni non quotate*, Milano, 2000
- C. ANGELICI, *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale*, Padova, 2003
- C. ANGELICI, *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale²*, Padova, 2006
- C. ANGELICI, *La società per azioni. I. Principi e problemi*, in A. Cicu, F. Messineo, *Trattato di diritto Civile e Commerciale*, 2012
- A. ANGELILLIS – G. SANDRELLI, *sub art. 2476 c.c.*, in P. MARCHETTI – L. A. BIANCHI – F. GHEZZI – M. NOTARI (diretto da), *Commentario alla riforma delle società*, Milano, 2008
- L. A. ANGUITA VILLANUEVA, *El derecho de información de los asociados. Un análisis desde la perspectiva de los derechos de las sociedades de capital*, in M. CUENA CASAS, L. A. ANGUITA VILLANUEVA (coordinadores), *Estudios de Derecho Civil en Homenaje al Professor Joaquín José Rams Albesa*, Madrid, 2015

- M. ARATO, *Il controllo individuale dei soci ed il controllo legale dei conti*, in *Società*, 2004
- L. ARU, *Della gestione di affari*, in A. Scialoja – G. Branca (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1981
- A. ASQUINI, *Usufrutto di quote sociali e di azioni*, in *Scritti giuridici*, III, Padova, 1961
- ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, *Il diritto delle società*, a cura di G. Olivieri, G. Presti e F. Vella, Bologna, 2012
- P. AUTERI, *Il segreto industriale*, in AA.VV., *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, Padova, 1983
- G. BALP, *I consulenti di voto: problemi e prospettive*, in F. Briolini (a cura di), *Principio capitalistico Quo vadis?*, Torino, 2016 303 ss.
- F. BARACHINI, *L'appropriazione delle corporate opportunities come fattispecie di infedeltà degli amministratori di s.p.a.*, in P. Abbadessa – G. B. Portale (a cura di); *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, 2, Torino, 2006
- M. BASILE – A. FALZEA, *Persona giuridica (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983
- A. BASSI, *Correttezza e contratto di società*, in *Giur. comm*, 2002, I
- M. BELCREDI – L. ENRIQUES, *Institutional Investor Activism in a Context of Concentrated Ownership and High Private Benefits of*

- Control: the Case of Italy*, in Thomas, R., Hill, J. (ed.), *Research Handbook on Shareholder Power*, Edward Elgar, Cheltenham, 2015
- M. BELCREDI, *L'attivismo degli investitori istituzionali nel governo delle società quotate: una analisi empirica*, in M. Maugeri (a cura di), *Governo delle società quotate e attivismo degli investitori istituzionali*, Milano 2015
 - U. BELVISO, *Le modificazioni dell'atto costitutivo nelle società per azioni*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, XVII, Torino, 1985
 - P. BENAZZO, *L'organizzazione della nuova s.r.l. fra modelli legali e statutari*, in *Società*, 2003
 - P. BENAZZO, *Competenze dei soci e amministratori nelle s.r.l.: dall'assemblea fantasma all'anarchia?*, in *Società*, 2004
 - M. BERTANI, *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, in *A.I.D.A.*, 2005
 - M. BIONE, *Informazione ed exit: brevi note in tema di recesso nella s.p.a.*, in in P. ABBADESSA – G. B. PORTALE (a cura di); *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, 3, Torino, 2007
 - R. BOLAFFI, *La società semplice: contributo alla teoria delle società di persone*, Milano, 1975

- E. E. BONAVERA, *Derogabilità dell'art. 2526 c.c. in ordine all'efficacia del recesso del socio*, in *Società*, 2001
- F. BONELLI, *La prima sentenza della Cassazione civile sull'amministratore di fatto*, in *Giur. comm.*, 1985, II, 182 ss.
- F. BONELLI, *Gli amministratori di società per azioni*, Milano, 1985
- F. BRIOLINI, *Pegno, usufrutto e sequestro di azioni*, in P. ABBADESSA – G. B. PORTALE (a cura di), *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, 1, Torino, 2006
- F. BRIOLINI, *sub art. 2352 c.c.*, in P. ABBADESSA – G. B. PORTALE (a cura di), *Le società per azioni. Codice civile e norme complementari*, Milano, 2016
- A. BRUNETTI, *Trattato delle società*, III, Milano, 1950,
- V. BUONOCORE – G. CASTELLANO – R. COSTI, *Società di persone*, in *Casi e materiali*, I, Milano, 1978
- V. BUONOCORE, *Società in nome collettivo*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Codice Civile. Commentario*, Milano, 1995
- A. BUSANI, *S.r.l. Il nuovo ordinamento dopo il D.lgs. 6/2003*, Milano, 2003
- M. BUSSOLETTI, voce «società semplice», in *Encl. del diritto*, XLII, Milano, 1990
- M. BUSSOLETTI, voce «società in accomandita semplice», in *Encl. del diritto*, XLII, Milano, 1990

- G. M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, in P. ABBADESSA – G. B. PORTALE (a cura di), *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, 3, Torino, 2007
- G. M. BUTA, *Tutela dell'istanza partecipativa del socio e controlli nella s.r.l. riformata*, Napoli, 2012
- P. BUTTURINI, *Diritto di informazione del socio e interessi pubblici nella s.r.l. e nelle Limited Liability Companies statunitensi*, in RDS, 2012
- O. CAGNASSO, *La società semplice*, in R. SACCO (diretto da), *Trattato di diritto civile*, Torino, 1998
- O. CAGNASSO, *Ambiti e limiti dell'autonomia concessa ai soci della «nuova» società a responsabilità limitata*, in *Società*, 2003
- O. CAGNASSO, *Recesso ed esclusione del socio: interessi in gioco e «costi» degli strumenti di tutela*, in *An. giur. dell'econ.*, 2003
- O. CAGNASSO, sub. art. 2476 c.c., in G. COTTINO – G. BONFANTE – O. CAGNASSO – P. MONTALENTI (a cura di), *Il nuovo diritto societario. Commentario*, II, Bologna, 2004
- O. CAGNASSO, sub art. 2473 e 2473 bis c.c., in G. COTTINO – G. BONFANTE – O. CAGNASSO – P. MONTALENTI (a cura di), *Il nuovo diritto societario. Commentario*, II, Bologna, 2004
- O. CAGNASSO, *Diritto di controllo dei soci e revoca dell'amministratore per gravi irregolarità: primi provvedimenti in sede*

- cautelare relativi alla «nuova» società a responsabilità limitata, in Giur. it., 2005*
- O. CAGNASSO, nota a Trib. Bari, 10 maggio 2004 (ord.), in *Giur. it.*, 2005
 - O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in G. COTTINO (a cura di), *Trattato di diritto commerciale*, vol. 5, Padova, 2007
 - V. CALANDRA BUONAURA, *Il recesso del socio nelle società di capitali*, in *Giur. comm.*, 2005, I
 - L. CALVOSA, *sub art. 2471-bis, c.c.*, in A. DOLMETTA – G. PRESTI (a cura di), *S.r.l. commentario. Dedicato a Giuseppe B. Portale*, Milano, 2011
 - G. F. CAMPOBASSO, *Obbligo di comunicazione delle partecipazioni azionarie ed informazione degli azionisti*, in *Giur. comm.*, 1978
 - G. F. CAMPOBASSO, *L'informazione dell'azionista sulle partecipazioni azionarie*, in *L'informazione societaria. Atti del Convegno Internazionale di Studi. Venezia 5-6-7 novembre 1981*, Milano, 1982
 - G. F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale, 2. Diritto delle società*, 5° ed., Torino, 2002
 - G. F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale 2. Diritto delle società*, 9° ed., Torino, 2015
 - M. CAMPOBASSO, *L'imputazione di conoscenza nelle società*, Milano, 2002

- M. CAMPOBASSO, *Finanziamento del socio*, in *Banca, borsa tit., cred.*, 2008, I
- F. CARNELUTTI, *Tutela penale delle minoranze*, in *Riv. soc.*, 1956
- M. CASELLA, *L'informazione in assemblea*, in *L'informazione societaria. Atti del Convegno Internazionale di Studi. Venezia 5-6-7 novembre 1981*, Milano, 1982
- D. CESIANO, *Il (limitato?) diritto di consultazione del socio ex-amministratore nella s.r.l.*, in *Società*, 2010
- G. CHIAPPETTA, *Persona e informazioni aziendali riservate*, Napoli, 2010
- A. CHILOIRO, *La legittimazione all'esercizio dei diritti sociali in capo al socio receduto nelle s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2009, II
- F. CHIOMENTI, *Revocabilità delle deliberazioni aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo di cui all'art. 2437 in presenza di dichiarazioni di recesso dalle società*, in *Riv. dir. comm.*, 1996, II
- M. CIAN, *Le competenze dei soci*, in C. IBBA E MARASÀ (diretto da), *Trattato delle società a responsabilità limitata*, Padova, 2009
- E. CIVERRA, *Esercizio del voto da parte del creditore pignoratizio secondo buona fede*, in *Società*, 2002
- E. CODAZZI, *Controllo dei soci di s.r.l.: considerazioni sulla derogabilità dell'art. 2476, 2° comma*, in *Giur. comm.*, 2006, II

- G. E. COLOMBO, *I libri sociali e il bilancio nelle S.p.A.*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Trattato di diritto privato*, vol. 17, Torino, 1985
- G. E. COLOMBO, *I libri sociali*, in G. E. COLOMBO e G. B. PORTALE (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, VII, 1, Torino, 1994
- G. E. COLOMBO, *Amministrazione e controllo*, in *Il nuovo ordinamento delle società. Lezioni sulla riforma e modelli statutari*, Milano, 2003
- G. E. COLOMBO, *L'informazione del socio di s.r.l. sulla situazione patrimoniale ex art. 2482 bis*, in *Società*, 2005
- L. CONTI, *Disposizioni penali in materia di società e consorzi. Art. 2621-2642*, in A. SCIALOJA – G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 2004
- D. CORAPI, *Il controllo interno delle s.r.l.*, in *Società*, 2003
- F. CORSI, *Le nuove società di capitali*, Milano, 2003
- M. COSTA ANDRADA, in c. De Abreu, *Codigo das Sociedades comerciais em Comentario*, vol. III, Almedina, 2011
- A. CONSTANTIN, *Droit des sociétés*, Paris, 2004
- R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, in *Riv. soc.*, 1963
- R. COSTI, *La disciplina delle società con azioni quotate*, Torino, 2016
- G. COTTINO, nota a Trib. Milano, 30 gennaio 1992, in *Giur. it.*, I, 2
- G. COTTINO, *Diritto societario*², a cura di O. Cagnasso e con la collaborazione di A. Bertolotti, Padova, 2011

- M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY, *Droit des sociétés. 15^e édition*, Paris, 2002
- A. DACCÒ, *Il diritto di recesso: limiti dell'istituto e limiti dell'autonomia privata nella società a responsabilità limitata*, in *Riv. dir. comm.*, I, 2004
- A. DACCÒ, *I diritti particolari del socio nelle s.r.l.*, in P. ABBADESSA – G. B. PORTALE (a cura di); *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, 3, Torino, 2007
- F. D'ALESSANDRO, «*La provincia del diritto societario inderogabile (ri)determinata*». *Ovvero: esiste ancora il diritto societario?*, in *Riv. soc.*, 2003
- C. D'AMBROSIO, *Le funzioni di amministrazione e controllo nella nuova s.r.l.*, in *Dir. fall.*, 2003, I
- A. D'ANGELO, *Il nuovo diritto societario e la clausola della buona fede*, in *Contr. e impr.*, 2004
- C. DE ABREU, *Curso de Direito comercial. Vol. II. Das Sociedades*, Coimbra, Almedina, 2014
- L. DE ANGELIS, *Esercizio del diritto di recesso e cessazione dello status socii*, in *Società*, 1994
- L. DE ANGELIS, *Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2003

- I. DEMURO, *Il recesso*, in F. FARINA, C. IBBA, G. RACUGNO, A. SERRA (a cura di), *La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative*, Milano, 2004
- F. DENOZZA, *Responsabilità e rischio d'impresa nelle società personali*, Milano, 1973
- A. DE GREGORIO, *Note sul diritto di informazione dell'azionista*, in *Riv. soc.*, 1959
- C. DI BITONTO, *In tema di modalità di esercizio del diritto di controllo individuale del socio di S.r.l. ex art. 2476 c.c.*, in *Società*, 2009
- V. DI CATALDO, *Il recesso del socio nella società per azioni*, in P. ABBADESSA – G. B. PORTALE (a cura di); *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, 3, Torino, 2007
- G. DI CHIO, *L'azione sociale di responsabilità nelle società personali: legittimazione del socio ad esperirla?*, in *Giur. comm.*, 1981, II
- F. DI GIROLAMO, *Diritto d'informazione preassembleare dei soci di s.r.l. e principi in tema di redazione del bilancio ex art. 2482-bis, 2° comma, c.c.*, in *Giur. comm.*, 2005, II
- F. DI SABATO, *La società in accomandita semplice*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, XXVI, Torino, 1985
- F. DI SABATO, *Manuale delle società*², Torino, 1987
- F. DI SABATO, *Manuale delle società*, Torino, 1999

- F. DI SABATO, *Il principio di correttezza nei rapporti societari*, in P. ABBADESSA – G. B. PORTALE (a cura di); *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, 1, Torino, 2007
- D. DRAGO, *O Poder de Informação dos Sócios nas Sociedades Comerciais*, Almedina, Coimbra, 2009
- L. ENRIQUES, S. SCIOLLA, A. VAUDANO, *Il recesso del socio di s.r.l.: una mina vagante nella riforma*, in *Giur. comm.*, 2004, I
- A. FABRIZIO, *Nessun limite alla richiesta di estratti del libro soci*, in *Società*, 1995
- F. FARINA, *Nuova s.r.l. e mercato*, in F. FARINA, C. IBBA, G. RACUGNO, A. SERRA (a cura di), *La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative*, Milano, 2004
- G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, Padova, 2010
- G. FERNANDEZ, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l. e l'autonomia privata*, in *RDS*, 2012
- A. FERRARI, *L'abuso del diritto nelle società*, Padova, 1998
- P. P. FERRARO, *Le situazioni soggettive del socio a responsabilità limitata*, Milano, 2012
- G. FERRI, *I controlli interni nelle società per azioni*, in AA.VV., *Controlli interni ed esterni delle società per azioni*, Atti del Convegno di Como 1-3 ottobre 1971, Milano,

- G. FERRI, *Delle società. Art. 2247-2324*³, A. SCIALOJA – G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1981
- G. FERRI, *Le società*³, in F. VASSALLI (diretto da), *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, X, 3, 1987
- G. FERRI, *Le società come contratto*, in G. Ferri. *Scritti giuridici*, vol. III, tomo 2, Napoli, 1990
- G. FERRI, *sub art. 2320 c.c.*, in A. SCIALOJA – G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna, 1997
- D. FICO, *Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l.*, in *Società*, 2006
- G. FLORIDIA, *Le creazioni protette*, in AA.VV., *Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza*³, Torino, 2009
- S. FORTUNATO, *I controlli nella riforma delle società*, in *Società*, 2003
- M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, Milano, 1959
- V. B. FRANCHINI STUFLER, *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, Torino, 2009
- G. FRÈ, *Società per azioni*⁵, in A. SCIALOJA – G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1982
- E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2005, I
- A. FRIGNANI, *Segreti d'impresa*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche – Sezione Commerciale*, XIII, Torino, 1996

- F. FUNARI, *Diritto di controllo dei soci non amministratori della s.r.l. ed ammissibilità della tutela*, in *Società*, 2005
- A. FUSI, *Diritto di voto del creditore pignoratizio di quote di s.r.l. e abuso di potere*, in *Società*, 2001
- F. GALGANO, recensione a M. Foschini, in *Riv. dir. civ.*, 1961, I
- F. GALGANO, *Sul diritto di ispezione dell'azionista*, in *Riv. dir. civ.*, 1987
- F. GALGANO, *La società per azioni*, in F. GALGANO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, VII, Padova, 1977
- F. GALGANO, *Diritto commerciale, II, Le società*, Bologna, 2006
- D. GALLETTI, *Sulle forme e sulle modalità di dichiarazione di recesso nelle società di capitali*, in *Giur. comm.*, 1999, II
- D. GALLETTI, *Una proposta di riforma del diritto di recesso*, in *Giur. comm.*, 1999, I
- D. GALLETTI, *Il recesso nelle società di capitali*, Milano, 2000
- D. GALLETTI, *Recesso ed esclusione del socio*, in AA. VV., *Le nuove società a responsabilità limitata*, in *Monografie di dir. e prat. soc.*, il Sole-24 ore, Milano, 2005
- D. GALLETTI, *sub art. 2473 c.c.*, in A. MAFFEI ALBERTI, *Il nuovo diritto delle società*, III, Padova, 2005

- A. GAMBINO, *Il principio di correttezza nell'ordinamento delle società per azioni (Abuso di potere nel procedimento assembleare)*, Milano, 1987
- A. GAMBINO, *Tavola rotonda*, in S. ROSSI e G. M. ZAMPERETTI (a cura di), *La corporate governance nelle società non quotate, Atti del Convegno di Como. 12-13 novembre 1999*, Milano, 2001
- A. GAMBINO, *Spunti di riflessione sulla riforma: l'autonomia statutaria e la risposta legislativa alle esigenze di finanziamento dell'impresa*, in *Giur. comm.*, 2002, I
- A. GAMBINO, *Conflitto di interessi dei soci e degli amministratori e controllo dei soci nella s.r.l. (artt. 2475 ter e 2476)*, in M. VIETTI, *Le società commerciali: organizzazione, responsabilità 3 controlli. Profili applicativi a dieci anni dalla "Riforma Vietti"*, Torino, 2014
- F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2011
- M. GHIDINI, *Società personali*, Padova, 1978
- M. GHIDINI, voce «Società semplice», in *Encl. Treccani*, Roma, 1993
- C. GIANNATTASIO, *Legittimazione del singolo socio della società in nome collettivo ad agire, nell'interesse della società, contro il socio amministratore infedele*, in *Giust. civ.*, 1960, I
- G. V. GIANNELLI, *Le operazioni sul capitale nella società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2003, I

- G. V. GIANNELLI, *Amministrazione e controllo*, in AA.VV., *La riforma del diritto societario*, Bari, 2004
- A. GIANNINI, *Sul controllo della gestione delle società a responsabilità limitata*, in *Nuova riv. dir. comm.*, 1951, II
- A. GIULIANI, *Osservazioni sul diritto all'informazione*, in G. AMATO (a cura di) *Studi in memoria di D. Petitti*, II, Milano, 1973
- F. GRADASSI, *Pegno, usufrutto, affitto e pignoramento di quote di società in nome collettivo*, in *Contr. e impr.*, 1992
- R. GRASSO, *“Documenti relativi all'amministrazione” e diritto di consultazione del socio di s.r.l. non amministratore*, in *Giur. comm.*, 2007, II
- A. GRAZIANI, *Diritto delle società*³, Napoli, 1963
- P. GRECO, *Le società nel sistema legislativo italiano. Lineamenti generali*, Torino, 1959
- E. GRIPPO, *Il recesso*, in G. E. COLOMBO e G. B. PORTALE (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, 6*, 1, Torino, 1993
- A. GUACCERO, *L'attivismo azionario: verso una riscoperta del ruolo dell'assemblea (?)*, in *Riv. soc.*, 2016
- F. GUERRERA, *Gestione «di fatto» e funzione amministrativa nelle società di capitali*, in *Scritti in onore di Antonio Pavone la Rosa*, I, 1, Milano, 1999

- E. GUFFANTI, *Diritto del creditore pignoratizio a chiedere la convocazione di assemblea*, in *Società*, 1997,
- R. GUIDOTTI, *Amministratore di fatto e negotiorum gestio*, in *Giur. it.*, 2000, I
- R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, Milano, 2007
- R. GUIDOTTI, *Società a responsabilità limitata e tutela dei soci di minoranza: un raffronto tra ordinamenti*, in *Contratto e impresa*, 2007
- R. GUIDOTTI, *Ancora sui limiti all'esercizio dei diritti di controllo nella s.r.l. e sul (preteso) diritto di ottenere copia dei documenti consultati in Giur. comm.*, 2008, II
- R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio*, in M. BIONE – R. GUIDOTTI – E. PEDERZINI (a cura di), *Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia*, Padova, 2012
- R. HILLMANN, § 51, in H. FLEISCHER – W. GOETTE, *Münchener Kommentar GmbHG*, 2. Aufl., Vol. 2, München, 2016, Rn. 80 ss.
- B. IANNIELLO, *Forma ed efficacia della dichiarazione di recesso da s.n.c.*, in *Società*, 1996
- B. IANNIELLO, *Forma e termini del recesso da s.p.a. del socio dissenziente*, in *Società*, 1998
- C. IBBA, *In tema di autonomia statutaria e norme inderogabili*, in G. CIAN (a cura di), *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario*, Padova, 2004

- C. IBBA, *La gestione dell'impresa sociale fra amministratori e non amministratori*, in *Studium iuris*, 2005
- N. IRTI, *Introduzione allo studio del diritto privato*, Padova, 1990
- P. G. JAEGER, *L'interesse sociale*, Milano, 1963
- A. LA MANNA, *sub art. 2625 c.c.*, in G. COTTINO – G. BONFANTE – O. CAGNASSO – P. MONTALENTI (a cura di), *Il nuovo diritto societario. Commentario*, Bologna, 2004
- G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, Torino, 2011
- G. LATTES, *Del controllo individuale del socio nelle società a responsabilità limitata mancanti di collegio sindacale*, in *Riv. dir. comm.*, 1951, I
- R. LENER, *sub art. 2479 c.c.*, in A. DOLMETTA – G. PRESTI (a cura di), *S.r.l. commentario. Dedicato a Giuseppe B. Portale*, Milano, 2011
- G. LERMANO, *sub art. 2479 c.c.*, in A. DOLMETTA – G. PRESTI (a cura di), *S.r.l. commentario. Dedicato a Giuseppe B. Portale*, Milano 2011
- M. LIBERTINI, *sub art. 2403 bis c.c.*, in F. D'ALESSANDRO (a cura di), *Commentario romano al nuovo diritto*, Padova, 2011
- M. LIBERTINI, *Le informazioni aziendali segrete come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 2011

- M. LIBERTINI, *La funzione di controllo nell'organizzazione della società per azioni con particolare riguardo ai c.d. sistemi alternativi*, in P. ABBADESSA (a cura di), *Dialogo sul sistema dei controlli nelle società*, Torino, 2015
- B. LIBONATI, *Diritto commerciale. Impresa e società*, Milano, 2005
- C. LIMATOLA, *Considerazioni sul controllo del socio non amministratore nelle società di persone*, in *RDS*, 2015
- E. LOCASCIO ALIBERTI, *La sopravvivenza dei diritti sociali dopo il recesso nella s.r.l.*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2015, II
- A. LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, in A. Cicu, F. Messineo (diretto da), *Trattato di diritto Civile e Commerciale*, Milano, 1984
- M. LUTTER , *L'informazione societaria in Germania*, in P. ALVISI, P. BALZARINI, G. CARNANO (a cura di) *L'informazione societaria. Atti del Convegno Internazionale di Studi. Venezia 5-6-7 novembre 1981*, Milano, 1982
- E. MACRÌ, *Informazioni privilegiate e disclosure*, Torino, 2010
- G. B. MACRÌ, *Il controllo del socio nella società a responsabilità limitata*, in *Società*, 1983
- G. B. MACRÌ, *Ispezione dei libri sociali delegata a procuratore*, in *Società*, 1987

- F. MAINETTI, *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, in *Società*, 2003
- F. MAINETTI, *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, in S. AMBROSINI (a cura di), *La riforma della società*, Torino, 2003
- M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, in *Società*, 2005
- M. MALTONI, *Il recesso e l'esclusione nella nuova società a responsabilità limitata*, in *Notariato*, 2003
- P. MARCHETTI, *Tavola rotonda*, in S. ROSSI e G. M. ZAMPERETTI (a cura di), *La corporate governance nelle società non quotate, Atti del Convegno di Como. 12-13 novembre 1999*, Milano, 2001
- F. S. MARTORANO, *Irregolarità di gestione e strumenti di tutela nella s.r.l.*, in *Riv. dir. impr.*, 2005
- S. MASTURZI, *sub art. 2473 c.c.*, in M. SANDULLI e V. SANTORO (a cura di), *La riforma delle società*, III, Torino, 2003
- M. MAUGERI, *Quali diritti particolari per il socio di società a responsabilità limitata?*, in *Riv. soc.*, 2004,
- C. MAZZONI, *I controlli sulle attività economiche*, in F. GALGANO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, I, Padova, 1977

- V. MELI, *La responsabilità dei soci nella s.r.l.*, in P. ABBADESSA – G. B. PORTALE (a cura di); *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, 3, Milano, 2007
- A. MENEZES CORDEIRO, *Código das Sociedades Comercias Anotado*, 2º edição, Almedina, Coimbra, 2011
- G. MERUZZI, *L'Exceptio doli dal diritto civile al diritto commerciale*, Padova, 2005
- M. MENICUCCI, *Il Contenuto del diritto di controllo del socio nella società a responsabilità limitata*, in *Giur. Comm.*, 2007, II
- F. MESSINEO, *Controllo del socio sull'amministrazione di società di persone*, in AA.VV., *Studi di diritto delle società*, Milano, 1949
- A. MIGNOLI, *Due questioni in tema di società a responsabilità limitata*, in *Riv. dir. comm.*, 1953, II
- A. MIGNOLI, *I venticinque anni della rivista*, in P. ALVISI, P. BALZARINI, G. CARNANO (a cura di), *L'informazione societaria. Atti del Convegno Internazionale di Studi. Venezia 5-6-7 novembre 1981*, Milano, 1982.
- A. MIRONE, *Le decisioni dei soci nella s.r.l.: profili procedurali*, in P. ABBADESSA – G. B. PORTALE (a cura di), *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, 2007

- C. MONTAGNANI, *Diritti di informazione, controllo individuale e controllo giudiziario nelle società prive di collegio sindacale*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, I
- C. MONTAGNANI, *Il controllo giudiziario: ambito di applicazione e limiti dell'attuale tutela*, in *Riv. soc.*, 2004
- C. MONTAGNANI, *Informazione e controlli nelle nuove società a responsabilità limitata*, Padova, 2008
- P. MONTALENTI, *Il socio accomandante*, Milano, 1985
- P. MONTALENTI, *La riforma del diritto societario: appunti*, in *Società*, 2003
- A. MONTESANO, *Recesso del socio di s.r.l.: criteri e termine di liquidazione della quota*, in *Società*, 1996
- L. MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale, II, Società commerciali personali*, Padova, 1951
- L. MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale, III, Società di capitali*, Padova, 1951
- M. MOZZARELLI, *Decisioni dei soci e profili di responsabilità degli amministratori nei confronti della s.r.l.*, in *Riv. soc.*, 2008
- E. MUSCO, *I nuovi reati societari*, Milano, 2007
- P. L. NELA, commento a Trib. Milano, 30 novembre 2004 (ord.), in *Giur. it.*, 2005

- A. NIGRO, *La società a responsabilità limitata nel nuovo diritto societario: profili generali*, in V. Santoro (a cura di), *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, Milano, 2003
- A. NIGRO, *La società a responsabilità limitata nel nuovo diritto societario*, in *Dir. banc. merc. fin.*, 2004
- G. NUZZO, *Sul potere di controllo del tribunale nella fase di ammissione al concordato preventivo*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2012
- F. PARRELLA, *sub art. 2475-ter, c.c.*, in M. Sandulli e V. Santoro (a cura di), *La riforma delle società*, Torino, 2003
- F. PARRELLA, *sub art. 2476 c.c.*, in M. SANDULLI e V. SANTORO (a cura di), *La riforma delle società*, Torino, 2003
- G. PARTESOTTI, *Le operazioni sulle azioni*, in G. E. COLOMBO e G. B. PORTALE (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, 2*, Torino, 1991
- A. PAVONE LA ROSA, *Pubblicità degli atti sociali e informazione dei soci*, in *Riv. Soc.*, 1966
- M.G. PAOLUCCI, *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, Milano, 2010
- G. L. PELLIZZI, *Soggettività giuridica*, in *Saggi di diritto commerciale*, Milano
- M. PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, in *Giur. comm.*, 2006, I

- S. PESCATORE, *L'impresa societaria a base capitalistica*, in V. BUONOCORE (a cura di), *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 1997
- D. PETTITI, *Contributo allo studio del diritto dell'azionista al dividendo*, Milano, 1957
- G. PICCININI, *sub art. 2471 bis, c.c.*, in P. BENAZZO – S. PATRIARCA (a cura di), *Codice commentato delle s.r.l.*, Torino, 2006
- M. PINNARÒ, *sub art. 2482-bis c.c.*, in M. SANDULLI E V. SANTORO (a cura di), *La riforma delle società*, Torino, 2003
- V. PINTO, *sub art. 2364 c.c.*, in P. Abbadessa – G.B. Portale (diretto da), *Le società per azioni. Codice civile e norme complementari. I*, Milano, 2016
- A. PISANI MASSAMORMILE, *Minoranze, abusi e rimedi*, Torino, 2004
- A. PISAPIA, *Il controllo del socio nella S.r.l.: oggetto limiti e rimedi*, in *Società*, 2009
- P. PISCITELLO, *Riflessioni sulla nuova disciplina del recesso nelle società di capitali*, in *Riv. soc.*, 2005
- P. PISCITELLO, *sub art. 2471-bis, c.c.*, in A. DOLMETTA – G. PRESTI (a cura di), *S.r.l. commentario. Dedicato a Giuseppe B. Portale*, Milano, 2011
- L. PINTUS, *Lo scioglimento*, in F. FARINA, C. IBBA, G. RACUGNO, A. SERRA (a cura di), *La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative*, Milano, 2004

- S. POLI, *Il trasferimento delle quote e i vincoli sulle quote*, in M. BIONE – R. GUIDOTTI – E. PEDERZINI (a cura di), *Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia. Diretto da Francesco Galgano*, Padova, 2012
- S. POLI, *Il pegno di azioni*, Milano, 2000
- S. POLI, *sub art. 2471-bis, c.c.*, in A. MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*, III, Padova, 2005
- D. PREITE, *Abuso di maggioranza e conflitto di interessi del socio nelle società per azioni*, in G. E. COLOMBO e G. B. PORTALE (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, III, 2, Torino, 1993
- G. PRESTI, *Questioni in materia di recesso nelle società di capitali*, in *Giur. comm.*, 1982, I
- G. PRESTI, *sub art. 2476 c.c.*, in A. DOLMETTA – G. PRESTI (a cura di), *S.r.l. commentario. Dedicato a Giuseppe B. Portale*, Milano, 2011
- D. PROVERBIO, *Pegno di quote di s.r.l. ed esercizio dei diritti di controllo ex art. 2489*, in *Società*, 1999
- G. RACUGNO, *Società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 1991, I
- G. RACUGNO, *Le modificazioni del capitale sociale nella nuova s.r.l.*, in *Riv. soc.*, 2003
- G. RACUGNO, *L'amministrazione di s.r.l. e il controllo legale dei conti*, in *Società*, 2004

- R. RANUCCI, nota a Trib. Roma, 9 luglio 2009 (ord.), in *Foro it.*, 2010, I
- L. RENNA, *Il diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l.*, in *Giur. it.*, 2008
- M. RESCIGNO, *Osservazioni sul progetto di riforma del diritto societario in tema di società a responsabilità limitata*, in P. BENAZZO, S. PATRIARCA, G. PRESTI (a cura di), *Il nuovo diritto societario tra società aperte e società private*, Milano, 2003
- M. RESCIGNO, *Le regole organizzative della gestione della s.r.l.*, in G. CIAN (a cura di), *Le grandi opzioni della riforma del diritto societario*, Padova, 2004
- G. A. RESCIO, *La nuova disciplina della s.r.l.: l'autonomia statutaria e le decisioni dei soci*, in N. DI CAGNO (a cura di), *Atti delle giornate di studio su: La riforma del diritto societario (10-31 maggio 2003)*, Bari, 2004
- P. REVIGLIONO, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata*, Milano, 1998
- L. E. RIBSTEIN – R. R. KEATINGE, *Limited liability companies*, Eagan, 2010
- M. RICCI, *I controlli individuali del socio non amministratore di società a responsabilità limitata*, in *Riv. dir. comm.*, 2006, I

- E. RICCIARDIELLO, *L'inerenza del diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l. al potere gestorio*, in *Giur. comm.*, 2008, II
- E. RICCIARDIELLO, *Il socio amministratore di S.r.l.*, Milano, 2008
- E. RIMINI, *L'art. 2422 c.c. e i limiti del diritto di ispezione del socio*, in *Riv. dir. comm.*, 1990, II
- E. RIMINI, *Il diritto di ottenere estratti del libro soci e il possesso della qualità di socio: un caso particolare*, in *Giur. comm.*, 1993, II
- G. C. M. RIVOLTA, *Pegno ed usufrutto di quote di società a responsabilità limitata e diritto di voto*, in *Riv. dir. comm.*, 1961, I
- G. C. M. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, in *Tratt. di dir. civ. e comm.*, in A. CICU e F. MESSINEO (diretto da) e continuato da L. MENGONI, XXX, 1, Milano, 1982
- G. C. M. RIVOLTA, *Consultazione dei libri sociali nella s.r.l. senza collegio sindacale*, in *Società*, 1995
- G. C. M. RIVOLTA, *In tema di società in accomandita semplice*, in *Giur. comm.*, 2003, I
- G. C. M. RIVOLTA, *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2003
- G. C. M. RIVOLTA, *Introduzione a un dibattito sulla nuova società a responsabilità limitata*, in G. CIAN (a cura di), *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario*, Padova, 2004

- G. C. M. RIVOLTA, *I regimi di amministrazione nella società a responsabilità limitata*, in P. ABBADESSA – G. B. PORTALE (a cura di); *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, 3, Torino, 2007
- P. ROMANELLI, *Diritto di informazione, ispezione e controllo del socio quale strumento anche di “abuso” della minoranza*, in C. RUGGIERO (a cura di), *La tutela delle minoranze nella s.r.l.*, Milano, 2014
- V. RÖRMERMANN, nota a *OLG München*, 12 gennaio 2005, in *GmbHR*, 2005
- R. RORDORF, *I sistemi di amministrazione e controllo nella nuova s.r.l.*, in *Società*, 2003
- R. RORDORF, *Il recesso del socio di società di capitali: prime osservazioni dopo la riforma*, in *Società*, 2003
- R. ROSAPEPE, *Modifiche statutarie e recesso*, in AA. VV., *Diritto delle società. Manuale breve*², Milano, 2005
- G. ROSSI, *L'informazione societaria e l'organo di controllo*, in P. ALVISI, P. BALZARINI, G. CARNANO (a cura di), *L'informazione societaria. Atti del Convegno Internazionale di Studi. Venezia 5-6-7 novembre 1981*, Milano, 1982
- R. SACCHI, *sub. art. 2475-ter c.c.*, in A.A. Dolmetta – G. Presti (a cura di), *S.r.l. commentario. Dedicato a Giuseppe B. Portale*, Milano, 2011

- V. SALAFIA, *sub* art. 2476 c.c., in G. BONFANTE - D. CORAPI – G. MARZIALE - R. RORDORF - V. SALAFIA (a cura di), *Codice commentato delle nuove società*, Milano, 2004
- V. SALAFIA, *Il recesso dei soci nelle società di capitali*, in *Società*, 2006
- N. SALANITRO, *I vincoli sulle quote di società a responsabilità limitata*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2004, I
- L. SALVATORE, *Il «nuovo» diritto di recesso nelle società di capitali*, in *Contr. e impr.*, 2003
- V. SANGIOVANNI, *Il diritto del quotista di s.r.l. all'informazione e all'ispezione del diritto tedesco*, in *Riv. dir. comm.*, 2006, I
- V. SANGIOVANNI, *Il diritto di controllo del socio di s.r.l. a confronto con la disciplina tedesca*, in *Società*, 2007
- V. SANGIOVANNI, *Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all'amministrazione*, in *Giur. mer.*, 2008
- V. SANGIOVANNI, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. e autonomia statutaria*, in *Notariato*, 2008
- V. SANNA, *L'ambito di applicazione dei diritti di controllo spettanti ai «soci che non partecipano all'amministrazione» nella s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2010, I

- C. SANTAGATA, *Mandato. Disposizioni generali*, in A. Scialoja – G. Branca (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1985
- R. SANTAGATA, *sub art. 2468*, in A. DOLMETTA – G. PRESTI (a cura di), *S.r.l. commentario. Dedicato a Giuseppe B. Portale*, Milano, 2011
- G. SANTINI, *Le società a responsabilità limitata senza sindaci*, in *Riv. soc.*, 1963
- G. SANTINI, *Società a responsabilità limitata*, in A. SCIALOJA – G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1971
- G. SANTINI, *Società a responsabilità limitata*, in A. SCIALOJA – G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1984
- G. SANTINI, *Società a responsabilità limitata*, in A. SCIALOJA – G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1992
- F. SANTORO – PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1966
- D. SANTOSUOSSO, *La riforma del diritto societario. Autonomia privata e norme imperative nei DD.Lgs. 17 gennaio 2003, nn. 5 e 6*, Milano, 2003
- P. SPADA, *La tipicità delle società*, Padova, 1974

- P. SPADA, *Classi e tipi di società dopo la riforma organica (guardando alla “nuova” società a responsabilità limitata)*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I
- P. SPADA, *L'amministrazione nella società a responsabilità limitata dopo la riforma organica del 2003*, in G. SCOGNAMIGLIO (a cura di), *Profili e problemi dell'amministrazione nella riforma delle società*, Milano, 2003
- M. STELLA RICHTER, *Diritto di recesso e autonomia statutaria*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, I
- M. STELLA RICHTER JR., *Disposizioni generali. Conferimenti. Quote*, in AA.VV., *Diritto delle società. Manuale breve*, Milano, 2005
- M. TANZI, *sub art. 2473*, in G. NICCOLINI – A. STAGNO D'ALCONTRES (a cura di), *Società di capitali. Commentario*, III, Napoli, 2004
- F. TASSINARI, *La trasformazione «difensiva» di s.r.l. in s.p.a. con amministratore unico*, in *Notariato*, 2004
- A. TOFFOLETTO, *L'autonomia privata e i suoi limiti nel recesso convenzionale del socio di società di capitali*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, I
- F. TORRONI, *Note in tema di poteri di controllo del socio nelle s.r.l.*, in *Riv. not.*, 2009, II
- A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, XXVI ed., Padova, 1983
- A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁶, Milano, 2009

- A. VANZETTI, *La tutela «corretta» delle informazioni segrete*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, I
- R. VENTURA, *Sociedades por Quotas. Vol. I – Comentário ao Código das Sociedades Comerciais*, Almedina, 1989
- R. VENTURA, *Sociedades por Quotas, Vol I – Comentário ao Código das Sociedades Comerciais, 2ª Reimpressão (1999) da 2ª Edição de 1989*, Almedina, 1989
- F. VESSIA, *Sui poteri di informazione e controllo dei soci di società a responsabilità limitata nel regime transitorio, alla luce dell'art. 223-bis disp. att. c.c.*, in *Giur. it.*, 2005
- B. VISENTINI, *L'informazione societaria e gli azionisti*, in *L'informazione societaria. Atti del Convegno Internazionale di Studi. Venezia 5-6-7 novembre 1981*, Milano, 1982
- R. WEIGMANN, nota a Trib. Milano, 28 giugno 2001, in *Giur. it.*, 2001
- G. ZANARONE, *Società a responsabilità limitata*, in F. GALGANO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, VIII, Padova, 1985
- G. ZANARONE, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2003
- G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Codice Civile. Commentario. Fondato da P. Schlesinger. Diretto da Francesco G. Busnelli*, Milano, 2010

- W. ZÖLLNER, § 51, in A. BAUMBACH – A. HUECK, *GmbHG*, 20. Aufl., München, 2013, Rn. 27 ss.
- A. ZOPPINI, *I «diritti disponibili relativi al rapporto sociale» nel nuovo arbitrato societario*, in *Riv. soc.* 2004

INDICE DELLE SENTENZE CITATE

Corte di Cassazione

- Cass. SS.UU., 23 gennaio 2013, 1521, in *www.iusexplorer.it*
- Cass., 9 giugno 1981, n. 3719, in *Giur. comm.*, 1982, II
- Cass., 12 gennaio 1984, n. 234, in *Giur. comm.*, 1985, II
- Cass., 20 marzo 1991, n. 3011, *www.iusexplorer.it*.
- Cass., 12 ottobre 1994, n. 8332 in *Società*, 1995
- Cass., 3 gennaio 1998, n. 12, in *Giur. comm.*, 1999, II, nonché in *Società*, 1998
- Cass. 9 giugno 1998, n. 6809, in *Società*, 1999
- Cass., 19 agosto 1996, n. 7614, in *Giur. comm.*, 1997, II
- Cass., 6 marzo 1999, n. 1925, in *Giur. it.*, 2000, I
- Cass. 14 settembre 1999, n. 9795, in *Giur. comm.*, 2000, II
- Cass., 5 marzo 2001, n. 3151, in *Società*, 2001
- Cass., 19 marzo 2004, n. 5548, in *Foro it.*, 2004, I, 2798
- Cass., 12 marzo 2008, n. 6719, in *Giur. comm.*, 2009, II
- Cass. 25 ottobre 2010, n. 21860, in *Foro it.*, 2011, I, 105
- Cass. 31 gennaio 2014, n. 2130, in *www.iusexplorer.it*

Corti di Appello

- App. Milano, 3 ottobre 1986 (decreto), in *Società*, 1987
- App. Milano, 3 ottobre 1986 (ord.), in *Società*, 1987
- App. Milano, 13 febbraio 2008, in *Società*, 2009

- App. Milano, 29 novembre 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003
- App. Milano, 13 giugno 2007, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007

Tribunali

- Trib. Milano, 10 aprile 1989, in *Giur. it.*, 1989, I
- Trib. Verona, 7 febbraio 1990, in *Società*, 1990
- Trib. Milano 22 marzo 1990, in *Società*, 1990
- Trib. Milano, 30 gennaio 1992, in *Giur. it.*, I, 2
- Trib. Milano, 30 marzo 1993, in *Giur. comm.* 1993, II
- Trib. Orvieto, 18 febbraio 1994, in *Società*, 1994
- Trib. Piacenza, 12 agosto 1994, in *www.iusexplorer.it*
- Trib. Milano, 2 maggio 1996, in *Riv. dir. comm.*, 1998, II, nonché in *Società*, 1996
- Trib. Milano, 2 settembre 1996, *Società*, 1996
- Trib. Palermo, 5 febbraio 1997, in *Giur. merito*, 1998
- Trib. Napoli, 17 aprile 2000, *www.iusexplorer.it*
- Trib. Firenze, 13 settembre 2000 (decr.), in *Foro tosc.*, 2000
- Trib. Bologna, 6 dicembre 2000, in *Società*, 2001
- Trib. Roma, 7 dicembre 2000, in *Società*, 2001
- Trib. Milano, 28 giugno 2001, in *Giur. it.*, 2001
- Trib. Gorizia, 30 ottobre 2001, in *Società*, 2002
- Trib. Messina, 5 aprile 2003, in *Vita not.*, 2003

- Trib. Civitavecchia, 21 aprile 2004 (ord.), *www.dircomm.it*
- Trib. Bari, 10 maggio 2004, in *Giur. it.*, 2005
- Trib. Parma, 25 ottobre 2004, in *Società*, 2005
- Trib. Arezzo, 16 novembre 2004, in *Corr. mer.*, 2005
- Trib. Milano, 30 novembre 2004, in *Giur. it.*, 2005, nonché in *Giur. comm.*, 2006, II
- Trib. Napoli, 28 dicembre 2004 (ord.), in *Giur. comm.*, 2005, II
- Trib. Chieti, 31 maggio 2005 (ord.), in *Giur. it.*, 2005
- Trib. Biella, 18 giugno 2005, in *Società*, 2006
- Trib. Ivrea, 2 luglio 2005, in *Società*, 2005
- Trib. Nocera inferiore, 13 ottobre 2005, in *Giur. comm.*, 2007, II
- Trib. Napoli, 9 novembre 2005, in *Società*, 2006
- Trib. Catania, 3 marzo 2006 (ord.), in *Giur. comm.*, 2007, II
- Trib. Bologna, 6 dicembre 2006, in *Giur. comm.*, 2008, II
- Trib. Bologna, 13 gennaio 2007, in *Dir. fall.*, 1997, II
- Trib. Pavia, 29 giugno 2007, in *Società*, 2009
- Trib. Taranto, 13 luglio 2007, in *Giur. it.*, 2008
- Trib. Pavia, 1 agosto 2007, in *Società*, 2009,
- Trib. Roma, 4 dicembre 2007, in *Riv. not.*, 2009, II
- Trib. Roma, 16 gennaio 2008, in *Riv. not.*, 2009, II
- Trib. Napoli, 3 marzo 2008, in *Società*, 2009
- Trib. Milano, 5 maggio 2008, in *Società*, 2009

- Trib. Pavia, 5 agosto 2008, in *Giur. comm.*, 2009, II
- Trib. Pavia, 25 agosto 2008, *Giur. comm.*, 2009, II
- Trib. Milano, 22 gennaio 2009, in *RDS*, 2009
- Trib. Roma, 9 luglio 2009, in *Foro it.*, 2010
- Trib. Napoli, 13 agosto 2009, in *Società*, 2010
- Trib. Milano 20 gennaio 2012, www.giurisprudenzadelleimprese.it
- Trib. Milano, 22 luglio 2012, www.giurisprudenzadelleimprese.it
- Trib. Catanzaro, 26 febbraio 2014, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2015, II
- Trib. Milano, 8 maggio 2014, www.giurisprudenzadelleimprese.it
- Trib. Roma, 15 gennaio 2015, www.giurisprudenzadelleimprese.it
- Trib. Milano, 15 giugno 2015, www.giurisprudenzadelleimprese.it
- Trib. Venezia, 16 luglio 2015, www.iusexplorer.it
- Trib. Milano, 8 ottobre 2015, www.giurisprudenzadelleimprese.it
- Trib. Napoli, 12 novembre 2015, www.iusexplorer.it
- Trib. Milano, 24 marzo 2016, www.giurisprudenzadelleimprese.it
- Trib. Milano, 26 settembre 2016, www.giurisprudenzadelleimprese.it
- Trib. Roma, 5 ottobre 2016, in www.iusexplorer.it
- Trib. Milano, 13 maggio 2017, www.giurisprudenzadelleimprese.it

Pretura

- Pret. Montefalco, 12 giugno 1959, in *Giur. it.*, 1960, II
- Pret. Roma, 15 gennaio 1988, in *Riv. dir. comm.*, 1988